

Luglio-Agosto 2021

dpu

DIRITTO PENALE
E UOMO

Criminal Law and Human Condition

FASCICOLO
7-8/2021



DIRITTO PENALE
E UOMO

Criminal Law and Human Condition

Registrazione presso il Tribunale di Milano
al n. 71 del 15 marzo 2019

ISSN 2704-6516

Via T. Salvini 10 | 20122 MILANO (MI)

redazione@dirittopenaleuomo.org

Il presente fascicolo raccoglie una selezione di quanto pubblicato nel mese presente sulla Rivista scientifica Diritto Penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human Condition.

I materiali qui pubblicati sono stati sottoposti, con esito positivo, a procedura di revisione, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento editoriale della Rivista



Un progetto di Luca Santa Maria

EDITORE

Diritto Penale e Condizione Umana

COMITATO DI DIREZIONE

Susanna Arcieri (Responsabile), Fabio Basile, Raffaele Bianchetti

COMITATO EDITORIALE

Pietro Buffa, Ciro Grandi, Paolo Oddi, Alessandro Rudelli, Piergiorgio Strata

COMITATO SCIENTIFICO

Alberto Aimi, Giuseppe Amarelli, Stefania Amato, Carla Bagnoli, Giuditta Bassano, Elio Romano Belfiore, Filippo Bellagamba, Giovanni Berlucchi, Alessandro Bernardi, Costanza Bernasconi, Paolo Bernasconi, Giovanni Boniolo, Riccardo Borsari, Gabriella Bottini, Pietro Buffa, Antonella Calcaterra, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Maurizio Catino, Cristina Cattaneo, Patrizia Catellani, Stefania Carnevali, Antonio Cerasa, Pierluigi Chiassoni, Paola Emilia Cicerone, Francesco Cingari, Mauro Croce, Claudio Dalpiaz, Giulio De Simone, Paolo Della Sala, Patrizia Di Fulvio, Gian Paolo Demuro, Giovanna Di Rosa, Giandomenico Dodaro, Tommaso A. Dragani, Paola Felicioni, Fabrizio Filice, Fabio Fiorentin, Giovanni Flora, Desiree Fondaroli, Novella Galantini, Paolo Garbolino, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Bruno Giordano, Fausto Giunta, Ciro Grandi, Roberto Guerrini, Carl L. Hart, Marco Iacoboni, Gaetano Insolera, Marina Lalatta Costerbossa, Silvia Larizza, Isabella Leoncini, Carlo Longobardo, Alfio Maggiolini, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Letizia Mancini, Gianfranco Martiello, Franco Martelli, Oliviero Mazza, Carlo Melzi d'Eril, Enrico Mezzetti, Dario Micheletti, Lorenzo Milazzo, Marco Miletta, Alberto Mittone, Daniele Negri, Paolo Oddi, Caterina Paonessa, Lorenzo Pasculli, Baldassarre Pastore, Stefania Pellegrini, Davide Petrini, Paulo Sergio Pinto de Albuquerque, Nicola Pisani, Luca Pistorelli, Federico Gustavo Pizzetti, Oreste Pollicino, Lucia Risicato, Alessandro Rudelli, Federica Russo, Alessandra Sanna, Luigi Santangelo, Amedeo Santosuosso, Cristina Saottini, Domenico Siciliano, Alessandro Simoni, Piergiorgio Strata, Mario Tantalò, Persio Tincani, Valeria Torre, Vico Valentini, Gianluca Varraso, Giulio Enea Vigevani, Tiziana Vitarelli, Giovanni Ziccardi, Carlo Zocchetti

COMITATO DEI CONSULENTI

Carlo Calanchini, Nadia Francesca Cipriano, Antonino Cusimano, David Eagleman, Gabrio Forti, Maria Carla Gatto, Judy Illes, Maria Paola Mittica, Daniela Ovadia, Giulio Ponzanelli, Adrian Raine, Fabrizio Richard, Sara Rubinelli, Luca Salvaderi, Teresa Scantamburlo, Viola Schiaffonati, Rosa Spagnolo, Giuseppe Vallar, Giovanni Venditti, Anna Zappia, Philip G. Zimbardo

REDAZIONE

Anna Liscidini (coordinatrice), Giovanna Baer, Giulia Corbetta, Gianni Giacomelli, Irene Gittardi, Giulia Preatoni, Francesca Tomasello

*Riflessione**Articolo*

1 L'ESITO DI INAMMISSIBILITÀ E LE SUE RAGIONI NEL GIUDIZIO PENALE DI LEGITTIMITÀ

Vincenzo Giglio

50 LE DONNE MUOIONO

Violenza maschile contro le donne:
tra stereotipi di genere
e bulimia repressiva

Aurora Matteucci

Riflessione

30 INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTO

Perché le tecnologie di IA sono
una grande opportunità per il diritto.
Recensione del volume
di Amedeo Santosuosso

Elisabetta Pino

Riflessione

67 «CHE COS'È LA MEMORIA» A COLLOQUIO CON DANIELE GATTI E TOMASO VECCHI

Le emozioni e l'attivazione emotiva
(l'arousal) al momento del processo d
i memoria svolgono un ruolo centrale
all'interno del ricordo

Francesco Provinciali

Fonte storica

34 I DIMENTICATI - 3: AL'BERT E QUELLI COME LUI

Serena Nolano

Storia

74 SULL'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

Enrico Ferri (rielaborazione a cura di
Raffaele Bianchetti)

Riflessione

— L'esito di inammissibilità e le sue ragioni nel giudizio penale di legittimità

The inadmissibility outcome and its reasons in the criminal judgment of legitimacy

di Vincenzo Giglio

Abstract. Questo scritto è focalizzato sull'esito di inammissibilità dei ricorsi presentati presso la Corte di cassazione penale.

[I dati statistici forniti dalla stessa Corte](#) dimostrano la preponderanza, sempre più marcata nel corso del tempo, di questo esito rispetto agli altri possibili.

Lo scopo dell'autore è comprendere a quali ragioni sia dovuta questa tendenza.

Abstract. This paper is focused on the inadmissibility outcome of the appeals filed with the Criminal Court of Cassation.

The statistical data provided by the Court itself demonstrate the preponderance, more and more marked over time, of this outcome over the other possible ones.

The author's purpose is to understand the reasons for this trend.

SOMMARIO: 1. I numeri. – 2. Le cause dell'aumento delle decisioni di inammissibilità. – 2.1. La disciplina normativa. – 2.2. La giurisprudenza. – 2.2.1. L'obbligo di specificità e la sua violazione, ovvero l'"aspecificità". – 2.2.2. L'autosufficienza. – 2.2.3. La manifesta infondatezza. – 2.2.4. Nei dintorni dell'inammissibilità: l'infondatezza "ai limiti dell'inammissibilità". – 3. Le voci della dottrina. – 4. Un monito dall'Europa: la sentenza Felloni c. Italia. – 5. Considerazioni finali.

SUMMARY: 1. The numbers. – 2. The causes of the increase in inadmissibility decisions. – 2.1. The regulatory framework. – 2.2. The jurisprudence. – 2.2.1. The obligation of specificity and its violation, or "non-specificity". – 2.2.2. Self-sufficiency. – 2.2.3. The manifest groundlessness. –

2.2.4. In the vicinity of inadmissibility: groundlessness “to the limits of inadmissibility”. – 3. The voices of the doctrine. – 4. A warning from Europe: the judgment *Felloni v. Italy*. – 5. Final considerations.

1. I numeri¹.

Le tabelle statistiche giudiziarie redatte a conclusione di ogni anno sono una miniera preziosa che consente di comprendere non solo la produttività dell’ufficio cui si riferiscono ma anche la sua visione e le sue tendenze applicative.

Su questa premessa si dà immediatamente conto, in relazione all’obiettivo perseguito dallo scritto, dei dati desunti dall’annuario statistico della Cassazione penale per l’anno 2020.

La tabella 1.1, che qui si riproduce², evidenzia, in via generale, una marcata diminuzione dei procedimenti iscritti e di quelli esauriti (cioè definiti o altrimenti eliminati) e un aumento di quelli pendenti.

Nell’anno di riferimento sono stati infatti iscritti 38.508 nuovi procedimenti (-24,2% rispetto al 2019) e ne sono stati esauriti 37.618 (-27,4%). La conseguenza è stata un aumento del 3,8% delle pendenze.

La significatività di queste variazioni si apprezza meglio ove si consideri che tra il 2010 ed il 2019 le nuove iscrizioni hanno oscillato tra le 50.801 unità del 2019 e le 56.632 del 2017 e gli esaurimenti tra i 47.316 del 2010 e i 58.014 del 2016 e che dal 2016 al 2019 la pendenza era costantemente diminuita³.

¹ Tutti i dati citati in questo paragrafo sono tratti dall’annuario statistico della Cassazione penale per l’anno 2020, reperibile a questo [link](#).


² La presente tabella, così come le altre riportate nel prosieguo del contributo, sono tratte direttamente dal testo dell’annuario statistico in commento.

³ A pag. 5 della [relazione](#) di sintesi del primo presidente della Corte di cassazione tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 si legge che «l’amministrazione della giustizia è stata, come ogni settore della vita della nostra comunità, segnata dalla pandemia. Ciò ha comportato il sostanziale blocco dell’attività giudiziaria per un certo periodo, una faticosa e difficile ripresa per la restante parte dell’anno».

Tab.1.1: Movimento dei procedimenti: iscritti, esauriti e pendenti

Anni: 2010-2020. Valori assoluti e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente

	PROCEDIMENTI					
	ISCRITTI		ESAURITI (=definiti+eliminati)		PENDENTI a fine anno	
	val. ass.	var. %	val. ass.	var. %	val. ass.	var. %
2010	51.137	8,8%	47.316	- 4,7%	29.381	14,9%
2011	50.922	- 0,4%	49.952	5,6%	30.563	4,0%
2012	52.342	2,8%	51.611	3,3%	31.289	2,4%
2013	53.618	2,4%	53.036	2,8%	31.871	1,9%
2014	55.822	4,1%	53.550	1,0%	34.143	7,1%
2015	53.539	- 4,1%	51.698	- 3,5%	35.984	5,4%
2016	52.384	- 2,2%	58.014	12,2%	30.354	- 15,7%
2017	56.632	8,1%	56.760	- 2,2%	30.226	- 0,4%
2018	51.956	- 8,3%	57.572	1,4%	24.610	- 18,6%
2019	50.801	- 2,2%	51.828	- 10,0%	23.583	- 4,2%
2020	38.508	- 24,2%	37.618	- 27,4%	24.473	3,8%



Fonte: Corte suprema di cassazione - Ufficio di statistica

Si passa adesso ai dati direttamente riferibili al tema di questo lavoro.

Dalla tabella 5.4 si ricava che nel 2020 3.821 procedimenti sono stati definiti con decisione di annullamento con rinvio (10,2% del totale), 2.614 con decisione di

annullamento senza rinvio (7%), 26.733 con decisione di inammissibilità (71,6%), 3.655 con decisione di rigetto (9,8%) e 511 con altra tipologia di definizione (1,4%).

Negli anni tra il 2010 e il 2015 la percentuale delle definizioni con pronuncia di inammissibilità aveva oscillato tra il 61% del 2013 e il 65,2% del 2011. Nel successivo quadriennio tra il 2016 e il 2019 l'oscillazione era stata tra il 67,8% del 2019 e il 70,1% del 2018.

Tab.5.4: Procedimenti definiti: classificazione per esito


Anni: 2010-2020. Valori assoluti e composizione percentuale

Valori assoluti

PROCEDIMENTI DEFINITI <i>per esito</i>						
	Annullamento con rinvio	Annullamento senza rinvio	Inammissibilità	Rigetto	Altro	TOTALE
2010	4.321	3.477	30.352	7.811	1.189	47.150
2011	4.620	4.686	30.904	8.598	1.028	49.836
2012	4.715	4.076	33.574	8.036	1.055	51.456
2013	5.205	4.108	33.980	8.421	1.120	52.834
2014	6.582	5.444	32.549	7.821	978	53.374
2015	5.383	4.530	33.071	7.389	1.136	51.509
2016	5.341	7.322	36.639	7.312	1.112	57.726
2017	4.885	5.592	38.967	5.974	1.070	56.488
2018	5.083	4.973	40.082	6.092	942	57.172
2019	5.997	4.657	34.850	5.095	820	51.419
2020	3.821	2.614	26.733	3.665	511	37.344

Composizione percentuale

PROCEDIMENTI DEFINITI <i>per esito</i>						
	Annullamento con rinvio	Annullamento senza rinvio	Inammissibilità	Rigetto	Altro	TOTALE
2010	9,3%	9,4%	62,0%	17,3%	2,1%	100,0%
2011	9,2%	7,9%	65,2%	15,6%	2,1%	100,0%
2012	9,9%	7,8%	64,3%	15,9%	2,1%	100,0%
2013	12,3%	10,2%	61,0%	14,7%	1,8%	100,0%
2014	10,5%	8,8%	64,2%	14,3%	2,2%	100,0%
2015	9,3%	12,7%	63,5%	12,7%	1,9%	100,0%
2016	8,6%	9,9%	69,0%	10,6%	1,9%	100,0%
2017	8,6%	9,9%	69,0%	10,6%	1,9%	100,0%
2018	8,9%	8,7%	70,1%	10,7%	1,7%	100,0%
2019	11,7%	9,1%	67,8%	9,9%	1,6%	100,0%
2020	10,2%	7,0%	71,6%	9,8%	1,4%	100,0%



Fonte: Corte suprema di cassazione - Ufficio di statistica


Da un dettaglio della medesima tabella 5.4 si constata ulteriormente che il 57,1% delle pronunce di inammissibilità dell'anno 2020 sono state emesse dalla settima sezione penale⁴ e il restante 42,9% dalle sei sezioni ordinarie, dalla sezione feriale e dalle Sezioni unite. L'esame degli anni precedenti evidenzia la tendenza a un progressivo, anche se incostante, avvicinamento delle due percentuali nel senso che diminuisce quella della settima sezione e aumenta quella complessiva delle altre sezioni.

Tab.5.4 dettaglio: Procedimenti definiti inammissibili: classificazione per sezione

Anni: 2010-2020. Valori assoluti e composizione percentuale

Anno	PROCEDIMENTI DEFINITI INAMMISSIBILI <i>per sezione</i>					
	Sezioni da I a VI, SF e SU		Settima sezione		TOTALE	
	<i>val. ass</i>	<i>comp.%</i>	<i>val. ass</i>	<i>comp.%</i>	<i>val. ass</i>	<i>comp.%</i>
2010	10.928	36,0%	19.424	64,0%	30.352	100,0%
2011	10.475	33,9%	20.429	66,1%	30.904	100,0%
2012	11.041	32,9%	22.533	67,1%	33.574	100,0%
2013	11.764	34,6%	22.216	65,4%	33.980	100,0%
2014	11.737	36,1%	20.812	63,9%	32.549	100,0%
2015	11.825	35,8%	21.246	64,2%	33.071	100,0%
2016	12.178	33,2%	24.461	66,8%	36.639	100,0%
2017	12.614	32,4%	26.353	67,6%	38.967	100,0%
2018	18.561	46,3%	21.521	53,7%	40.082	100,0%
2019	14.027	40,2%	20.823	59,8%	34.850	100,0%
2020	11.479	42,9%	15.254	57,1%	26.733	100,0%

⁴ Tale sezione, come stabilito nel decreto del primo presidente della Suprema Corte del 6 maggio 2013, è competente per la definizione dei ricorsi per i quali il consigliere delegato all'esame preliminare, ai sensi dell'art. 610 c.p.p., abbia rilevato una causa di inammissibilità.



Fonte: Corte suprema di cassazione - Ufficio di statistica


Altri dati significativi si ricavano dalla tabella 5.5 che ripartisce gli esiti per tipologia di ricorrente.

Nel 2020 sono stati definiti con pronuncia di inammissibilità il 33,8% (32,3% nel 2019) dei ricorsi presentati da uffici del pubblico ministero, il 73,4% (69,8% nel 2019) dei ricorsi delle parti private, il 21,7% (28,6% nel 2019) dei ricorsi presentati cumulativamente dal PM e dalle parti private.

Tab.5.5: Procedimenti definiti: classificazione per tipologia del ricorrente

Anni: 2010-2020. Valori assoluti e composizione percentuale

	PROCEDIMENTI DEFINITI per ricorrente:								
	PM		Parte privata			PM e parte privata insieme		TOTALE	
	val.ass.	comp. %	val.ass.	comp. %	di cui: IMPUTATO	val.ass.	comp. %	val.ass.	comp. %
2010	3.584	7,6%	43.061	91,3%	40.588	505	1,1%	47.150	100,0%
2011	3.761	7,5%	45.586	91,5%	43.337	489	1,0%	49.836	100,0%
2012	3.522	6,8%	47.482	92,3%	44.964	452	0,9%	51.456	100,0%
2013	3.472	6,6%	48.856	92,5%	46.125	506	1,0%	52.834	100,0%
2014	3.116	5,8%	49.694	93,1%	47.133	564	1,1%	53.374	100,0%
2015	2.639	5,1%	48.474	94,1%	45.718	396	0,8%	51.509	100,0%
2016	2.982	5,2%	54.340	94,1%	51.441	404	0,7%	57.726	100,0%
2017	2.700	4,8%	53.410	94,6%	50.643	378	0,7%	56.488	100,0%
2018	2.565	4,5%	54.220	94,8%	51.865	387	0,7%	57.172	100,0%
2019	2.322	4,5%	48.730	94,8%	46.982	367	0,7%	51.419	100,0%
2020	1.425	3,8%	35.689	95,6%	34.581	230	0,6%	37.344	100,0%



Fonte: Corte suprema di cassazione - Ufficio di statistica

La tabella 5.6 (dettaglio 2) distingue a sua volta gli esiti per tipologie di ricorso e se ricava che nella categoria di gran lunga più importante, cioè quella dei ricorsi ordinari che da soli rappresentano il 58,1% del totale, sono stati dichiarati inammissibili 16.863 ricorsi su 21.691 per una percentuale pari al 77,7% del totale.

Tab.5.6 dettaglio 2: Procedimenti definiti: classificazione per tipologie e esito (comp.%)

Anno: 2020. Composizione percentuale (In azzurro sono evidenziate le principali tipologie: ciascuna raccoglie almeno il 2% dei procedimenti definiti)

	PROCEDIMENTI DEFINITI nel 2020 per tipologie e esito					TOTALE
	Annull. con rinvio	Annull. senza rinvio	Inammissibilità	Rigetto	Altro	
RICORSO ORDINARIO	7,7%	7,9%	77,7%	6,4%	0,3%	100,0%
MISURE CAUTELARI PERSONALI	13,7%	2,5%	58,5%	24,5%	0,8%	100,0%
RICORSO CONTRO SENTENZE DI PATTEGGIAMENTO	4,7%	6,7%	86,8%	1,7%	0,2%	100,0%
MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA	18,2%	1,3%	63,4%	16,3%	0,7%	100,0%
INCIDENTE ESECUZIONE	31,4%	8,6%	39,1%	18,9%	2,0%	100,0%
PATTEGGIAMENTO IN APPELLO	3,9%	4,0%	88,9%	2,7%	0,3%	100,0%
ESECUZIONE PENA	22,6%	4,5%	62,0%	10,2%	0,7%	100,0%
MISURE CAUTELARI REALI	17,4%	5,1%	55,8%	20,0%	1,7%	100,0%
ALTRI RICORSI	11,4%	31,3%	43,9%	9,1%	4,4%	100,0%
MISURE DI PREVENZIONE DI STAMPO MAFIOSO	15,6%	2,2%	61,3%	16,4%	4,5%	100,0%
RICORSO STRAORDINARIO	1,6%	2,4%	83,5%	5,6%	6,9%	100,0%
SEQUESTRO PROBATORIO	10,6%	15,9%	48,6%	25,0%	0,0%	100,0%
RIPARAZIONE INGIUSTA DETENZIONE	28,3%	1,6%	14,4%	55,6%	0,0%	100,0%
INCIDENTI ESECUZ. LEGGI SPECIALI	15,5%	7,1%	58,7%	17,4%	1,3%	100,0%
RESTITUZIONE NEL TERMINE	18,7%	10,7%	46,0%	17,3%	7,3%	100,0%

PROCEDIMENTI DEFINITI nel 2020 per tipologie e esito						
	Annull. con rinvio	Annull. senza rinvio	Inammissibilità	Rigetto	Altro	TOTALE
MISURE DI PREVENZIONE REALI E PERSONALI	14,0%	6,7%	58,7%	18,7%	2,0%	100,0%
RICORSO CONTRO SENTENZE INAPPELLABILI	5,6%	14,8%	74,6%	3,5%	1,4%	100,0%
REVISIONE	6,0%	3,7%	76,1%	13,4%	0,7%	100,0%
CONFLITTO DI COMPETENZA	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	97,0%	100,0%
CORREZIONE ERRORE MATERIALE	0,0%	3,9%	4,7%	3,1%	88,2%	100,0%
MANDATO ARRESTO EUROPEO L. 22-04-05 N.69	15,3%	6,8%	58,5%	19,5%	0,0%	100,0%
CONVALIDA ARRESTO O FERMO	3,5%	52,2%	31,3%	12,2%	0,9%	100,0%
ARCHIVIAZIONE	0,9%	19,3%	67,9%	3,7%	8,3%	100,0%
RICORSO CONTRO SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE	22,3%	26,2%	41,7%	2,9%	6,8%	100,0%
RESCISSIONE	23,8%	10,7%	47,6%	10,7%	7,1%	100,0%
ESTRADIZIONE	15,1%	11,0%	41,1%	30,1%	2,7%	100,0%
RICUSAZIONE E ASTENSIONE	10,6%	3,0%	69,7%	16,7%	0,0%	100,0%
MISURE DI SICUREZZA	15,5%	5,2%	63,8%	10,3%	5,2%	100,0%
GRATUITO PATROCINIO	25,0%	2,8%	52,8%	5,6%	13,9%	100,0%
RIMESSIONE	0,0%	0,0%	94,4%	5,6%	0,0%	100,0%
CAUTELARE ESTRADANDO	2,8%	11,1%	52,8%	27,8%	5,6%	100,0%
GIUDIZIO ABBREVIATO	26,5%	8,8%	50,0%	2,9%	11,8%	100,0%
MANDATO ARRESTO EUROPEO+MISURE CAUTELARI	21,1%	10,5%	52,6%	15,8%	0,0%	100,0%
RICONOSCIMENTO SENTENZE STRANIERE	14,3%	28,6%	42,9%	14,3%	0,0%	100,0%
LIQUIDAZIONE COMPENSI	0,0%	50,0%	25,0%	0,0%	25,0%	100,0%
DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE E COMPETENZA	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	50,0%	100,0%
RIPARAZIONE ERRORE GIUDIZIARIO	50,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	100,0%
RICUSAZIONE INTERNA	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
DICHIARAZIONE IRREVOCABILITA' EX ART 624 CPP	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
RICORSO PER SALTUM	50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	100,0%
TOTALE	10,2%	7,0%	71,6%	9,8%	1,4%	100,0%

Fonte: Corte suprema di cassazione - Ufficio di statistica

La tabella 5.7 (dettaglio 2) distingue gli esiti in base alle grandi voci di reato e, prendendo in considerazione solo quelle di maggior peso statistico, se ne apprende che sono tutte superiori all'80% le percentuali delle pronunce di inammissibilità per i delitti contro il patrimonio, le violazioni della legge sugli stupefacenti, i delitti contro la famiglia, i delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Tab.5.7: Procedimenti definiti: classificazione per grandi voci di reato

Anni: 2016-2020. Valori assoluti e composizione percentuale del 2020

	PROCEDIMENTI DEFINITI <i>per grandi voci di reato</i>					
	2016	2017	2018	2019	2020	comp. %
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO DIVERSI DAI FURTI	10.432	9.608	10.167	8.802	6.752	18,1%
STUPEFACENTI	6.942	6.748	6.592	6.142	4.900	13,1%
DELITTI DI FURTO	3.906	4.323	4.255	4.069	2.799	7,5%
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2.574	2.461	2.738	2.436	1.795	4,8%
DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	2.461	2.244	2.274	1.908	1.547	4,1%
DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA	1.142	1.177	1.628	1.509	1.316	3,5%
DELITTI DI ASSOC. PER DELINQUERE ORDINARIA E DI TIPO MAFIOSO	1.115	1.075	1.416	1.164	1.225	3,3%
DELITTI DI ISTIG. AL SUICIDIO,PERCOSSE,OMICIDIO PRETER.,RISSA,ABBANDONO DI MINORI	1.413	1.430	1.639	1.596	1.008	2,7%
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' MORALE	1.018	1.163	1.244	1.392	885	2,4%
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	1.346	1.506	1.516	1.329	857	2,3%
DELITTI IN MATERIA DI LIBERTA' SESSUALE	1.105	1.221	1.342	1.255	852	2,3%
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE	903	952	1.196	1.342	804	2,2%
IMPOSTE DIRETTE E IVA	1.140	1.056	937	993	700	1,9%
CIRCOLAZIONE STRADALE	2.448	1.822	1.394	1.283	688	1,8%
DELITTI DI OMICIDIO VOLONTARIO, INFANTICIDIO E OMICIDIO DEL CONSENZIENTE	976	1.088	1.059	998	616	1,6%
MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA E ANTIEVERSIONE	769	844	1.055	857	611	1,6%
ASSOC. PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI	553	627	549	631	530	1,4%
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE	1.145	1.076	1.080	991	511	1,4%
ARMIE ED ESPLOSIVI	541	715	734	644	466	1,2%
EDILIZIA E URBANISTICA	1.000	853	671	544	276	0,7%
IMMIGRAZIONE	420	449	539	457	256	0,7%
INQUINAMENTO E RIFIUTI	754	581	488	408	226	0,6%
DELITTI CONTRO L'ONORE	853	709	529	406	175	0,5%
PROSTITUZIONE	219	255	192	200	144	0,4%
ALTRI REATI	286	220	218	182	143	0,4%
SICUREZZA PUBBLICA INTERNA E INTERNAZIONALE	380	320	287	163	143	0,4%
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	86	172	162	172	111	0,3%
CONTRAVV. - ORDINE PUBBLICO E TRANQUILLITA' PUBBLICA	269	304	278	172	106	0,3%
DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	92	66	80	74	98	0,3%
DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA	89	115	132	147	96	0,3%
ASSICURAZIONI SOCIALI, PENSIONI E ASSISTENZA IN GENERE	605	290	255	218	92	0,2%
RICICLAGGIO (DISPOSIZIONI ANTI)	155	193	186	127	82	0,2%
DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITA' DEL DOMICILIO	130	136	140	140	81	0,2%
SICUREZZA NEL LAVORO (IGIENE E PREVENZIONE INFORTUNI)	240	228	170	148	80	0,2%
CONTRAVV. - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO	79	85	98	88	71	0,2%
DELITTI DI SEQUESTRO DI PERSONA,INDEBITA LIMIT. LIBERTA' PERSONALE,ABUSI DI AUTORITA'	80	85	94	90	59	0,2%
CONTRABBANDO DOGANALE	105	101	92	91	49	0,1%
ALIMENTI E BEVANDE	132	102	84	54	44	0,1%
DELITTI DI VIOLAZIONE DEI SIGILLI	198	182	178	106	43	0,1%
NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA	61	44	50	29	42	0,1%

PROCEDIMENTI DEFINITI <i>per grandi voci di reato</i>						
	2016	2017	2018	2019	2020	comp. %
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	182	192	115	70	42	0,1%
MISURE DI PREVENZIONE ORDINARIE	434	403	322	107	41	0,1%
FRODI SPORTIVE	7	8	7	51	39	0,1%
CONTRAVV. - INCOLUMITA' PUBBLICA	71	78	62	63	36	0,1%
CONTRAVV. - PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE	67	75	54	58	32	0,1%
IMPOSTE SU PRODUZIONE E CONSUMI	49	46	30	50	32	0,1%
REATI MILITARI PREVISTI DAI CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA	67	63	34	36	30	0,1%
CACCIA	59	45	23	43	27	0,1%
DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO	34	28	33	27	24	0,1%
DELITTI DI SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE	25	30	40	20	21	0,1%
PROPRIETA' INTELLETTUALE	93	79	74	48	21	0,1%
SOCIETA' E CONSORZI ED ENTI COLLETTIVI IN GENERE	19	24	24	34	19	0,1%
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO (ALTRI)	7	12	13	19	17	0,05%
DELITTI CONTRO L'INVIOLABILITA' DEI SEGRETI	21	30	16	32	16	0,04%
REATI DI MALTRATTAMENTI O IMPIEGO ILLECITO DI ANIMALI	22	38	24	25	15	0,04%
CONTRAVV. - POLIZIA DEI COSTUMI	55	33	33	21	15	0,04%
AUTOCERTIFICAZIONI	20	16	19	20	13	0,03%
DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE	17	22	17	14	10	0,03%
DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME	48	27	12	15	10	0,03%
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO	4	9	15	10	9	0,02%
LOTTO, LOTTERIE E SCOMMESSE CLANDESTINE	146	57	39	19	8	0,02%
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA	11	14	14	10	7	0,02%
ISTITUTI DI CREDITO (D.L. VO 385/1993; L. 108/1996)	17	10	12	9	7	0,02%
TITOLI DI CREDITO	13	13	10	17	7	0,02%
DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO	5	6	9	8	7	0,02%
ELEZIONI	8	14	9	9	7	0,02%
CONTRAVV. - ATTIVITA' SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6	14	9	14	6	0,02%
DELITTO DI STRAGE	1	1	4	4	5	0,01%
CONTRAVV. - PREVENZIONE DELL'ALCOLISMO E DEI DELITTI COMMESSI IN STATO DI UBRIACHEZZA	2	5	8	6	5	0,01%
DISCRIMINAZIONE RAZZIALE	4	3	3	5	5	0,01%
AREE PROTETTE	18	14	12	7	3	0,01%
AIUTI COMUNITARI	2	3	1	2	3	0,01%
ASSOCIAZIONI SEGRETE		1			3	0,01%
PARITTI POLITICI	2			3	3	0,01%
SANITA' IN GENERE	7	11	7	7	2	0,01%
SPECIE PROTETTE	3	7	4	2	2	0,01%
DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E LA PIETA' DEI DEFUNTI	10	2	2	1	2	0,01%
ABORTO	9	2	1		2	0,01%
RISERVATEZZA (TUTELA DELLA)	8	7	8	8	2	0,005%
LAVORO DONNE E MINORI	22	17	6	5	1	0,003%
STAMPA	4	3	2	4	1	0,003%
ANIMALI PERICOLOSI		2	1	3	1	0,003%
VALUTE E MERCATO DELL'ORO		1	1	3	1	0,003%
CONCORSI ED ESAMI (FALSA ATTRIBUZIONE DI LAVORI)		1		3	1	0,003%

PROCEDIMENTI DEFINITI <i>per grandi voci di reato</i>						
	2016	2017	2018	2019	2020	comp.%
GUARDIA DI FINANZA	3				1	0,003%
POSTE, TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEDIFFUSIONI	5	5		1	1	0,003%
STATUTO DEI LAVORATORI	1	3	5	2	1	0,003%
SOSTANZE, PREPARATI E PRODOTTI PERICOLOSI	1	1	4	1		
CONTRAVV. - TUTELA DEI SEGRETI	4	3	3	3		
POLIZIA DI STATO	3	1	3	1		
MONOPOLIO TABACCHI	2	2	2	2		
GAS COMBUSTIBILI	1		2			
<i>Altre voci</i>	28	10	4	15		
<i>Senza voce di reato</i>	7.917	8.371	8.282	7.125	5.502	14,73%
TOTALE	57.726	56.488	57.172	51.419	37.344	100,0%

Fonte: Corte suprema di cassazione - Ufficio di statistica

Si possono adesso sintetizzare, a conclusione di questa piccola rassegna statistica, le tendenze che pare potersene trarre.

Negli anni compresi tra il 2010 e il 2019 la percentuale di ricorsi cui è seguita una decisione di annullamento con o senza rinvio ha avuto come picco minimo il 17,1% del 2011 e come picco massimo il 22,5% del 2013. Nel 2020 la stessa percentuale è stata del 17,2%, attestandosi pertanto sui valori minimi del decennio precedente.

Un fenomeno opposto è avvenuto riguardo all'inammissibilità. Tra il 2010 e il 2019 la percentuale di ricorsi definiti con decisione di inammissibilità è oscillata tra il 61% del 2013 e il 70,1% del 2018. Nel 2020 la stessa percentuale è stata del 71,6%, cioè un punto e mezzo sopra il picco massimo del decennio precedente.

Nell'anno dell'emergenza pandemica e delle difficoltà che ne sono derivate all'organizzazione del lavoro della Suprema Corte sono dunque diminuite le sopravvenienze e le definizioni ed aumentati l'arretrato e le inammissibilità.

Si constata inoltre una diversa distribuzione delle decisioni di inammissibilità nelle quali sono sempre più coinvolte le sezioni ordinarie.

E ancora, la scure dell'inammissibilità si abbatte sette volte su dieci sui ricorsi delle parti private e tre volte su dieci su quelli del pubblico ministero.

Infine, la percentuale delle decisioni di inammissibilità, già alta se calcolata sull'insieme dei ricorsi, lo diventa ancora di più fino a sfiorare l'80% se calcolata soltanto sui ricorsi ordinari.

2. Le cause dell'aumento delle decisioni di inammissibilità.

I dati riportati nel precedente paragrafo sono eloquenti e testimoniano che tra le varie risposte possibili ad un ricorso presentato al giudice penale di legittimità l'inammissibilità sovranchia tutte le altre.

Gli effetti di tale situazione sono deleteri da qualunque visuale si voglia osservarli.

Lo sono per i ricorrenti cui vengono negati non solo il risultato sperato ma ancor prima la risposta alle domande poste al giudice che, per posizione funzionale, è (o dovrebbe essere) il detentore delle migliori soluzioni giuridiche.

Lo sono per i difensori delle parti private che faticano sempre di più a definire le coordinate cui fare riferimento negli atti di impugnazione e gli oneri dimostrativi dei quali devono farsi carico⁵.

Lo sono per quello stesso giudice il cui tempo/lavoro è drasticamente assottigliato dalla necessità di evadere una miriade di ricorsi che non produrranno alcun effetto concreto e lo distoglieranno dagli altri nei quali il confronto con le tesi dei ricorrenti è invece possibile e in ipotesi capace di dar vita al costante affinamento interpretativo che è lo specifico della giurisdizione di legittimità.

È allora importante provare a comprendere perché l'inammissibilità abbia questo spazio inusitato.

Si ritiene essenziale a questo fine distinguere con nettezza l'assetto normativo da cui discendono le cause di inammissibilità positivamente previste e le addizioni interpretative apportate dalla giurisprudenza.

È questo l'unico modo per capire quali tra quelle cause siano pacificamente ed esclusivamente riconducibili alla volontà del legislatore e quali invece siano il frutto di un'aggiunta di senso attribuibile all'interprete.

Compiuta questa distinzione, occorrerà ancora capire se le addizioni di cui si parla derivino da una piana applicazione dei criteri indicati dall'art. 12 delle Preleggi al Codice civile o siano piuttosto assimilabili al fenomeno della cosiddetta giurisprudenza "creativa" e se, in questo secondo caso, sia plausibile oppure no qualificarla ulteriormente come "difensiva".

2.1. La disciplina normativa.

Il codice di rito elenca varie situazioni alla cui ricorrenza segue la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni in generale.

Questa sanzione è riservata (art. 591 c.p.p.) alle impugnazioni proposte da soggetti non legittimati o privi di interesse o riferite a provvedimenti non impugnabili o inosservanti delle disposizioni prescritte riguardo alla forma (art. 581 c.p.p.), alle modalità di presentazione (art. 582 c.p.p.), alla spedizione dell'atto (art. 583 c.p.p.), ai termini (art. 585 c.p.p.) e alle ordinanze dibattimentali (art. 586 c.p.p.) o oggetto di rinuncia.

⁵ Rileva E. Fragrasso in *Diritto al controllo di legittimità e inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza dei motivi, dichiarata all'esito dell'udienza pubblica*, in *Archivio Penale*, 2019 n. 2, che «Tra gli avvocati penalisti è diffusa la convinzione che l'esito del ricorso per cassazione dipenda, attualmente, da variabili ignote al momento della sua preparazione e della sua presentazione» (p. 1).

Sono inoltre previste situazioni ugualmente sanzionate da inammissibilità specificamente riferite al ricorso per cassazione.

Sono presi in considerazione in questo secondo ambito i ricorsi proposti per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati oppure volti a dedurre violazioni non contestate nei motivi d'appello (art. 606, comma 3 c.p.p.), fatta eccezione in quest'ultimo caso per i ricorsi immediati in cassazione (art. 569 c.p.p.) e per le questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in appello (art. 609, comma 2 c.p.p.), oppure sottoscritti da un difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti in Cassazione o proposti personalmente dall'imputato (art. 613 c.p.p.).

Ognuna delle situazioni elencate rende geneticamente inammissibile il ricorso cui è riferita e comporta l'attivazione della procedura regolata dall'art. 611 c.p.p.: il presidente della Corte di cassazione, ove il consigliere delegato abbia rilevato la ricorrenza di una causa di inammissibilità, assegna il ricorso alla settima sezione⁶ il cui presidente fissa una data per la decisione in camera di consiglio in esito alla quale sarà dichiarata l'inammissibilità o, in alternativa, saranno restituiti gli atti al presidente della corte per l'assegnazione ad una delle sezioni ordinarie; la procedura è ulteriormente semplificata e l'inammissibilità è dichiarata *de plano* per i casi di ricorsi presentati da soggetti non legittimati o riferiti a provvedimenti non impugnabili o che non abbiano osservato le disposizioni dettate dai citati artt. 581, 582, 583, 585 e 586 c.p.p.

Fin qui il legislatore.

2.2. La giurisprudenza.

La regolamentazione normativa esposta in sintesi nel precedente sottoparagrafo non basta a se stessa.

Vi si rinvencono spesso enunciazioni linguistiche che generano una richiesta di senso.

Ci si riferisce ai non pochi casi in cui il legislatore traccia una linea di confine che il ricorrente deve oltrepassare affinché il motivo che ha dedotto raggiunga il suo scopo fisiologico.

La loro sottolineatura è sempre affidata a un aggettivo o a un avverbio.

Così avviene per l'enunciazione **specificata** dei motivi (artt. 581, comma 1, lettera d c.p.p.), la prova **decisiva** (art. 606, comma 1, lettera d c.p.p.), la **manifesta** illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lettera e c.p.p.), i motivi **manifestamente** infondati (art. 606, comma 3 c.p.p.).

Questi termini, pur potendo apparire talvolta come semplici indicatori di quantità (decisivo è più che rilevante e significativo; manifesto è ciò che è evidente a tutti ed

⁶ Si veda nota n. 3.

esprime quindi il grado massimo della chiarezza), implicano indistintamente un giudizio di valore.

Ad esempio, secondo Cass. Pen., Sez. VII, 45938/2018,

«Deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante».

In questa prospettiva la decisività è frutto di un confronto tra la prova e la motivazione oppure, in alternativa, è ciò che è capace di destrutturare la sentenza e le sue fondamenta.

Entrambe le opzioni richiedono non una semplice presa d’atto ma una valutazione che deve attingere il cuore del giudizio, ciò che davvero ne ha determinato l’esito.

Diventa in tal modo preminente, in questo caso e negli altri, il compito dell’interprete cui spetta tracciare la linea di confine posta dal legislatore.

Si tratta adesso di comprendere, in direzione delle più frequenti cause di inammissibilità, come sia stato assolto questo mandato e quale rapporto sia venuto ad instaurarsi tra diritto vigente e diritto vivente.

Altrettanto importante sarà verificare, come del resto precisato fin dalla premessa, se l’interprete abbia debordato dal suo compito e tradito quel mandato.

2.2.1. L’obbligo di specificità e la sua violazione, ovvero l’“aspecificità”⁷.

La giurisprudenza di legittimità ha operato intensamente su quest’obbligo, precisando in modo capillare la fenomenologia delle sue violazioni.

Emerge anzitutto in via generale un’idiosincrasia della Suprema Corte verso la confusione e la promiscuità.

Secondo Cass. Pen., Sez. II, 19833/2021,

⁷ Questo sostantivo, sebbene assente nei più diffusi vocabolari, è profondamente penetrato nel linguaggio dei giudici di legittimità, tanto da essere stato usato ben 8.892 volte nelle sentenze emesse dal 2016 in avanti. La fonte della notizia è la banca dati Italgire cui si accede dal sito web istituzionale della Corte di cassazione entrando nella sezione “Per il cittadino” e da lì nella sezione “Sentenza web”. La versione di Italgire ad accesso libero consente ricerche limitate agli archivi della giurisdizione civile e penale degli ultimi cinque anni più quello in corso e mette a disposizione due soli canali di ricerca, “Parole o Numero/Anno della sentenza” e “Riferimenti normativi”. Basterà dunque selezionare l’archivio penale e poi digitare il termine “aspecificità” e si avrà il numero complessivo e l’elenco delle decisioni che lo riportano. Il dato numerico indicato sopra è stato acquisito con un accesso digitale fatto il 14 giugno 2021. Può essere utile rilevare che il sostantivo di cui si parla è stato usato 4.485 volte in decisioni della settima sezione dietro la quale si colloca la seconda sezione con 1.561 decisioni.

«In tema di ricorso per cassazione, la **denuncia cumulativa, promiscua e perplessa dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici** e il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio».

Non spetta dunque al giudice di legittimità di risolvere i dubbi e le incertezze dei ricorrenti né di fare la cernita per scovare tra le tante proposizioni quella potenzialmente utile.

Non gli spetta neanche, non sempre almeno, rilevare l'esistenza di atti inutilizzabili o nulli con l'unica eccezione che il ricorrente sia uscito vittorioso dal confronto con la cosiddetta «prova di resistenza»⁸.

Ed infatti, secondo Cass. Pen., Sez. II, 22075/2021,

«Allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "**prova di resistenza**", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento».

Così come, secondo Cass. Pen., Sez. VII, 21434/2021,

«Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti la nullità di un atto, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di **inammissibilità per aspecificità**, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed influenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento [...] ciò perché il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente la nullità dell'atto o l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità».

A parte queste prime trincee, le decisioni di legittimità, come c'era da attendersi, utilizzano più volte il termine "indeterminatezza" per qualificare i motivi privi di specificità.

In effetti, il sostantivo identifica situazioni caratterizzate da vaghezza, genericità, astrattezza e ben si comprende che ognuna di esse contraddice la specificità che riporta a concetti precisi, determinati, delimitati.

Un'applicazione di tal genere si deve, tra le tante possibili, a Cass. Pen., Sez. III, 22835/2021 in cui si afferma che

⁸ L'espressione "prova di resistenza", cercata in Italgjure con le modalità descritte nella nota n. 6, risulta usata in 1.160 decisioni. La prima utilizzatrice, con 420 decisioni, è la seconda sezione (dati verificati il 16 giugno 2021).

«La mancanza di specificità del motivo [...] va valutata e ritenuta [...] per la sua genericità, intesa come indeterminatezza».

Abbondano tuttavia le decisioni, compresa quella appena citata, che all'indeterminatezza associano "l'aspecificità", intesa come assenza di correlazione tra le argomentazioni del provvedimento impugnato e quelle dell'impugnazione, condizione che si manifesta allorché quest'ultima ignori e quindi non si confronti con l'apparato giustificativo del primo.

Ecco allora che la specificità assume per via interpretativa un secondo significato: non più soltanto impegno alla precisione e alla determinatezza dei riferimenti ma anche obbligo al confronto con i passaggi argomentativi della decisione contestata.

Un obbligo che, secondo Cass. Pen., Sez. II, 22493/2021, non può dirsi affatto assolto nel caso del

«ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti».

Ben altro è infatti lo standard richiesto, secondo Cass. Pen., Sez. VI, 8700/2013 (una decisione così di successo da essere poi richiamata senza alcuna variazione da molteplici decisioni successive):

«La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta».

L'ineluttabilità dell'inammissibilità per omissione di confronto viene tuttavia contraddetta da varie decisioni, tra queste Cass. Pen., Sez. III, 23941/2021, con motivazioni non facilmente intelligibili. Se ne offre un esempio:

«il ricorso è complessivamente infondato, pur esponendosi alcuni dei motivi proposti al giudizio di inammissibilità in quanto generici per aspecificità, atteso che non si confrontano con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica). Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione».

Nonostante le severe censure, il ricorso è stato “soltanto” rigettato anziché essere dichiarato inammissibile.

Non finisce qui l’affinamento interpretativo.

La medesima decisione 8700/2013 estende ulteriormente l’impegno richiesto al ricorrente:

«Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una “**duplice specificità**”: deve essere sì anch’esso conforme all’art. 581 c.p.p., lett. c (e quindi contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando “attacca” le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato [...] deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente».

In altri termini al ricorrente spetta indicare le ragioni di fatto e di diritto poste a base dell’impugnazione, ricondurle ad un vizio denunciabile e dimostrare inconfutabilmente che tale vizio ha fatto deragliare il giudice di merito, inducendolo ad una decisione diversa da quella prevedibile in assenza del vizio.

L’espressione «doppia specificità», definita «felice» da Cass. Pen., Sez. II, 37407/2020, è per la verità sottostimata dal momento che al ricorrente è imposto un triplo *step* di specificità (ragioni, vizio, decisività) ma non è tanto questo che conta quanto piuttosto che la giurisprudenza di legittimità, più che consolidata sul punto, ha ulteriormente esteso il precetto della specificità, assegnandogli il significato di dimostrazione della decisività della violazione, cioè dell’ineluttabilità di un differente esito del giudizio di merito una volta rimossa la violazione medesima.

Non basta ancora.

Il confronto critico specifico del ricorrente con le argomentazioni della decisione impugnata è aggravato da una facoltà espressamente riconosciuta al giudice d’appello il quale, come si premura di ricordare tra le tante Cass. Pen., Sez. V, 20846/2021,

«Non è tenuto a rispondere a tutte le **argomentazioni** svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono essere **disattese per implicito** o per aver seguito un **differente iter motivazionale** o per **evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata**».

Principio, questo, che trova ulteriori forza e alimento nell’altro, affermato anche di recente da Cass. Pen., Sez. III, 12388/2020, secondo il quale

«Nel giudizio di appello vige la **presunzione di completezza della prova** formatasi nel corso dell’istruzione dibattimentale che da sempre costituisce un naturale sbarramento alla rinnovazione ex art. 603 c.p.p.».

Può capitare quindi che il ricorrente debba confrontarsi col silenzio.

In casi del genere, la “critica argomentata” non può limitarsi all’aggressione del non detto, giacché questo non scalfisce la presunzione di completezza, ma deve spingersi al

punto di comprendere ed esplicitare il pensiero implicito del giudice di merito, equiparato a una verità così perentoria da non richiedere neanche di essere spiegata.

Solo se questo tentativo avrà successo, il ricorrente dovrà essere poi capace di dimostrare una verità alternativa che sia talmente forte da superare il detto e il non detto.

2.2.2. L'autosufficienza.

Questo termine racconta una storia di successo tanto quanto quella dell'aspecificità⁹.

Si tratta, è bene chiarirlo fin d'ora, di un onere di esclusiva creazione giurisprudenziale, posto a carico del ricorrente e concepito in modo progressivamente più gravoso.

All'istituto è estranea qualsiasi funzione di garanzia, anzi ne è l'antitesi, poiché, introducendo una causa di inammissibilità non prevista dalla legge, nega a ricorsi perfettamente legittimi la *chance* di essere presi in considerazione ed eventualmente accolti.

La passata pretesa della giurisprudenza di legittimità era limitata alla formulazione chiara, specifica, completa e precisa dei motivi di impugnazione.

Di seguito fu richiesta una precisa indicazione degli atti e verbali che contenevano i dati cui erano riferiti i motivi di contestazione.

La versione ancora più aggiornata pretende la trascrizione integrale degli atti all'interno del ricorso.

Serve sottolineare che questa causa di inammissibilità di conio giurisprudenziale non è in alcun modo giustificata dalla riforma dell'art. 606 c.p.p. operata dalla legge n. 46/2006. La novella riguardò infatti, per quanto qui interessa, solo il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, chiarendo che esso andava rilevato quando risultasse non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti processuali specificamente indicati nei motivi di gravame.

La riforma aveva una chiara funzione garantistica. In precedenza, infatti, al giudice di legittimità era precluso l'accesso ad atti processuali diversi dalla decisione impugnata il che gli impediva perfino di verificare se prove decisive fossero state ignorate nella fase di merito.

Il legislatore del 2006 considerò che la regolamentazione allora vigente limitasse in modo grave e ingiustificato il soddisfacimento di primarie esigenze di giustizia e concesse più ampi margini di rappresentazione al ricorrente attraverso, appunto, la facoltà

⁹ Una ricerca, condotta con la stessa metodologia riportata nella nota n. 6, ha permesso di accertare che, alla data del 15 giugno 2021, ben 5.622 decisioni contenevano la parola "autosufficienza". Anche in questo caso il primato dell'uso del termine spetta alla settima sezione, seguita dalla seconda.

di indicare specificamente gli atti processuali significativi per la dimostrazione del vizio di motivazione.

Tutto ci si poteva attendere tranne che l'apertura garantista della legge n. 46 fosse usata per scopi esattamente opposti, cioè come un grimaldello per estendere il principio dell'autosufficienza del ricorso a fattispecie che nulla avevano a che fare col vizio di motivazione. Eppure è esattamente ciò che è avvenuto.

Quel principio è stato infatti progressivamente esteso anche ai vizi *in procedendo* sebbene la norma che li regola, cioè l'art. 606 comma 1 lettera c) c.p.p., non fosse stata interessata dalla riforma del 2006. Per di più, l'estensione fu motivata anche sul presupposto che l'autosufficienza, in quanto richiesta dall'art. 360 n. 5 c.p.c., fosse diventata una sorta di principio generale dell'ordinamento che si estendeva dunque oltre i confini della giurisdizione civile. Non si diede alcun peso, ovviamente, al fatto che il suddetto art. 360 c.p.c. si riferisse ad un vizio motivazionale.

Tanto ciò è vero che autorevoli opinioni critiche verso questo modo di vedere si manifestarono all'interno della stessa Corte Suprema.

Così si espresse, ad esempio, un magistrato di quell'ufficio¹⁰:

«Si è già osservato che non si può invocare la nuova formulazione della lett. e) dell'art. 606 a proposito degli *errores in procedendo*, dato che essi appartengono al distinto caso della lett. c). Vi è stato però di fatto nella giurisprudenza penale un trascinamento della tematica dell'autosufficienza del ricorso su questo tipo di vizio, influenzato dalla giurisprudenza civile, che aveva come punto di riferimento l'art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., riferibile ad ogni vizio deducibile ex art. 360 [...]. Si tratta però [...] di una linea giurisprudenziale priva di base normativa».

Un'opinione altrettanto netta fu manifestata da Ernesto Lupo, presidente della Suprema Corte, in occasione di un incontro di formazione, focalizzato sugli epiloghi decisori del processo penale in Cassazione, avvenuto il 13 dicembre 2012¹¹:

«Quello di autosufficienza è un concetto che la giurisprudenza penale farebbe bene a non utilizzare».

Nessuno di questi auspici ha avuto un qualche seguito e l'autosufficienza continua a prosperare e trascinare ben oltre l'ambito del vizio di motivazione.

E così, secondo Cass. Pen., Sez. I, 51876/2019 e molte altre decisioni dello stesso tenore:

«L'impugnazione manca di **autosufficienza**, e non può essere scrutinata per tale assorbente ragione. Nel denunciare il vizio di travisamento della prova in ordine alla circostanza della previa conoscenza del provvedimento cui ottemperare, il ricorrente non si avvede che era suo onere far risultare la relativa circostanza mediante modalità idonee, quali l'integrale riproduzione in ricorso, o l'allegazione in copia, degli atti implicati nella censura, ovvero,

¹⁰ G. Conti, L'autosufficienza del ricorso nel giudizio penale in cassazione, 2012, consultabile a questo [link](#).

¹¹ Il report è consultabile a questo [link](#).

quanto meno, l'individuazione precisa di essi nel fascicolo processuale di merito, in modo da non costringere la Corte di cassazione alla lettura indiscriminata del fascicolo stesso e ad una ricerca "al buio".

Era lecito attendersi che qualcosa potesse cambiare dopo l'introduzione, dovuta all'art. 7, comma 1, D.lgs. 11/2018, dell'art. 165-bis tra le disposizioni di attuazione del codice di rito il cui secondo comma dispone testualmente che

«Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione».

Sembrirebbe una disposizione di piana comprensione: se il ricorrente per cassazione deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e indica a tal fine specifici atti del processo, la cancelleria del giudice la cui decisione è impugnata è tenuta a verificare se tra gli atti trasmessi alla Suprema Corte vi siano quelli indicati dal ricorrente medesimo; ove ne accerti la mancanza, è tenuta a reperirli e inserirli in un fascicolo da allegare al ricorso; se gli atti in questione mancassero, la cancelleria deve attestare la circostanza.

In altri termini: il ricorrente indica gli atti, la cancelleria li procura e li trasmette.

Non è così per la Corte di Cassazione.

Si legge infatti in Cass. Pen., Sez. II, 21801/2021, che

«Quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova, il **principio della "autosufficienza del ricorso"** costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché **è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi** (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso».

Lo stesso principio è ribadito da Cass. Pen., Sez. IV, 21576/2021, secondo la quale

«Sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro **integrale trascrizione o allegazione**».

Infine, e in questo caso previo un confronto con il citato art. 165-bis, Cass. Pen., Sez. VII, 1122/2020, precisa che

«Quando viene infatti invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché **è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione**

dell'integrale contenuto degli atti medesimi, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto. Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen., che prevede che copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice" è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che, nel caso in cui tali atti siano mancanti, ne sia fatta attestazione. **Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. È così sempre necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria [...]. Ciò non è stato fatto dal ricorrente, né alla Corte può essere demandata la ricerca e l'interpretazione della prova dichiarativa così evocata, ovvero – per altro verso – l'allegazione in blocco della trascrizione degli atti processuali, postulandone la lettura da parte della Suprema Corte».**

Serve precisare che nel caso di specie il ricorso era fondato su un unico motivo con cui erano dedotti congiuntamente i vizi di violazione di legge e di travisamento di una singola prova dichiarativa, più precisamente la deposizione di una teste.

Dalla motivazione della sentenza citata si ricava inoltre che il ricorrente aveva riportato nell'atto di impugnazione lo stralcio della deposizione che riteneva significativo ai fini della dimostrazione del travisamento.

Non pare proprio che la cancelleria interessata dovesse compiere alcuna attività identificativa riguardo all'atto cui il ricorso era riferito, nessuna incertezza essendo possibile al riguardo.

Ciò nondimeno, è stato ugualmente attivato il meccanismo di trasmissione alla settima sezione e il collegio *ad quem*, anziché restituire gli atti al presidente della Corte, ha ravvisato l'inammissibilità rimproverando al ricorrente di non avere indicato specificamente alla cancelleria l'atto da allegare al ricorso o, in alternativa, di non averne trascritto integralmente il contenuto nel ricorso stesso.

Alla Corte non si può chiedere infatti di cercare e interpretare essa stessa la prova evocata né si può immaginare di cavarsi d'impaccio allegando tutti gli atti processuali e pretendendone la lettura.

2.2.3. La manifesta infondatezza¹².

La consistenza numerica dei casi in cui viene in rilievo questa causa speciale di inammissibilità dimostra senza bisogno di ulteriori conferme la sua importanza nevralgica per gli scopi di questo scritto.

La stessa Corte Suprema ha avvertito la delicatezza dell'istituto e la necessità di definirne i contorni nel modo più accurato possibile.

Un consistente sforzo in questa direzione è stato compiuto da Cass. Pen., Sez. II, 9486/2018.

Dalla motivazione di questa decisione risulta un'acuta consapevolezza dei gravi riflessi generati da vaghezze interpretative:

«L'opzione per la declaratoria di infondatezza o manifesta infondatezza dei motivi [...] può [...] assumere estrema rilevanza. Essa risulta particolarmente delicata anche in considerazione delle sue possibili implicazioni quanto al rispetto dei principi del processo equo, della presunzione d'innocenza ed, in definitiva, della certezza del diritto, garantiti dall'art. 6, §§ 1 e 2, della Convenzione EDU, ma anche dagli artt. 25, 27 e 111 della Costituzione, che sarebbe astrattamente possibile ritenere violati da un sistema nel quale l'estinzione di un reato per prescrizione dipenda non soltanto dal decorso del tempo e dal susseguirsi degli eventi che possono sospenderla od interromperla, ma anche da una valutazione del giudice sulla fondatezza dei mezzi di ricorso, in ipotesi arbitraria, se non ancorata a parametri certi e predefiniti. Per tali ragioni, ritiene il collegio che devono essere compiutamente individuati i parametri ai quali il giudice di legittimità deve attenersi ai fini della relativa valutazione».

Riconosciuta questa necessità, richiamata a conferma la risalente decisione 21/1995 delle Sezioni unite penali che avvertiva come

«Il discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile»

e sottolineato ulteriormente che l'inammissibilità per manifesta infondatezza preclude il proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p., l'estensore ha proceduto al riepilogo degli elementi capaci di guidare il giudice di legittimità nel difficile compito.

Esaurita la ricognizione, ha formulato le conclusioni che ne ha tratto, in questi termini:

«Ciò premesso, ritiene il collegio che il giudice di legittimità, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, non sia chiamato ad una delibazione del tutto discrezionale (e quindi arbitraria) quanto alla infondatezza (mera o manifesta) dei motivi, ma sia tenuto a valutare tale ultima connotazione della rilevata infondatezza, valorizzando:

¹² Il 16 giugno 2021 si è fatta una ricerca nella banca dati ItalgIure, secondo le modalità descritte nella nota n. 6, utilizzando come chiave di ricerca l'espressione "manifestamente infondato". Si è constatato che essa è stata utilizzata in 84.055 decisioni. Il primato è detenuto dalla settima sezione (39.509 decisioni), seguita dalla seconda (12.707 decisioni).

A) con riferimento ai motivi che deducano inosservanza od erronea applicazione di leggi, la circostanza che essi risultino, o meno, caratterizzati da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso. Ciò accade, ad esempio, nei casi in cui:

- si invochi una norma inesistente nell'ordinamento
- si pretenda di disconoscere l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge;
- si riproponga una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi;

B) con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione [se consentiti e dotati della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p.: in difetto, opererebbe una diversa e tassativa causa d'inammissibilità del ricorso], valorizzando la circostanza che essi muovano, o meno, sul fatto, sullo svolgimento del processo o sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali. Ciò accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale».

È certamente lodevole l'impegno del collegio decidente e sono meritori gli scopi che lo hanno guidato.

Se tuttavia si pone attenzione alle considerazioni riferite ai vizi di motivazione, non può sfuggire che i criteri valutativi presentati come adeguati non pongono affatto rimedio alla genericità della formula legislativa e mantengono intatta la libertà interpretativa del giudice.

Si sostiene anzitutto che sono manifestamente infondate le «censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali».

Per definire ciò che è manifesto bisogna quindi ricorrere a qualcos'altro che è pure manifesto ma si continua a non dire cosa occorre perché una proposizione sia così universalmente chiara da meritare l'aggettivazione di cui si parla.

Si aggiunge che è manifestamente infondata l'attribuzione ad una motivazione di un «contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale».

Si dovrebbe tuttavia convenire che, se è agevole constatare questa condizione nei casi di difformità letterale, lo è assai meno per le difformità logiche e critiche.

Non si vuole certo sostenere né l'illegittimità né la possibile utilità di questi criteri.

Si desidera, assai più limitatamente, mettere in chiaro che nessuno, e la Cassazione non fa eccezione, può misurare concetti non misurabili e poi pretendere di averli davvero misurati.

L'estensore della decisione ha proposto un criterio e lo ha fatto perché un criterio occorreva. Ha solo trascurato di aggiungere che ha proposto una misura soggettiva, un suo personale modo di vedere le cose, una sua particolare visione di ciò che è chiaro.

Che le cose stiano in questi termini lo si ricava dal florilegio di definizioni della manifesta infondatezza proposto a ritmo incessante dalla giurisprudenza di legittimità. Seguono alcuni esempi.

In Cass. Pen., Sez. VII, 23198/2021, si legge un passaggio del genere:

«Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla confermata durata delle pene accessorie in misura fissa non aderendo così all'orientamento giurisprudenziale che indica come le stesse debbano essere commisurate ai sensi dell'art. 37 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 - Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputata è manifestamente infondato considerando come il citato orientamento giurisprudenziale fosse minoritario».

La manifesta infondatezza viene fatta coincidere in questo caso nell'utilizzo a fondamento del vizio denunciato di un indirizzo minoritario.

Cass. Pen., Sez. VII, 22579/2021, si esprime così:

«Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi [...] manifestamente infondati, essendo stato il diniego della sostituzione della pena detentiva congruamente motivato dai giudici territoriali».

Qui la manifesta infondatezza è associata a un giudizio di congruità del provvedimento impugnato ma nessuno saprà mai sulla base di quali valutazioni quel giudizio è stato formulato.

Cass. Pen., Sez. VII, 19237/2021, attesta che

«Il ricorso [...] è **manifestamente** infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca **appropriata** motivazione, dovendo la stessa essere letta unitamente a quella emessa dal Tribunale, trattandosi di una c.d. "doppia conforme" di condanna, basata su definite e **significative** acquisizioni probatorie ed **immune** da vizi logico-giuridici».

È un ottimo esempio di quella circolarità inesplicita cui si è accennato in precedenza.

La **manifesta** infondatezza deriva dall'**appropriata** motivazione del provvedimento impugnato, tale perché fondata su acquisizioni probatorie **significative** e quindi **immune** da vizi eppure in nessuno dei passaggi di questa filiera argomentativa il decisore di ultima istanza offre un qualsiasi elemento che spieghi perché le prove sono significative e perché la motivazione è appropriata.

Un atto di fede, niente di più.

2.2.4. Nei dintorni dell'inammissibilità: l'infondatezza "ai limiti dell'inammissibilità".

Se si volesse usare un'immagine letteraria, la giurisprudenza di legittimità è come «il giardino dei sentieri che si biforcano»¹³.

Si segue un percorso e si è continuamente distratti da piccoli e grandi sentieri che conducono verso mete non previste.

Uno di questi sentieri ha condotto chi scrive a Cass. Pen., Sez. VI, 22102/2021 e ad un suo passaggio motivazionale in cui si afferma che

«Anche il secondo motivo è **infondato, ai limiti dell'inammissibilità**, nella misura in cui ripropone censure di merito, già formulate in appello e disattese in sentenza con motivazione lineare e congrua, con la quale il ricorso non si confronta».

Si è pensato inizialmente che l'espressione «ai limiti dell'inammissibilità» fosse una sorta di *unicum* ma la consueta ricerca su Italgire ha dimostrato che non è così e che in realtà altre decisioni la usano in modo identico o simile.

Questa constatazione non diminuisce tuttavia la sorpresa che è peraltro alimentata da alcune condizioni di partenza: un motivo di ricorso o è ammissibile o è inammissibile, non esiste alcuna terra di nessuno in cui collocare un terzo genere che lambisce i due ambiti senza appartenere ad alcuno dei due; l'assenza di confronto con la motivazione della decisione impugnata è ordinariamente sanzionata con l'inammissibilità.

Ciò nonostante, l'espressione è usata e si risolve in se stessa poiché i motivi ai limiti dell'inammissibilità sono considerati infondati, non inammissibili.

Chi scrive non è in grado di spiegare questo enigma e si limita quindi a considerarlo come un *souvenir* proveniente da terre lontane e inesplorate e quindi misteriose.

3. Le voci della dottrina.

Da tempo l'inammissibilità e l'uso che ne fa la Suprema Corte sono oggetto di studio da parte di organismi di rappresentanza professionale e autorevoli studiosi.

Nel 2017, a cura dell'Osservatorio Cassazione dell'Unione delle camere penali italiane, fu organizzato un convegno intitolato provocatoriamente «Inammissibilità: sanzione o deflazione?»¹⁴.

Le opinioni dei relatori furono manifestate con insolita nettezza e costituiscono un'ottima sintesi del più ampio dibattito critico sulla configurazione contemporanea del diritto vivente come voluta dalla giurisprudenza di legittimità.

¹³ Questo titolo denomina una delle due parti – l'altra è "Artifici" – della raccolta di racconti "Finzioni" scritti da Jorge Luis Borges tra il 1935 e il 1944. Tra le molte edizioni italiane delle *Finzioni*, si segnala quella di Einaudi del 2014, con la traduzione di Franco Lucentini.

¹⁴ Gli atti del convegno sono stati pubblicati nel 2018 da Giuffrè Editore e si possono reperire a questo [link](#).

Così, tra gli altri, Giorgio Spangher:

«Il fascino del diritto sta nell'interpretazione, nella sua capacità evolutiva, nella attitudine a colmare i vuoti interpretativi, che si annidano nello spazio bianco tra una riga e un'altra dei vari articoli delle leggi e tra le varie norme. **Ma ci sono limiti connessi al rispetto della legalità che non possono essere superati.** Bisogna stare attenti a non pregiudicare il rapporto tra sovranità popolare, legge, subordinazione alla legge, funzione nomofilattica. Naturalmente oltre agli spazi interpretativi, ci sono anche elementi che per la loro duttilità si rendono facili alla manipolazione. Così **la giurisprudenza, sulla scorta di valori e di supposti principi, ridisegna alcune situazioni invalidanti, derubricandone la caratura; individua attività e oneri a carico delle parti, costruiti sulla scorta della funzione del processo; amplia le situazioni che impediscono, precludono o limitano l'attività delle parti.** Si tratta di flussi che, muovendosi in due direzioni, hanno lo scopo di "contenere" negli spazi d'una interpretazione riduttiva, per un verso, ed espansiva, per un altro, l'attività, soprattutto della difesa, comprimendo le occasioni di critica alle decisioni. Come nella logica autoritaria, il giudice si fa garante della regolarità del processo non secondo il codice, ma secondo il fine che ritiene che il processo debba svolgere. Spesso non si tratta di regole generali; a volte le varie situazioni sono piegate al "merito" della singola vicenda processuale».

E Paolo Ferrua:

«Si assiste oggi ad un netto mutamento di rapporti tra il **diritto vigente**, prodotto dal legislatore, e il **diritto vivente**, espresso dalla giurisprudenza. Il diritto vivente, che dovrebbe essere il prodotto, la derivazione, razionalmente argomentata, del diritto vigente, si sta progressivamente emancipando dalla sua matrice. Anzi, quasi si assiste a un'inversione del fisiologico rapporto tra le due sfere, nel senso che **è il diritto vigente ad inseguire quello vivente, assumendo a modello e traducendo in legge indirizzi giurisprudenziali di natura più o meno "creativa"**. Si direbbe che, consapevole della sua inettitudine, il legislatore attenda dai giudici, e in particolare dalla Cassazione, l'anticipazione in sede interpretativa delle linee di riforma che poi provvederà a tradurre in legge; e accade, talvolta, che neppure riesca a svolgere degnamente questa semplice opera di riscrittura».

E Oliviero Mazza:

«La Corte assediata dal sovraccarico di lavoro che grava sui suoi magistrati ha deciso di porre in essere forme di autodifesa, probabilmente sproporzionate rispetto alla reale consistenza della minaccia e comunque **calibrate sostanzialmente su un unico possibile rimedio rappresentato dall'inasprimento dei filtri volti alla deflazione dei ricorsi.** La pur evocativa metafora della Corte che tenta di togliere l'assedio, riducendo le forze degli assediati e rendendo più difficile l'accesso alla "fortezza", non chiarisce fino in fondo le imponenti dimensioni del fenomeno che finisce per abbracciare circa il 60% delle impugnazioni. Se la Cassazione volesse solo alleggerire l'assedio, probabilmente le declaratorie d'inammissibilità sarebbero contenute in numeri meno impressionanti. A ben vedere, l'inammissibilità viene oggi impiegata su larga scala dalla Corte nella consapevolezza che non si tratta solo di un'arma impropria di legittima difesa, di tutela della propria efficienza operativa, ma rappresenta altresì una categoria dalle illimitate potenzialità nello scongiurare l'abuso, vero o presunto che sia, delle impugnazioni a fini prescizionali. In particolare, l'inammissibilità dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. anche all'esito della discussione in udienza pubblica. Appare così evidente l'utilizzo teleologicamente orientato di un'arma fin troppo affilata che consente alla Corte suprema una piena discrezionalità nell'individuare ex post lo

sfuggente discriminazione fra rigetto e inammissibilità, fra infondatezza e manifesta infondatezza, nello spostare, di volta in volta, quella sottile linea che separa il proscioglimento dalla conferma della condanna, pur in presenza della ormai maturata prescrizione del reato».

E Lorenzo Zilletti:

«Il **sospetto di una geometria variabile, per l'inammissibilità dei ricorsi**, non agita soltanto le trincee avvoconesche. Perplessità più o meno marcate si levano anche dal coté giudiziario. Lasciamo spazio a queste voci. Sulle pagine di una storica rivista, promossa dalla corrente Magistratura Democratica, la *connection* tra manifesta infondatezza e prescrizione è registrata da Alberto Macchia. L'ex consigliere della Corte suprema, oggi assistente di studio alla Consulta, dopo aver premesso che "negli ultimi anni, ad una sempre più asmatica gestione dei processi, ha ineluttabilmente finito per corrispondere la mannaia del tempo, con l'ovvio epilogo di una vanificazione di procedimenti, in alcuni casi anche a forte impatto emotivo", rileva schiettamente come "la Cassazione ha tentato qualche **rimedio, attrezzando** 'filtri' più o meno funzionali, che hanno finito per innalzare sensibilmente la 'soglia' della 'manifesta infondatezza', rendendo quel **parametro** di apprezzamento dei ricorsi **sempre più evanescente** e tale da atteggiarsi come una sorta di inesperto **potere di destinazione**".».

Opinioni che si possono condividere oppure no ma cui certo non fa difetto il pregio della chiarezza.

4. Un monito dall'Europa: la sentenza Felloni c. Italia.

Il 6 febbraio 2020 la prima sezione della Corte EDU, definendo con sentenza¹⁵ il ricorso n. 44221/14 depositato dal Sig. Enrico Felloni, ha messo a fuoco un principio di elevata pertinenza all'oggetto di questo scritto.

I giudici di Strasburgo hanno fatto discendere la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, dalla condotta tenuta dalla Corte di Cassazione nell'esame del ricorso presentato dal Sig. Felloni il quale aveva lamentato la mancata concessione in suo danno delle circostanze attenuanti generiche sulla base di un'applicazione retroattiva della l. n. 125/2008.

In effetti, il suo ricorso era stato assegnato alla settima sezione penale e dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza con l'ordinanza 1364/2014.

La Corte EDU ha anzitutto ricordato che

«Sebbene **i giudici** non possono essere tenuti a motivare il rigetto di ogni argomentazione addotta da una parte [...], essi **non sono** tuttavia **dispensati dal dover esaminare debitamente i principali motivi di ricorso** che quest'ultima deduce e dal rispondervi [...]. **Se, per di più, questi motivi attengono "ai diritti e alle libertà"** garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli –

¹⁵ La sentenza Felloni c. Italia è reperibile sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia a questo [link](#). Si segnala inoltre l'apprezzabile commento di A. Tarallo, *La CEDU interviene sulla falcidia dell'inammissibilità dei ricorsi per cassazione: nota alla sentenza Felloni contro Italia*, in *Archivio Penale*, 2020, n. 1, consultabile a questo [link](#), al quale si rinvia anche per la descrizione della vicenda sottostante al ricorso e delle violazioni della CEDU dedotte dal ricorrente.

come il principio di non retroattività delle leggi penali più severe – i **giudici nazionali sono tenuti ad esaminarli con particolare cura e rigore [...]**».

Ha poi precisato conclusivamente che:

«Nel respingere un ricorso, la giurisdizione d'appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata [...]. Tuttavia, **il concetto di processo equo richiede che una giurisdizione che abbia dato solo una breve motivazione alla sua decisione, incorporando le motivazioni fornite da una giurisdizione di grado inferiore o in altro modo, abbia effettivamente esaminato le questioni essenziali che le sono state sottoposte [...]**. Nel caso di specie, occorre rilevare che la Corte di cassazione non ha in alcun modo risposto al motivo di ricorso del ricorrente relativo alla presunta applicazione retroattiva della legge n. 125 del 2008 al suo caso e al rifiuto dei giudici di merito di concedergli il beneficio delle circostanze attenuanti. La Corte osserva che la Suprema Corte si è limitata a dichiarare inammissibili tutti i motivi di ricorso adottati dal ricorrente in quanto erano volti a rimettere in discussione la versione dei fatti adottata dai giudici di merito. Tuttavia, la Corte non è convinta che la questione sollevata dal ricorrente nel suo motivo di ricorso n. 6 (paragrafo 11 *supra*) riguardasse una questione di fatto non rientrante nella competenza della Suprema Corte. Inoltre, nota che la decisione della Corte di cassazione non contiene alcun riferimento alla pena inflitta al ricorrente e, in particolare, alla legge applicabile in materia di circostanze attenuanti, che avrebbe consentito di rispondere, anche se solo indirettamente, alle doglianze dell'interessato circa la gravità della sanzione. Infine, poiché la questione controversa è stata sollevata per la prima volta dinanzi alla Corte Suprema, non si può ritenere che quest'ultima abbia incorporato i motivi adottati dalla giurisdizione di grado inferiore per dare fondamento alla sua decisione in modo compatibile con le esigenze dell'articolo 6 § 1 della Convenzione [...]. La Corte ritiene che la questione della presunta applicazione retroattiva della legislazione in materia di circostanze attenuanti fosse uno dei principali motivi di ricorso adottati dal ricorrente e richiedesse pertanto una risposta specifica ed esplicita. In conclusione, **la Corte ritiene che il ricorrente non abbia beneficiato di un procedimento che gli garantisse un esame effettivo delle sue argomentazioni o una risposta che gli permettesse di comprendere le ragioni del loro rigetto**. Ne consegue che la Corte di cassazione è venuta meno al suo obbligo di motivare le sue decisioni relative dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Di conseguenza, vi è stata violazione di questa disposizione».

Parole e concetti chiarissimi che non meritano di essere sciupati da un qualunque commento.

5. Considerazioni finali.

Si volevano capire le ragioni del dilagante ricorso all'inammissibilità nella fase di legittimità del giudizio penale.

Sono state in realtà acquisite solo alcune evidenze indirette.

È emerso che nel corso del tempo la Corte Suprema ha reso sempre più arduo per chi ricorre raggiungere la soglia oltre la quale è reso possibile all'impugnazione produrre in ipotesi un risultato favorevole e che le crescenti difficoltà si sono riverberate sui ricorsi delle parti private (e in primo luogo degli imputati) molto più che su quelli della parte pubblica.

Si è verificato che questa tendenza è stata alimentata da indirizzi interpretativi che hanno comportato una progressivamente crescente latitudine applicativa della manifesta infondatezza e che ad essa si sono aggiunti altri *trend* volti ad ampliare gli oneri dimostrativi posti a carico dei ricorrenti.

È stata constatata la creazione di ulteriori oneri attribuibili esclusivamente non alla volontà del legislatore ma a quella del giudice.

Si è notato che le sezioni ordinarie partecipano sempre di più alla produzione e al consolidamento di questi risultati complessivi.

Si è rilevato che le ragioni giustificative di queste prassi sono spesso fragili o addirittura impalpabili e all'insegna di disarmanti formule tautologiche.

E si è osservato infine che sulle questioni oggetto di questo scritto non si sono manifestate posizioni interne dissonanti o comunque riflessive (fatta eccezione per riflessioni individuali ed isolate), sicché le voci critiche sono pressoché per intero esterne alla giurisdizione di legittimità e attribuibili in massima parte a studiosi o organismi di rappresentanza professionale.

Tutto questo è emerso con sufficiente oggettività.

Nient'altro può essere aggiunto che non sia opinabile.

Si conclude quindi con una semplice opinione: se la legittimità dei giudizi penali si sostanzia in primo luogo nel rispetto delle libertà e dei diritti umani essenziali, il nostro giudice di legittimità sta fallendo il suo compito, allontanandosi così tanto dall'essere umano che gli chiede chiarezza e certezze da non riuscire più a comprenderlo.

Riflessione

— **Intelligenza artificiale e diritto**

Perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto.

Recensione del volume di Amedeo Santosuosso

Artificial intelligence and law

The reason why AI is a great opportunity for law. Review of Amedeo Santosuosso's book

di Elisabetta Pino

«Non vi è niente di artificiale nell'intelligenza artificiale». Così esordisce Amedeo Santosuosso nel suo libro "[Intelligenza artificiale e diritto](#)", edito da Mondadori (2020).

L'Autore da anni concentra i suoi interessi professionali e scientifici sull'innovazione: è infatti Professore di Diritto, scienza e nuove tecnologie presso l'Università di Giurisprudenza di Pavia, dove è anche Presidente del Centro di Ricerca Interdipartimentale *European Centre for Law, Science and New Technologies* - ECLT, è altresì Responsabile per l'innovazione tecnologica della Corte di Appello di Milano, e membro della Commissione mondiale dell'UNESCO sull'etica della conoscenza scientifica e tecnologica, dove si occupa attualmente proprio di intelligenza artificiale.

Conscio della complessità della materia ma anche della sua strategica importanza, l'Autore fornisce preliminarmente al lettore una mappa che lo agevoli ad orientarsi facilmente nel mondo dell'IA, accompagnandolo con uno stile lineare e semplice, e mai artificioso, che incentiva anche il profano alla comprensione. Al contempo, però, attraverso l'inserimento di numerosi interrogativi e questioni controverse, meritevoli di attenzione sul piano etico e giuridico, fornisce nuovi spunti di riflessione anche al lettore più addentro a queste tematiche.

Riferendosi a definizioni di scienziati e filosofi come Norvig e Russell, il prof. Santosuosso mette bene in chiaro come «il tema unificante dell'IA è l'idea di un agente intelligente [...] che implementa una funzione che mette in corrispondenza sequenze percettive e azioni».

L'Autore si preoccupa inoltre di porre in evidenza, sin dall'esordio del libro, che l'origine dell'IA, per quanto possa sembrare lontana dall'essere umano, derivi proprio dall'uomo e dalla sua visione: «l'IA è ispirata da persone, è creata da persone, e cosa più importante, incide sulle persone». È quanto afferma la scienziata americana Fei Fei Li, co-direttrice dello Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, frequentemente citata dal nostro Autore. Tale ispirazione dell'IA all'uomo, tuttavia, incontra anche i medesimi limiti che si hanno nella conoscenza dell'uomo, in particolare per quanto riguarda la conoscenza della complessità e del funzionamento del cervello umano, in specie l'insieme delle sue capacità cognitive.

L'Autore passa, quindi, ad indagare la relazione tra l'IA e il diritto sotto due profili: la regolamentazione dell'IA attraverso la previsione di regole giuridiche, e l'attitudine dell'IA ad influire sulla gestione del diritto.

Per quanto attiene al primo profilo, l'Autore non manca di far presente l'orientamento, ormai prevalente, di introdurre delle regole per l'IA, ma non nasconde la complessità di tale operazione. Cosa bisogna regolare? Quali regole adottare?

Numerosi interventi in merito sono stati intrapresi a livello europeo e internazionale. Il Prof. Santosuosso sottolinea come nel 2019 la stessa UE abbia elaborato delle *Linee guida etiche per un'intelligenza artificiale affidabile*¹, che fondano l'affidabilità dell'IA non solo su una base tecnico-giuridica, cioè vincolata da leggi e regolamenti, ma anche su una base etica, ossia conforme a principi e valori radicati nei diritti fondamentali.

Muovendosi verso il secondo profilo, l'Autore riporta un timore sempre più diffuso tra i professionisti del diritto: quello che, all'avanzare della tecnologia, essi vengano sostituiti da macchine intelligenti, in considerazione non solo della notevole velocità con cui queste elaborano e analizzano ingenti quantità e volumi di dati (*big data*), ma anche della loro rapidità nel fornire risposte attraverso l'utilizzo di sistemi di *machine learning*, sistemi grazie ai quali sembrerebbero superabili alcune limitazioni cognitive dell'uomo che, di fronte all'analisi di dati, può essere sopraffatto da pregiudizi (*bias*), come la tendenza a dare smisurata importanza alle prime informazioni ricevute (*anchoring*), o la tendenza a sopravvalutare solo gli elementi che confermano un'idea e non quelli che la contraddicono (*confirmation bias*).

Contribuisce ad incrementare il timore dei professionisti la capacità di predizione delle decisioni, una funzione già testata nel 2016 sulle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, e nel 2017 sulle decisioni della Corte suprema Federale degli USA². Questi

¹ Il testo (anche in italiano) delle linee guida può essere consultato [a questo indirizzo](#).

² N. Aletras, D. Tsarapatsanis, D. Preotjuc-Pietro, V. Lamos, *Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective*, 24 ottobre 2016; D.M. Katz, *A general approach for predicting the behavior of the Supreme Court of the United States*, in *Plos ONE*, 12 aprile 2017.

studi riportati dall'Autore rivelano risultati di grande successo in termini di accuratezza della macchina nel prevedere le potenziali decisioni delle Corti.

L'utilizzo di un affidabile sistema di predizione dell'IA inciderebbe, in realtà, sull'intero sistema giudiziario. Tuttavia, secondo l'Autore, bisognerebbe mutare la *forma mentis* dei giudici e «riuscire a cambiare l'idea che le tecnologie servano a supportare le procedure cartacee mentre esse in realtà servono a innovare radicalmente i processi». L'analisi dei *big data*, infatti, oltre all'esame di grandi quantità di dati, potrebbe consentire la scoperta di correlazioni nascoste e di nuove informazioni.

Nonostante il processo predittivo basato sull'IA possa risultare accurato e affidabile, l'Autore non nega tuttavia l'esistenza di *bias*, tra cui la possibile incomprendibilità o inspiegabilità per la mente umana dei risultati elaborati dalla macchina. Infatti, la macchina non segue un *rule-based decision making*, cioè un processo decisionale basato su regole chiaramente definite, bensì un processo decisionale basato su dati, che l'Autore definisce *data-driven decision making*. Trattasi di un sistema in cui la decisione viene presa dalla macchina in base a ciò che emerge da algoritmi di apprendimento automatico (*machine learning*), basato su un metodo inverso a quello tradizionalmente usato dagli umani, metodo che parte dai dati osservabili in concreto per ricostruire un modello generale. I risultati prodotti si basano sulle esperienze e sulle regolarità statistiche acquisite tramite algoritmi di *machine learning*, risultati che, per quanto accurati, potrebbero non corrispondere alla ragionevolezza umana. Data, infine, la difficoltà a spiegare ogni passaggio decisionale, l'uso dell'IA sembrerebbe incompatibile con l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie.

D'altro canto, il prof. Santosuosso opportunamente rileva che già oggi numerose sono le critiche rivolte alle motivazioni giudiziarie elaborate dal "giudice-uomo": si rimprovera, per un verso, che siano superflue per cause di poco valore per le quali si prevedono motivazioni stereotipate e, per altro verso, che siano troppo spesso estremamente semplicistiche e riduttive rispetto al reale lavoro logico che guida il giudice. Ad ogni modo, non sarebbe opportuno, secondo l'Autore, escludere del tutto l'IA dai processi decisionali, dal momento che proprio grazie ad essi «l'invisibile che viene reso visibile», in virtù della loro capacità di mettere in luce elementi che l'essere umano non prenderebbe in considerazione per dimenticanza o per *bias* cognitivi. Un sistema di IA riuscirebbe, dunque, a far emergere e correlare dati che l'uomo non riuscirebbe a vedere, anche se sotto i suoi occhi.

Una delle tematiche di maggiore rilevanza trattate dall'Autore è il dibattito internazionale sullo *status* legale dei robot e dell'IA in generale: la lente di ingrandimento dell'Autore è posta, in particolare, sullo "scandalo" provocato nel 2017 da una risoluzione del Parlamento europeo con cui si attribuì ai robot lo «*status* di persone elettroniche»³, capaci di prendere decisioni autonome e di interagire liberamente con terzi, e quindi responsabili dei danni eventualmente provocati.

³ Cfr. Parlamento europeo, *Risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL))*, 18 luglio 2017, punto 59, lett. f).

L'Autore riporta le immediate critiche a questa proposta e, in particolar modo, quelle del Comitato economico e sociale europeo (CESE) che parlò in proposito di «un rischio inaccettabile di azzardo morale» e di un «rischio di abuso»⁴. Secondo ulteriori critiche che trasferirono la questione sul campo penale, la personalità degli enti societari sarebbe ancor più evidenziata dal fatto che essi non agiscono in modo autonomo, in quanto gestiti e condotti comunque da persone fisiche che rispondono penalmente in ultima istanza.

In conclusione, come evidente, sebbene l'Autore tratti una molteplicità di argomenti eterogenei, essi sono mirati a presentare nell'epilogo del libro un nuovo campo di ricerca, quello del **diritto molecolare**: il diritto è frammentato, è un insieme di molecole giuridiche con la capacità di aggregarsi e disaggregarsi. L'Autore smentisce la visione negativa che potrebbe derivare dalla frammentazione, che non è sintomo di incoerenza e incertezza, bensì è lo strumento attraverso il quale il diritto diventa dinamico in quanto capace, per un verso, di legarsi ad altri sistemi ed essere dunque «inter-operativo» e, per altro verso, di essere limitato nella sua capacità aggregatrice da una «funzione immunitaria» che garantisce ragionevolezza e logicità alle aggregazioni. È una nuova prospettiva di diritto che, seppur frammentato, resta riconoscibile. Ed è qui che l'Autore inserisce l'intelligenza artificiale, strumento essenziale per costruire nuove regole di compatibilità del diritto.

Il Prof. Santosuosso illustra ai suoi lettori ogni argomento in modo schietto ed equilibrato. Di fronte alla complessità e all'estrema innovazione della materia trattata, riconosce e comprende, infatti, la visione scettica e timorosa di molti, senza porsi in netta contraddizione con essa. Il metodo di scrittura è estremamente imparziale: l'Autore non nasconde le preoccupazioni e i rischi derivanti dall'applicazione di questa nuova forma di tecnologia e, al contempo, si preoccupa di chiarire non solo quali siano i suoi vantaggi, ma anche quali possano essere le soluzioni alle incertezze. La comprensività e la ragionevolezza costituiscono un approccio prudente che l'Autore sembra suggerire alla materia: un approccio realistico e intermedio tra assoluta utopia ed estremo scetticismo.

⁴ Cfr. *Parere del Comitato economico e sociale europeo su «L'intelligenza artificiale – Le ricadute dell'intelligenza artificiale sul mercato unico (digitale), sulla produzione, sul consumo, sull'occupazione e sulla società» (parere d'iniziativa)*, 31 agosto 2017, punto 3.33.

Storia

— I dimenticati – 3: Al'bert e quelli come lui

The forgotten ones – 3: Al'bert and the ones like him

di *Serena Nolano*

I dimenticati è una raccolta di racconti pubblicata dall'autore nel 2016. Dopo aver apportato alcune modifiche, nel 2020 Nolano ha deciso di rendere disponibili i racconti sul web, pubblicandoli separatamente, per donare al lettore e al protagonista di ciascuna storia uno spazio unico, intimo e privato. Ma vi è un filo conduttore che lega i tre racconti della raccolta. Sono infatti fedelmente ispirati alle storie vere di alcuni uomini che stanno attualmente scontando l'ergastolo in Russia.

L'istituto penitenziario descritto, denominato ИК-56 "Чёрный беркут" (IK-56 "Aquila nera")¹, situato nel remoto paesino di Loz'vinskij, è stato definitivamente chiuso nel 2019, a seguito delle denunce degli stessi detenuti presentate alla Corte europea dei diritti dell'uomo in merito alle loro condizioni di detenzione. Tra il 2017 e il 2018 sono stati dunque trasferiti in un nuovo istituto, più conforme alle linee guida occidentali².

In ogni caso, le carceri russe sono appositamente edificate in luoghi remoti e difficilmente accessibili, lontano dagli occhi degli uomini liberi. È un contesto dove la rieducazione del condannato non è concepita, il contatto con il mondo esterno è pressoché assente e lo stesso clima siberiano trasmette freddezza e rigidità.

Tuttavia, i racconti de *I dimenticati* non intendono focalizzarsi solo su singoli individui o specifiche realtà, ma anche su temi e questioni universali che vengono richiamati in ogni contesto penitenziario: l'umanità e l'umanizzazione della persona detenuta.

¹ Il giornalista italiano Mark Franchetti ha realizzato nel 2013 un documentario intitolato [The Condemned](#), girato nel carcere IK-56; è grazie a questo documentario e alla corrispondenza epistolare tra Nolano e alcuni di quei detenuti che sono nati i racconti de *I dimenticati*.

² È possibile leggere una sintesi della storia dell'istituto, in lingua russa, [al presente link](#).

Il terzo racconto è intitolato Al'bert e quelli come lui. Al'bert è uno di quei detenuti russi che, dopo il 1996, hanno visto commutare la loro pena di morte in ergastolo. Può vivere in comunità e svolgere piccoli lavori, ma fa parte degli emarginati, il gruppo dei detenuti colpevoli di pedofilia, stupro e uccisione di donne e bambini. Eppure una lettera inaspettata da parte di una donna sconosciuta contribuirà a cambiare per sempre la sua vita e il suo modo di vivere la sua carcerazione, il suo reato e il suo futuro.

1

In inverno faceva molto freddo, la neve copriva ogni cosa e le temperature arrivavano anche a 40 gradi sotto zero. Spesso il vento gelido si alzava con forza e bisognava coprirsi con tutto ciò che si aveva, in quel piccolo villaggio in mezzo alla foresta. Erano quelli i momenti in cui Al'bert era quasi felice di far parte degli *emarginati*, così poteva sbrigare la maggior parte dei suoi lavori dentro la prigione, senza stare troppo fuori. Ma cercava di cancellare con forza quel pensiero, perché far parte degli *emarginati* non era una bella cosa. Lui lo meritava, per ciò che aveva fatto. Erano passati tanti anni, gli alberi erano cresciuti, i muri erano invecchiati, lui era cambiato, ma qualunque cosa gli ricordava perché si trovava lì e quali erano stati i suoi sbagli.

Al'bert puliva i pavimenti, le scale e i bagni dell'edificio; sistemava le camerate; metteva in ordine i vari cortili; spazzava la neve. Lui e gli altri come lui avevano organizzato dei turni a rotazione, cosicché tutti facessero tutto il meglio possibile.

Quella mattina, come sempre, Al'bert si alzò al suono dell'altoparlante, sistemò il proprio letto e uscì dalla camerata insieme agli altri 175 detenuti. Si posizionarono tutti nel cortile principale, vicino ad una piccola chiesa ortodossa, salendo alcuni scalini per arrivare ad un palco in legno dal quale si poteva vedere *la casa rossa*, dove stavano gli ergastolani condannati dopo il 1996. Da lì arrivava il direttore del penitenziario, subito dopo che un soldato aveva chiamato i detenuti nel cortile uno alla volta per l'appello, leggendo i nomi su varie tesserine conservate in una scatola rossa di latta. Quando il direttore era davanti a loro, un altro soldato faceva partire il conto alla rovescia da tre fino a uno, al termine del quale tutti salutavano il direttore in coro. Poi le fila venivano sciolte e si tornava nelle camerate.

Non esistevano le fognature in quella prigione e i bagni non erano altro che dei grandi bidoni neri, che Al'bert e quelli come lui dovevano svuotare una volta al giorno. Buttavano il contenuto dalle finestre in un grande fossato, dal quale arrivava un odore nauseante.

Quella mattina Al'bert si occupò di spazzare a terra, con una piccola e vecchia scopa di saggina e una paletta. I deboli raggi del sole entravano dalle finestre e lui buttava uno sguardo veloce fuori, a quel mare di alberi senza fine che circondava il villaggio, mentre spazzava. Quello e gli altri non erano lavori semplici, soprattutto per un uomo di cinquant'anni come lui e per molti altri detenuti, ma Al'bert cercava di consolarsi pensando alle celle da quattro o dodici metri quadrati in cui gli ergastolani della *casa rossa* restavano rinchiusi ventitré ore al giorno, senza potersi sdraiare sul proprio letto. Mentre Al'bert

spazzava, chi non era come lui usava il letto nelle camerate per appoggiarvi i gomiti e, in ginocchio sul pavimento, pregava con un rosario in mano. Altri erano seduti e si chinavano al proprio comodino per sfogliare le riviste in cerca di una relazione per corrispondenza, oppure incanalavano tutta la loro concentrazione nelle parole crociate. Ogni tanto si vedeva passare Tiška, un gatto nero e bianco che amava rilassarsi sulle gambe di qualche prediletto.

In quelle stanze si respirava odore di limbo. C'erano decine di uomini, che ogni tanto chiacchieravano, eppure i loro movimenti, i loro sguardi e i loro toni di voce erano lenti e persi, come degli spiriti, delle anime di morti che restano ancora aggrappati ad un mondo che non gli appartiene. Cercavano di insinuarsi e confondersi nella realtà ripetendo giorno dopo giorno azioni che ricordavano come normali, nell'attesa di qualcosa che non ricordavano più. Uomini che avevano già trascorso tanti anni nell'elenco dei morti, ma che, quando qualcuno aveva deciso di strappare l'elenco, avevano ricevuto la grazia di restare in vita. O la punizione. All'annuncio che una pallottola in testa sarebbe stata sostituita da venticinque anni o l'ergastolo in *quella* prigione, non tutti avevano deciso di andare. Qualcuno era rimasto nella cella dove si trovava prima, appeso per il collo con le proprie mutande usate come cappio o a terra con un arnese nel cuore.

Due uomini stavano seduti al bordo di un letto, davanti ad un piccolo tavolino azzurro in legno. Sopra di esso, una tazza di tè quasi vuota, una scatola di zucchero con qualche zolletta sul tavolo e un paio di mosche che facevano avanti e indietro. I due uomini si chiamavano Vitija e Bogdan ed era difficile indovinare che età avessero: tra i quaranta e i cinquant'anni, ma con più rughe e più senilità di un uomo di settanta.

«Tu guardi mai la televisione?» chiese ad un certo punto Vitija a Bogdan, con la solita voce viva ma trasparente e impalpabile.

«Qualche volta sì, ma non troppo spesso» rispose Bogdan, con una voce non diversa da quella di Vitija. «Se vuoi sapere la verità, la detesto, a me non piace proprio per niente. Vitija, secondo me devono fare programmi meno violenti e magari mostrare delle cose più educative. Invece va tutto al contrario: mostrano solo pornografia. Non c'è più rispetto, sono tutti maleducati. Una volta ci insegnavano a rispettare le persone più anziane...»

«A rispettare le donne.»

«Le donne, esatto! Cedevamo il posto alle donne...»

«Se ero seduto sul tram, mi alzavo sempre per far sedere una donna anziana.»

«Se portava dei pesi, noi la aiutavamo.»

«Già!»

«C'era più rispetto.»

«Quella era educazione.»

«Si viveva meglio» concluse Bogdan. Poi, dopo un lungo silenzio, cambiò argomento: «Da quanto tempo non ricevi una lettera?»

«Mmh...» Vitija rifletté per un attimo, poi rispose: «L'ultima lettera della mia famiglia è di otto mesi fa, poi nient'altro.»

«Otto mesi, eh?» ripeté Bogdan, pronunciando quelle parole come se si stesse parlando di una malattia terminale, con il tatto e la rassegnazione che si hanno in quei casi.

«Io ho scritto, ma non mi hanno mai risposto.»

Se il malato terminale (o il cadavere già nella tomba) in questo caso era Vitija, Bogdan era chi distoglieva gli occhi dal malato (o dalla tomba) per rispetto e per non farsi colpire dalla stessa sorte. Rimasero entrambi a guardare nel vuoto, gli occhi bassi come se facessero fatica a sostenere il peso della realtà.

All'ora di pranzo, i detenuti si recarono ordinatamente in mensa, chi parlando con il vicino, chi parlando da solo. I muri in legno erano verniciati di bianco e le finestre avevano gli infissi blu con delle tendine chiare. L'intera stanza, se vuota o piena di gente senza una divisa da carcerato, poteva dare un'aria accogliente e piacevole. I commensali potevano approfittare della compagnia di una grande fotografia del Presidente Putin, con la bandiera della Federazione Russa sullo sfondo. I detenuti passavano uno alla volta davanti ad una finestra che dava su un'altra stanza, dalla quale due uomini riempivano e porgevano le scodelle in metallo contenenti il cibo: insapori e acquose zuppe di patate, carne e verdure, oppure zuppe di cereali o altri piatti non meglio definiti, accompagnati sempre da grandi fette di pane. La situazione in mensa non era molto diversa da quella delle camerate: voci di uomini che parlavano sussurrando, quasi per non disturbare i vivi che si erano dimenticati di quei morti. Al'bert e quelli come lui dovevano usare le proprie stoviglie: tazze, ciotole e bicchieri di latta bianchi o di altri colori, che portavano dalle camerate dentro dei sacchetti e tiravano fuori una volta seduti in mensa. Perché gli *emarginati* erano al gradino più basso della gerarchia e non avevano diritto a nulla, ad alcun tipo di integrazione. Neanche ad una stretta di mano. Al'bert sedeva ad un tavolo vicino alla porta d'ingresso, proprio dietro la finestra più grande, di modo che davanti a lui vi fossero i più luminosi raggi del sole ma che, essendo la finestra poco più in alto della sua testa, lui restasse in ombra. Spesso, vicino a lui, c'era Makarij, un gentile ometto poco più che sessantenne dalla testa pelata e il sorriso di un bambino. Makarij era entrato a far parte degli *emarginati* volontariamente, per il suo orientamento sessuale. La sua vita all'interno di quella prigione non era facile, ma fuori non sarebbe stato trattato diversamente.

Al'bert era un uomo di poche parole. Erano passati tanti anni da quando era entrato in quella prigione e moltissime cose per lui erano cambiate, paradossalmente in meglio. Eppure il suo sorriso era sempre triste e i suoi occhi chiari sempre cupi, come quelli di un uomo che sorride davanti a qualche fiore trovato lungo il cammino, mentre è circondato dalle macerie della propria città. Il viso di Al'bert poteva essere paragonato a quello di un cane che, dopo aver morso, ha passato la vita ad essere bastonato e, anche dopo essere stato salvato, continua a tenere le cicatrici sul corpo e nel cuore. Un cane con dei rimpianti e sensi di colpa: le bastonate più dolorose che esistono.

Nell'ultimo periodo aveva nevicato molto e quel giorno toccò ad Al'bert e ad altri due come lui spazzare la neve sui tetti. Non avevano particolari sistemi di sicurezza, ma andavano lassù solo quando la quantità di neve era davvero eccessiva. Usavano una scala di legno e, con delle pale, buttavano giù la neve dai tetti, a innumerevoli gradi sotto zero.

«Sai cosa ci vorrebbe adesso, con questo freddo?» disse un detenuto ad Al'bert, mentre erano sul tetto. «Un bel goccio di vodka.»

Al'bert sorrise. «Sono così tanti anni che non bevo... Ormai penso di poterne fare benissimo a meno.»

Stettero lassù un'ora o poco più, poi iniziarono a scendere. Lentamente, facendo attenzione a non scivolare. Uno di loro era già a terra, nel cortile interno dove era stato costruito un piccolo orto. L'unico pezzo di verde nell'intera prigione. Al'bert era il secondo e cercava di spostare gli occhi dal detenuto che aveva sopra di sé al cortile a pochi metri da lui. Forse Al'bert si distrasse guardando i confini della foresta oltre le mura della prigione; forse stava guardando proprio le mura, con il filo spinato e le guardie che impugnavano i fucili sulle torri; forse i suoi occhi erano lì, ma la sua mente era molto più lontana; oppure era semplicemente distratto quando appoggiò male un piede sulla scala e, ad ormai pochi passi dal pavimento, cadde. Il detenuto sopra di lui scese il più velocemente possibile, mentre l'altro lo soccorreva e alcune guardie stavano già arrivando. Al'bert non si muoveva, restava immobile a terra con gli occhi chiusi.

2

Faceva molto freddo quella notte, ma Al'bert sudava. Solo la luna gli regalava un po' di luce, mentre lui scavava con la pala. Respirava a fatica, affannato. L'alcol era ancora in circolo e lo faceva barcollare. Ma doveva restare concentrato, scavare il più in fretta possibile. Compiva ogni gesto meccanicamente, come se l'avesse già fatto prima, e non riusciva a capire dove avesse imparato tutto ciò. Forse faceva parte della memoria genetica o era solo spirito di sopravvivenza. Buttò uno sguardo sui suoi vestiti: si era sporcato moltissimo. Non aveva mai immaginato che da un corpo umano, specie se piccolo come quello, potesse uscire tutto quel sangue. Buttò nella fossa il corpo della ragazza e il coltello. Non sapeva da quanto tempo lui fosse lì, come ci fosse arrivato, ma certi dettagli li ricordava. Quei lunghi capelli neri, le belle gambe lunghe, le mutandine bianche, il coltello sporco di sangue, il petto pieno di pugnalate, le mani rosse. Ma tutto era già coperto, non si vedeva più niente quindi niente era successo. Eppure lui restava in piedi davanti alla terra smossa, a respirare con affanno e a riprendersi dalla sbornia e dall'eccitazione.

Quando Al'bert riaprì gli occhi, vide le travi in legno del soffitto dell'infermeria. Notò una figura sbiadita passare accanto al letto, riconobbe il medico. Qualcosa lo premeva sulla testa, ma non capiva se fossero bende o solo una forte emicrania. Spostò molto lentamente lo sguardo a destra e poi a sinistra. Si ricordò di quella volta in cui, da piccolo, era caduto in casa e la madre l'aveva portato di corsa all'ospedale. Quando lui aveva riaperto gli occhi, l'aveva trovata al suo fianco, sorridente, con un sacchetto pieno di caramelle.

Dopo tre giorni in infermeria, Al'bert venne rispedito nella sua camerata, con un forte mal di testa, un dolore alla schiena e un ematoma sulla gamba. Si fece spazio tra i

vari letti a castello della stanza sovraffollata e arrivò al suo letto, sedendosi al bordo con le ossa doloranti. Rivide i suoi pochi oggetti personali disposti sul comodino alla sua sinistra, e portò gli occhi fuori dalla finestra, cercando di intravedere qualcosa attraverso il ghiaccio che si era formato sul vetro. Poi decise che si sarebbe limitato a perdersi nei caldi e accoglienti fiori gialli sulle tende blu.

Restò così per un po', finché non gli dissero che era arrivata una lettera per lui. Al'bert guardò quella busta bianca con apatia, come se in realtà non fosse lì; come se si trovasse sul suo comodino per sbaglio, e aspettò qualche minuto prima di aprirla, convinto che le guardie sarebbero tornate indietro a riprendersela, dicendo di essersi sbagliate. Poi rilesse l'indirizzo del mittente, che prima aveva guardato solo di sfuggita, e si accorse che era una donna. Non la conosceva, eppure quel nome sembrò invitarlo, con una candida mano, ad aprire la busta e leggere il sottile foglio della lettera.

21 gennaio 1998

Caro Al'bert Andreevič,

Lei non mi conosce, ma la prego di dedicarmi pochi minuti del suo tempo, perché questo momento è molto importante per me. Cercherò di spiegarle tutto il meglio possibile e senza disturbarla troppo.

Mi chiamo Alisa Vasil'evna Kozlova, ho ventotto anni e vivo a Jaroslavl'. La mia vita ha avuto alti e bassi, come quella di tutti, ma in quest'ultimo periodo sento di dover affrontare alcuni fantasmi del passato (e del presente) e, so che può sembrarle assurdo, ma ho bisogno del suo aiuto.

Otto mesi fa mio padre è stato assassinato. Un ladro lo ha aggredito mentre tornava dal lavoro, l'ha accoltellato a morte e l'ha derubato di tutto ciò che aveva. La mia famiglia non stava passando un buon periodo economico, ma fino ad allora non c'erano mai stati particolari problemi. Eravamo molto uniti e io, nonostante abitassi ormai da sola, ho sempre sentito i miei genitori molto vicini.

Mia madre è rimasta profondamente segnata da quell'episodio, che ormai non capiamo più se sia accaduto una vita fa oppure ieri, e io sono tornata con la mente nel mio passato, chiudendomi in me stessa per perdermi in un altro importante episodio della mia vita che ormai ero certa di aver rimosso.

All'età di quattordici anni venni abusata sessualmente da un mio zio. Provai a raccontare l'accaduto a mia madre, ma quell'uomo era molto amato da tutta la famiglia e, apparentemente, mi trattava bene, riempiendomi di regali e di attenzioni. Fu così per qualche mese, poi lui si trasferì e io non lo rividi mai più. Ogni volta che ci pensavo mi sentivo responsabile e non ebbi mai il coraggio di denunciare la cosa. Portai questo segreto con me e, pian piano, entrò a far parte dei ricordi dimenticati. Ebbi per parecchi anni vari problemi di socializzazione, soprattutto con gli uomini, ma più passava il tempo e più gli effetti di questo trauma diventavano sottili, apparentemente inesistenti. Non saprei spiegare bene il perché, ma dopo l'omicidio di mio padre tutto questo è tornato a galla, e ora sto riflettendo molto sulla mia vita. Ho bisogno di capire cosa porta un uomo ad abusare sessualmente di una ragazza o ad uccidere qualcuno. Non provo odio verso quegli uomini, ma sento un vuoto, un buco nero che devo colmare capendo cosa effettivamente è successo. Sono sicuramente due episodi che mi hanno segnata, ma ormai mi ritengo una donna matura, pronta a parlare di questi temi senza la vergogna che avevo in passato. Ma non cerco un confronto con vittime di abusi o

famiglie che hanno tragicamente perso un proprio caro. Non è questo di cui ho bisogno. Voglio affrontare questi discorsi con chi è stato dall'altra parte, con l'altra faccia della medaglia. E dopo alcune ricerche ho trovato lei, che sta scontando una pena per questi stessi crimini: stupro e omicidio.

Se è arrivato a leggere la mia lettera fin qui, la ringrazio di cuore. Mi rendo conto che ciò che le chiedo può essere considerato inusuale e lei è libero di non rispondere a questa lettera, se mai la riceverà. Però questo è un tema molto importante per me e lei mi sarebbe davvero di grande aiuto. Le chiedo solo, se è possibile, di provare ad iniziare una corrispondenza, uno scambio di pensieri epistolare, anche per tenerci compagnia (e magari aiutarci) a vicenda. Mi creda se le dico che questa situazione, l'idea di scriverle questa lettera, è molto difficile per me. Ci ho riflettuto per tanto tempo e le confesso che sono emozionata. Si tratta di un passo importante, fondamentale, della mia vita. Concludo ringraziandola ancora. Attendo con fiducia una sua risposta.

*Un saluto,
Alisa*

Dopo essere rimasto per qualche secondo a guardarlo, Al'bert distolse lo sguardo da quel nome. Quelle cinque lettere gli facevano male, come cinque pugnalate. Ma non capiva esattamente in che punto del corpo lo colpissero. Forse direttamente nell'anima. Eppure, se unite e pronunciate, anche con un sussurro, anche come si usava fare in quel luogo, donavano una luce che i raggi del sole non portavano. Il calore del sole, come molte altre cose, non riusciva ad arrivare in quel dimenticato angolo di mondo. Ma quel nome sì. Quel pezzo di carta, quella luce, quella donna. Al'bert tornò all'inizio della lettera, muovendo e girando il foglio con infinita delicatezza, come quando si tiene tra le mani un fiore piccolo e raro, che non si sa quando si potrà ritrovare. Vide il suo nome e patronimico, Al'bert Andreevič, e arrivò a chiedersi se davvero lui si chiamasse così. Perché quella lettera non poteva essere per lui. Anche se, in fondo al cuore, in fondo a quell'anima pugnalata, la sentiva sua come la propria pelle.

Al'bert non rispose subito a quella lettera. La conservò, la rilesse in diversi momenti dei giorni che seguirono, come per vedere se qualcosa cambiasse. Ma non cambiava nulla: una persona "di fuori", una donna, aveva scritto una lettera a qualcuno come lui. Aveva scritto proprio a lui.

Il giorno in cui Al'bert le rispose faceva un po' più caldo del solito e lui approfittò della luce che entrava dalla finestra, vicino al suo comodino. Ci impiegò un'intera giornata, tra un mestiere e l'altro, finché non si fece sera. Subito dopo cena, quando il sole stava ormai calando ma alcuni raggi resistevano e raggiungevano ancora il cortile, alcuni detenuti si sedettero all'aperto per fumare. C'era una porta che dava, dopo alcune scale, ad un piccolo terrazzo da cui si vedeva l'orto. Qualcuno si sedeva sulle panche, la schiena appoggiata al muro in legno, una mano che si riscaldava in tasca e l'altra che teneva la sigaretta. Altri restavano in piedi sulle scale, vicino alla porta. Restavano a guardare Dmitrič, che sapeva suonare la fisarmonica. Improvvisava o, spesso, pescava dalla memoria vecchie canzoni del genere chiamato Русский шансон (*Rússkij šansón*). Canzoni che parlavano di quei luoghi e di quelle persone, come quelle di Dina Verni:

*Постой, паровоз, не стучите, колёса.
Кондуктор! Нажми на тормоза.
Я к маменьке родной, больной и голодный,*

Speshu pokazat'sya na glaza.

*Ne zhid menya, mama, khoroshego syna,
A zhid – mozhennika, vora!
Menya zasosala tyuremnaya trjasina,
I zhizn' moy – vechnaya tyur'ma...*

*A esli posyadu v tyur'me za reshetku,
V tyur'me ya reshetku prorvu.
I pusty luna svetit svoim prodazhnym svetom,
A ya... Vse' ravno ya ubegu.*

*A esli ya lyagu v tyuremnuyu postel'ku,
Ya budu stradat' i umirat'.
I ty ne pridesh' ko mne, mat' moya rodnaya,
Menya prilaskat', poцelovat'.*

*Postoy, parovoz, ne stuchite, kolesa,
Konduktor, nazhmi na tormoza.
Ya k mamnyke rodnoy s poslednim privetom
Hochu pokazat'sya na glaza.*

*Aspetta un attimo, treno, non battete, ruote.
Conducente! Premi sui freni.
Sto cercando in fretta, malato e affamato,
di stare davanti agli occhi di mia madre.*

*Non aspettare me, mamma, il tuo buon figlio,
ma aspetta un farabutto, un ladro!
Sono stato risucchiato dal pantano del carcere,
e la mia vita è un'eterna prigione...*

*E se siederò in prigione dietro le sbarre,
in prigione le sbarre romperò.
E lascerò che la luna splenda con la sua luce corrotta,
e io... Comunque io scapperò.*

*E se dormirò nel letto di un carcere,
io soffrirò e morirò.
E tu non verrai da me, mia cara mamma,
ad abbracciarmi, a baciarmi.*

*Aspetta un attimo, treno, non battete, ruote.
Conducente, premi sui freni.
Voglio cercare, con un ultimo saluto,
di stare davanti agli occhi di mia madre.*

Al'bert era in piedi sulle scale, con il suo sorriso triste, mentre guardava alcuni battere le mani al ritmo delle varie canzoni e Makarij saltellare intorno a tutti con il viso felice di un bambino. E mentre il sole se ne andava con un ultimo saluto, le anime dimenticate ridevano.

7 febbraio 1998

Cara Alisa Vasil'evna,

Spero che questa lettera la trovi in buona salute e in uno stato sereno. Innanzitutto, la ringrazio. Da tempo non ricevevo un tipo di rispetto simile, con parole dolci e misurate, nonostante gli argomenti da lei trattati. E, soprattutto, da tempo non parlavo con una donna. Le chiedo scusa se ha dovuto attendere molto per questa mia lettera, ma le confesso che non ho avuto il coraggio di risponderle subito. Ho preferito, egoisticamente, prendermi il tempo di rileggere più volte la sua lettera, per capire se fosse reale e se fosse davvero rivolta a me.

Lei dice di cercare il mio aiuto, mettendomi davanti ad una scelta e una responsabilità molto grandi. Gli episodi della sua vita che lei ha avuto la forza di condividere con me sono molto delicati e, allo stesso tempo, molto forti. Non posso negarle che mi trovo in difficoltà, perché non sono certo di essere in grado di darle l'aiuto di cui ha bisogno. Eppure mi basta riportare gli occhi sulla sua lettera, qui vicino a me, per trovare una strana forza. Una forza che lei mi chiede, ma che allo stesso tempo mi dona. Allora se è questa strana forza interiore che lei cerca da me, io la prego di continuare a scrivermi, così da darle ciò di cui ha bisogno dopo che io sarò riuscito ad averlo da lei. Perché qui dove mi trovo, mi creda, aiutare qualcuno è l'ultima cosa che ci si potrebbe aspettare. Lei sa perché sono qui, sa che cosa ho fatto. Quelli come me, qui, sono al gradino più basso della gerarchia, ultimi in ogni cosa. Nessuno mi stringe la mano, e lei mi chiede di tendergliela per aiutarla? Così è lei che aiuta me, Alisa Vasil'evna.

Sono certo che sia stato molto difficile per lei parlare dei suoi traumi e degli eventi più bui della sua vita, quando mi ha scritto la sua lettera. Per questo la ringrazio, per lo sforzo che ha fatto, solo per scrivere ad uno come me. Ma mi creda, è estremamente difficile anche per chi sta dall'altra parte. So che un discorso del genere potrebbe risultare poco rispettoso nei confronti delle vittime, ma quegli eventi sono stati dei traumi anche per me. Una ferita che mi sono inflitto da solo e che mi porto dentro, mentre pago le conseguenze delle mie azioni. È molto difficile per me parlarne. Ma se è per aiutarla, lo farò. E chissà che non aiuti anche me.

Lei dice di voler capire cosa porta un uomo ad abusare sessualmente di una ragazza o ad uccidere qualcuno. Lei non immagina quanto sia faticoso per me affrontare questi temi, soprattutto sapendo che, facendolo, potrei finire per traumatizzare ancora di più una donna già "segnata", come dice lei. È certa di voler continuare? È sicura che tutto ciò possa davvero farle del bene?

Mi permetta dunque di precisare che, nonostante ci siano probabilmente sensazioni ed esperienze che accomunano tutti gli stupratori e tutti gli assassini, quella che le racconterò non è altro che la mia personale esperienza.

Sono nato e cresciuto a Rostovka, un piccolo villaggio vicino ad Omsk. Le risparmio ora i dettagli poco importanti della mia vita, essendo lei interessata a quelli che mi hanno portato dove sono ora. Nei primi anni '90, quando avevo più o meno la sua età, ho girato per Omsk e i vari villaggi vicini, nella totale povertà. Mi sono unito ad una banda di criminali e ho iniziato a rubare con loro in giro, nei negozi, nelle case e direttamente alle persone per strada. Così avevo di che mangiare e mi sentivo parte di un gruppo che poteva aiutarmi, ma di cui io stesso ero un elemento importante. In quel periodo bevevo molto, e non raramente mi capitava di ritrovarmi in certi luoghi senza ricordarmi esattamente come ci fossi arrivato e cosa avessi fatto prima.

Non sono sicuro di aver capito con esattezza cosa lei vuole che le racconti. Le interessa sapere perché un uomo uccide, cosa prova mentre lo fa o vuole semplicemente che le racconti la storia di un omicidio dal punto di vista dell'assassino?

Dunque, questa è la storia. Quella sera avevo bevuto molto, più del solito. La notte calò velocemente, e io avevo già da un po' salutato gli amici con cui ero uscito. Stavo tornando a casa percorrendo a piedi una strada costeggiata a destra e a sinistra da una fitta foresta, nei pressi di Omsk. Ad un certo punto, vidi una giovane donna davanti a me. All'inizio era solo una figura indistinta, ma pian piano la stavo raggiungendo, e mi resi conto che lei non si era accorta di me. Ero in preda all'alcol, i miei ricordi sono confusi, soprattutto i successivi. Davvero vuole che le dica perché un uomo stupra una donna? Davvero vuole sapere cosa si prova? Io non credo ci sia bisogno di spiegarlo, Alisa Vasil'evna. È inutile andare a cercare chissà quali motivazioni e problemi personali. Sappiamo tutti perché succede.

Io ho stuprato quella donna perché ne ero attratto sessualmente e non vedevo alcun motivo per cui mi sarei dovuto tirare indietro. Non c'era nessun altro lì, oltre a noi, e lei per me non era nessuno. No, non ho provato pietà o rimorsi. Quella sera non ho pensato neanche per un momento di voler tornare indietro. Certo, sapevo bene che era sbagliato, ma ero convinto che non sarei stato scoperto, e questo mi bastava. E poi mi sentivo forte, sentivo di avere il controllo su qualcosa. L'alcol non mi faceva ragionare e l'adrenalina mi dava una forza che non immaginavo di avere. In tasca avevo un coltello che portavo sempre con me e, senza nemmeno rendermene conto, la pugnalai a morte. Mi risvegliai da quella trance solo quando il suo corpo e i miei vestiti erano sporchi di sangue. A quel punto cercai di ritrovare un po' di lucidità e decisi di sotterrare il cadavere. Lo nascosi tra i cespugli, in una zona del bosco difficilmente accessibile. Vagai per un po' ancora in preda all'alcol e all'adrenalina, finché non trovai una piccola casa con degli attrezzi da giardino. Rubai una pala e tornai indietro. Poi scavai in fretta una buca e vi nascosi il corpo della donna, insieme al coltello.

Ero convinto che mai nessuno l'avrebbe trovata, finché, qualche tempo dopo, non finii in ospedale dopo essere stato accoltellato durante una rissa. Lì la polizia mi fece delle domande sulla scomparsa della donna. Io confessai l'omicidio e indicai il punto dove avevo nascosto il cadavere. Solo allora scoprii che quella ragazza aveva diciotto anni.

Da quel momento, sapevo che la mia vita non sarebbe stata mai più la stessa. Volevo smettere di far parte di una banda di criminali e tagliare i ponti con tutte le persone che conoscevo.

Tutto ciò accadde nel 1994, quando avevo trentun anni. Rimasi nel braccio della morte fino al 1997, quando la mia pena venne commutata in ergastolo. Mi trovo in questa prigione da più o meno un anno e non credo di aver ancora realizzato che ci rimarrò per il resto della mia vita. Ma sarebbe difficile spiegare quanto si sta male qui, perché queste cose non vengono mai capite davvero da chi è fuori.

Spero almeno di non averle fatto perdere tempo e che tutto ciò possa esserle utile.

*Mi perdoni, Alisa. Mi perdoni.
Al'bert*

22 febbraio 1998

Caro Al'bert,

Sono seduta al tavolo della cucina di casa mia e ho messo la tua lettera vicino ad una sedia vuota, sul lato opposto al mio. Se alzo gli occhi e ripenso alle tue parole, mi sembra di averti qui davanti a me. Ma forse è una cosa stupida, scusa. È solo che la tua lettera mi è sembrata così vera, così genuina, così consapevole, che quando l'ho letta mi è sembrato davvero di averti accanto a me e, anche se non so come sia, mi è sembrato di sentire la tua voce.

Capisco le tue perplessità. Nemmeno io, in realtà, so veramente cosa voglio da te. So che non riavrò mai indietro mio padre e che ciò che mi è successo a quattordici anni non potrà più cambiare. Non sto cercando né di dimenticare, né di trovare un colpevole che in realtà verso di me non ha colpe. Sto solo cercando di affrontare questi argomenti in modo diverso, forse esorcizzandoli. Con qualcuno che mi capisce. Già, suona strano, ma sento che tu puoi capire. Essendo le due parti della stessa medaglia, è un po' come se ci completassimo a vicenda. Ti chiedo scusa se il mio modo di rivolgermi a te è molto diverso rispetto alla lettera precedente, ma da quando te l'ho inviata ho riflettuto molto su tutto questo, sulla reale possibilità di iniziare una corrispondenza con te, e quando ho ricevuto la tua lettera non potevo credere che mi avessi davvero risposto. Solo in quel momento ho realizzato ciò che stava accadendo. Quindi ti chiedo scusa se questo mio atteggiamento può sembrarti un po' troppo confidenziale, ma giorno dopo giorno ti sento più vicino a me. Credo sia la magia delle lettere.

Innanzitutto, devo dirti che non mi è piaciuta l'espressione «uno come me». Tutti noi abbiamo commesso degli sbagli nella vita, ma io detesto vedere qualcuno emarginato ed etichettato, qualunque sia il motivo. Se hai intenzione di continuare a scrivermi, non voglio più vedere nelle tue lettere espressioni come «quelli come me», «gradino più basso della gerarchia» o «nessuno mi stringe la mano». Tu non sei «come quelli» e quelli non sono come te. E tu non sei «uno». Tu sei Al'bert, punto. Ricordatelo, per favore.

Paradossalmente, capisco cosa intendi quando dici che è difficile anche per chi sta dall'altra parte. Molte vittime di abusi, forse, non capirebbero, ma io sono convinta che un pezzetto di bile nera che noi ci portiamo dentro sia presente anche in chi ce l'ha data. Come ti ho già detto, io non provo odio verso chi mi ha fatto soffrire, e non provo odio nei tuoi confronti.

Devo ringraziarti per il coraggio che hai avuto nel condividere con me la tua esperienza, come io ho fatto con te. Adesso siamo pari. Non sto giustificando o lodando le tue azioni, ma sinceramente non me la sento neanche di giudicarle. Hai commesso degli sbagli e stai scontando la tua pena. Per il resto, sei un essere umano come me. Un essere umano a cui stringerei la mano.

Non mi era mai capitato di leggere una storia come la tua. Non dal punto di vista dell'assassino. Ti confesso che mi è difficile dire se la tua lettera, in generale, sia riuscita ad aiutarmi nel modo in cui te lo chiedevo. Ma l'ho sentita, Al'bert. Ho sentito quella strana forza di cui parli, e mi ha fatto bene. Quindi anch'io ti chiedo di continuare a scrivermi, per scambiarci questa forza. Una forza che io credo sia l'energia vitale che risiede in ogni essere vivente, e che è possibile donare e ricevere.

Tu hai trentaquattro anni, io ventotto. Siamo giovani, ma abitiamo in due luoghi molto lontani, e tu non uscirai mai più da lì. Forse non ci vedremo mai. Ma ormai le nostre strane vite, in uno strano modo, si sono intrecciate, e qualcosa vorrà pur dire.

Scusami se mi sono permessa di parlare della tua pena. Non riesco neanche a immaginare come sia possibile vivere in un luogo come quello, in una prigione, per tutta

la vita. Sto male al solo pensiero. Capisco che serva per proteggere la società da "soggetti pericolosi", ma mi chiedo: questi "soggetti" saranno pericolosi per sempre? Anche a novant'anni (se ci arriveranno), quando a malapena si reggeranno in piedi? Non sarebbe possibile almeno lasciarli morire su un prato verde, mentre guardano il sole e il cielo azzurro?

Scusa, l'ho fatto di nuovo. Dimmi se questi discorsi, parlare dell'ergastolo, della morte, di ciò che c'è fuori ti disturba, e prometto che non lo farò mai più.

Sai, quando avevo quattordici anni iniziavo a guardare i ragazzi, e loro iniziavano a guardare me. Non mi sarebbe dispiaciuto avere un fidanzato, e ripetevo a me stessa che ciò che mi faceva mio zio era giusto, perché dovevo imparare, e se mi fosse piaciuto farlo con un ragazzo, allora mi sarebbe dovuto piacere anche con mio zio, che, a maggior ragione, conoscevo e mi voleva bene. Ma la verità è che questo è ciò che mi diceva lui. A me non piaceva. Mi sentivo sporca. Una sensazione di sporco orribile e che davvero non si può descrivere. Mi facevo anche quattro docce al giorno, ma non andava via. Sapevo che non sarebbe andata mai più via. Ogni tanto, volevo morire. Volevo semplicemente chiudere gli occhi e non svegliarmi più. Volevo prendere un coltello e tagliarmi il petto, tagliarmi la gola, tagliarmi le vene... e fare uscire da me tutta quella sporcizia. La sento ancora dentro... Mi viene da vomitare... Mi viene da piangere... Ti confesso che, quando ho letto il racconto della tua esperienza, ho invidiato quella ragazza. Mi sono immedesimata in lei, e forse sarebbe stato meglio morire come lei. E forse sono morta anch'io, chissà. Forse mi sono costruita un mio personale carcere a vita, un ergastolo di sofferenza, e per questo ti scrivo.

Quell'uomo, mio zio, si è approfittato di me, una ragazzina di quattordici anni, per soddisfare i suoi piaceri sessuali. Adesso l'ho capito. Adesso ho il coraggio di dirlo e di scriverlo. Grazie a te. Grazie.

Per favore, non smettere di scrivermi. In nome di quella forza. E non scusarti mai più.

*Un abbraccio,
Alisa*

P.S.

Per me non c'è un dettaglio della tua vita meno importante di un altro. Voglio sapere tutto di te.

08 marzo 1998

Cara Alisa,

Qui quasi tutti i detenuti riescono a spendere qualche centinaio di rubli³ nello spaccio del carcere. Oppure è possibile fare qualche scambio, barattare delle sigarette per un po' di tè o altro. Io, qualche giorno fa, ho barattato il mio pacchetto di sigarette per un'icona sacra di Gesù Cristo. L'ho messa vicino alla testata del mio letto, dove mi inginocchio ogni giorno a pregare. Prego per me e per te, chiedendo a Dio di far sparire tutte le malvagità e i pensieri bui dalla vita di una donna così buona. Perché non può

³ Che corrispondono a pochi euro.

esistere al mondo donna più buona di una che mi dice che mi stringerebbe la mano. Voglio essere sincero con te, Alisa: quando ho letto quelle parole, mi sono commosso.

Perché, Alisa? Perché lo fai? Perché mi doni la tua forza vitale? So che non esiste una risposta razionale a questa domanda, ma io continuo a chiedermelo. Perché io ti sono grato di tutte le belle parole che hai scritto per me, ma tutto qui mi ricorda cosa ho fatto e chi sono. E io sono Al'bert, è vero. Ma sono anche uno stupratore e un assassino.

È molto difficile scriverlo, sai? Eppure sforzandomi ce la faccio. Grazie, Alisa.

Ti dirò, Alisa, quando una persona uccide non ha rimorsi. Non prova pietà per la vittima.

E lo stesso vale per lo stupro. Ma questo non significa che chi uccide non abbia affatto rimorsi. Ma è un tipo di rimorso molto particolare, molto difficile da descrivere. Ti confesso che io non so se provo rimorsi per la ragazza che ho ucciso, ma ammettere di aver fatto una cosa del genere è dura. È più dura giorno dopo giorno, perché hai tutto il tempo della tua vita per ricordare, ma non puoi cambiare le cose. Io starò qui per il resto della mia vita, e anche questo è difficile da ammettere. Ma tu non devi preoccuparti di ciò che mi scrivi. Parlami pure della tua cucina, dell'erba, del sole, del cielo, della morte. Imparerò a ricordare senza avere paura... o almeno ci proverò. Chissà se quando avrò novant'anni o più, e morirò qui dentro, mi ricorderò come sono fatti il sole e il cielo. Ma tu dimmi, invece, se questi discorsi ti rendono triste. Non voglio incupire la tua vita con i miei pensieri.

Tu forse non odierai tuo zio per ciò che ti ha fatto, ma io sì. So che non è bello dirlo, ma spero che Dio l'abbia punito per ciò che ha fatto. Invece fin ora mi sembra che ad essere stata punita sia tu. Ma tu non sei morta, Alisa. Tu sei viva. Ricordatelo, per favore. In cambio, io mi ricorderò che sono vivo anch'io. Ce lo ricorderemo a vicenda.

So che mi hai detto di non scusarmi, ma ti chiedo ancora perdono per ciò che ti ho scritto nella mia ultima lettera. Non posso credere di averti parlato di quella esperienza, di averla messa nero su bianco. Mentre scrivevo è come se mi fossi dimenticato che c'eri tu dall'altra parte e che avresti letto tutto. Ma forse avevo bisogno di sfogarmi, anche se sarebbe stato meglio non farlo nella prima lettera. Pensare che il tuo nome fosse vicino a parole ed eventi così orribili mi ha disgustato per tutti questi giorni, e non mi sarei sorpreso se tu avessi voluto smettere di scrivermi. Invece hai detto che mi stringeresti la mano.

È molto particolare, la mia situazione. Parlando con te, mi sto rendendo conto che pensare ad uno stupro o ad un omicidio mi disgusta, e vedrei volentieri certi criminali dietro le sbarre o morti ammazzati. Eppure io faccio parte di quei criminali. Io ho commesso le azioni che aborro, e quando l'ho fatto sono stato bene. Capisci, Alisa? Capisci il mio problema, il mio stranissimo modo di avere rimorsi?

Ogni tanto penso che mi sarebbe piaciuto avere dei figli, poi mi ricordo di aver stuprato e ucciso una ragazza di diciotto anni, e penso ai suoi genitori. Chissà che padre sarei stato io. Chissà che zio sarei stato.

Tu dici di voler sapere tutto di me, e questo mi fa piacere, ma davvero non mi vengono in mente molte cose interessanti da dirti. Da piccolo avevo un cane, una femmina di collie, con cui ho vissuto per dodici anni. Io amo i cani e spesso, da quando sono qui, mi capita di sognare il mio. I sogni sono una cosa meravigliosa, Alisa. Sono certo che se tu penserai a me in modo molto intenso, prima di andare a dormire, e io farò lo

stesso, riusciremo ad incontrarci in un sogno. Parleremo di tante, bellissime cose, e cammineremo in mezzo a giardini pieni di fiori.

Ero molto legato a mio padre, ma lui stava spesso fuori casa, e morì quando avevo sedici anni. Mia madre era una simpatica donna bassa e grassottella, con una grande forza d'animo. Mi ha riempito di amore e caramelle. È morta nel 1996, mentre io ero morto sulla carta. Ho aspettato per un anno il momento in cui l'avrei raggiunta, poi mi hanno trasferito in questa prigione.

Prometto che ti racconterò di più, ma la mia scorsa lettera mi è sembrata eccessivamente lunga, non voglio esagerare e finire per annoiarti.

Per favore, continua a scrivermi. Pregherò per te.

*Un abbraccio,
Al'bert*

3

Quando Al'bert riaprì gli occhi, vide le travi in legno del soffitto dell'infermeria. Notò una figura sbiadita passare accanto al letto, riconobbe il medico. Qualcosa lo premeva sulla testa, ma non capiva se fossero bende o solo una forte emicrania. Spostò molto lentamente lo sguardo a destra e poi a sinistra.

Ma lui aveva già vissuto quel momento. La notte prima si era addormentato nel suo letto, dopo aver finito di scrivere una lettera che avrebbe dovuto spedire ad Alisa.

«Alisa! Alisa!»

Il medico si avvicinò all'uomo e cercò di tenerlo fermo. «Non puoi alzarti, Al'bert. Non così in fretta. Fra poco tornerai nella tua camerata, ma devi stare calmo. Hai fatto un bella caduta.»

«Ma io non dovrei essere qui! Alisa mi ha scritto, io le ho risposto... Devo spedire la lettera...»

«Al'bert, sei rimasto in questo letto per tre giorni. Nessuno ti ha scritto.»

Al'bert restava immobile nel proprio letto, la testa sul cuscino e lo sguardo lontano, le sopracciglia corruciate. Il medico, in piedi vicino a lui, controllava qualche foglio e continuava a parlargli: «Non ti è successo nulla di grave, ma hai rischiato di farti molto male, cadendo da quella scala. Devi stare più attento, la prossima volta. Dopo tutti questi anni, proprio alla tua età devi fare certe cadute?»

«Ma io... io ho ricevuto delle lettere.»

«In questi giorni non hai ricevuto alcuna lettera, Al'bert.»

Lo riportarono nella sua camerata, dove qualche detenuto lo salutò e gli chiese come stesse, mentre altri alzavano gli occhi dalle parole crociate.

Al'bert si diresse al proprio letto e, con la schiena dolorante, si sedette lentamente. Si portò una mano alla bocca, la passò sulla faccia, ancora confuso. Continuava a tenere la bocca semiaperta, sorpreso, senza parole. Si guardava intorno: le tende erano ancora blu con i fiori gialli, la finestra era ancora coperta dal ghiaccio, le persone erano le stesse. Eppure lui non era lo stesso. Si sentiva più grande, con il cuore e l'anima un po' più luminosi. Tanto quanto basta per ricordarsi che si è ancora vivi.

Poi Al'bert portò gli occhi al proprio comodino, vide l'album delle fotografie e pianse. Si portò le mani al viso, con fare contenuto, senza dare nell'occhio. Pianse in silenzio, assaporò le lacrime che gli scendevano lungo le guance, ricordandosi che i morti non piangono. Poi prese il grande album delle fotografie, lo appoggiò sulle gambe e sfogliò lentamente ogni pagina, ogni ricordo.

Sul comodino, vicino all'album, c'erano dei fogli bianchi. Al'bert prese la propria penna, che teneva sempre dentro il taschino della giacca, e scrisse una lettera.

15 gennaio 2013

Mia cara Alisa,

Mi è appena successa una cosa molto strana.

Qualche giorno fa, mentre spalavo la neve dal tetto, sono caduto e sono finito in infermeria. Nulla di grave, non preoccuparti. Solo qualche dolore alla schiena.

Ma mentre dormivo nell'infermeria, ho fatto uno strano sogno. La mia mente ha rivissuto il giorno in cui ho ricevuto la tua prima lettera e i giorni seguenti, in cui abbiamo iniziato la nostra corrispondenza.

Quindici anni, ti rendi conto? Eppure i miei ricordi sono ancora così vivi. La tua prima lettera; la tua prima visita; il nostro primo bacio; il tuo «sì»... Ti amo tanto, Alisa.

Non so perché Dio mi abbia fatto ricordare quei momenti (che io ero così certo di star vivendo, finché non mi sono risvegliato nell'infermeria), ma spero non sia perché ti sto trascurando. Se è così, dimmelo, per favore. Io ti scrivo sempre, appena posso, lo sai. E solo Dio sa cosa darei per essere lì con te e con i nostri figli.

Appena mi sono risvegliato ho chiesto subito di te, e quando mi hanno detto che non avevo ricevuto alcuna lettera sono caduto nel panico. Non capivo più nemmeno in che anno mi trovassi, ero convinto fosse il 1998. Ma poi sono tornato al mio letto e, sul comodino, ho visto l'album delle fotografie.

Ho guardato una per una tutte le foto che mi hai mandato in questi anni, anche quelle di Anja e Vitalij. Sono la cosa più bella che mi sia mai capitata, oltre a sposare te. Se sono così belli già da piccoli è solo grazie a te. Non vedo l'ora di poterli finalmente vedere con i miei occhi, in carne ed ossa, sperando che accetteranno loro padre, così come hai fatto tu quando mi hai accettato come amico e poi come marito. Chissà come sarebbe stata la mia vita senza di voi, il mio raggio di sole.

So che in questi ultimi anni sono arrivati nella casa rossa molti nuovi, giovani ergastolani. Non so esattamente cosa stia capitando fuori di qui, ma trovo tutto ciò molto triste. Qui invece la situazione è sempre la stessa, ma a chi sta scontando i venticinque anni manca poco, ormai. Alcuni pare non abbiano la minima idea di dove andare. Hanno paura della libertà.

Io non so di cosa ho paura, anche se qualcosa di oscuro e negativo ti segue sempre, in luoghi come questo. Come un cadavere che esce dalla terra e ti aggredisce alle spalle quando sei meno vigile. Allora vivi una vita di tensione, anche se qui non hai nulla da fare (proprio perché qui non hai nulla da fare), e devi sempre tenere gli occhi sul terreno, ricordandoti di cosa c'è sotto.

Scusami, amore mio. Questa voleva essere una lettera di gioia, invece ti riempio della mia solita negatività.

Prego ogni giorno Dio affinché il canale di forza vitale fra noi non si spezzi e non si esaurisca.

Tutte queste righe per dirti semplicemente che ti amo e amo i nostri figli. Riempili di baci da parte mia.

*Con amore,
Al'bert*

— Le donne muoiono

Violenza maschile contro le donne: tra stereotipi di genere e bulimia repressiva

The women die

Male violence against women: gender stereotypes and repressive bulimia

di Aurora Matteucci

Abstract. *La violenza maschile contro le donne costituisce ancora oggi un nodo irrisolto e un tratto endemico, strutturale della nostra società. Di fronte ad un quadro ancora così allarmante, il ricorso al diritto penale (in termini di inasprimento sanzionatorio e di limitazione delle garanzie difensive nel processo penale) annulla ogni riflessione sulla complessità del fenomeno ed inibisce il potenziamento di interventi preventivi che molto più efficacemente possono determinare quel doveroso cambio di rotta culturale indispensabile per riposizionare la relazione uomo- donna fuori da ruoli precostituiti di derivazione patriarcale.*

Abstract. *Male violence on women is still an unsolved problem, an intrinsic character of our society. The use of criminal law (in terms of sanctions increase and limitations of defensive guarantees during trials) to face with such an issue cancels any analysis on the complexity of this problem. It also inhibits the improvement of preventive interventions, which would more effectively bring to a required cultural change, essential to rebuild the man-woman relationship outside the pre-established roles patriarchy.*

SOMMARIO: 1. Le donne muoiono: dal 1951 al 2710 passando per il 2021. – 2. Dal dire al fare: «Riprendiamoci la notte». – 3. *Nouvelle Vague* del paradigma vittimario e bulimia repressiva.

SUMMARY: 1. The women die: from 1951 to 2710 through 2021. – 2. Saying and doing: «Let's take back the night». – 3. *Nouvelle Vague* of victim paradigm and repressive bulimia.

1. Le donne muoiono: dal 1951 al 2710 passando per il 2021.

Dopo aver molto riflettuto sul titolo da dare a queste riflessioni, quasi per caso, come spesso compaiono le visioni, mi sono imbattuta nuovamente in un libriccino logoro, che ogni tanto sembra fare capolino sulla libreria, come un monito, un invito a pormi domande e a darmi risposte, anche quelle scomode. *Le donne muoiono*, di Anna Banti, al secolo Lucia Lopresti, scrittrice fiorentina. Il racconto, che dà il nome all'intera raccolta, venne pubblicato, insieme ad altri, *Conosco una famiglia, i Porci e Lavinia fuggita*, da Arnoldo Mondadori Editore nel 1951.

La storia raccontata da Banti è ambientata in un futuro lontanissimo, dal 2617 al 2710, segnato da un'epidemia che esplode improvvisamente. Uno scenario apocalittico che, letto con gli occhi di oggi, assume quasi il sapore di una profezia. Se non fosse, però, che il racconto di Anna Banti descrive una malattia "selettiva" che colpisce i soli uomini.

A Valloria, una città vicina a Venezia, un giovane viene colpito da plurime visioni di tempi andati che nessuno, oltre a lui, sembra ricordare. Ben presto tutti gli uomini verranno colpiti da questo strano virus che prenderà il nome di "seconda memoria". Essi ricordano il passato, vengono investiti dalla visione delle precedenti vite, divengono depositari esclusivi di un patrimonio mnemonico che attribuisce loro il sigillo dell'evoluzione della specie e il marchio dell'immortalità del genere umano.

Le donne, invece, muoiono.

Nessuna ricorda di precedenti esperienze.

«Fra poco tutti gli uomini della terra avrebbero goduto la certezza di rivivere, di perfezionare le loro predilezioni, le loro doti, in un futuro senza posa rinnovato, mentre le donne si sarebbero trovate oscure ed effimere come farfalle notturne, incapaci di oltrepassare un termine che, al confronto, sembrava imminente come l'alba del condannato a morte»¹.

L'immortalità legittima gli uomini all'indifferenza verso il genere mortale, considerato evidentemente inferiore, forse a cagione di un intelletto meno raffinato, così dando lustro e spiegazione allo strisciante pregiudizio della superiorità maschile che aveva dominato, anche prima, la forma delle relazioni tra uomini e donne², divisi, com'erano i primi, tra l'antica condizione e l'attuale, «lanciati nelle irrimediabili dissipazioni dell'eternità»³ e affidatisi «ai più vietati pregiudizi sul poco cervello delle donne, il loro umore illogico, la loro debole resistenza nervosa»⁴. L'uomo insomma, scrive Banti, non è più umano da quando si scopre immortale. Tutto è squalificato dalla riflessione che, ormai, non si muore che per poco.

¹ A. Banti, *Le donne muoiono*, Arnoldo Mondadori Editore, 1951, p. 64.

² «Nelle donne, nelle ragazze, la grazia della seconda memoria non s'era ancora prodotta, esse non riuscivano ancora a ricordare: pareva non ne avesse la forza e, forse (si cominciava a insinuare), la ragione», A. Banti, *Le donne muoiono*, cit., p. 63.

³ *Idem*, p. 65.

⁴ *Idem*, p. 69.

Ed è così che le donne, sempre più isolate, lasciano compagni, mariti, fidanzati e si rifugiano in ghetti, spontaneamente e nella totale indifferenza degli uomini.

Solo le donne conservano la *pietas*, la compassione, l'amore, il senso della finitezza, «avidamente innamorate del loro breve soggiorno terreno, facevan tesoro di ogni attimo, prolungandolo in echi tanto profondi quanto parsimoniosi»⁵.

A distanza di quasi un secolo dalla comparsa del primo sintomo della "seconda memoria", precisamente nel 2710, una musicista trentenne, Agnese Grasti, ha «una strana mattinata. Si lascia distrarre da uno spontaneo movimento delle dita che ritrovano, senza ragione apparente, il dettato di un antichissimo adagio»⁶. Ecco la "seconda memoria" e immediatamente la consapevolezza che questa rivelazione, a differenza di quanto accaduto per gli uomini, non si sarebbe tradotta in una vicenda irrealistica, nella presunzione di riuscire a dimenticare le cose terrene. La seconda memoria di cui è stata inaspettatamente investita Agnese non costringe le donne entro uno stato di atarassia, non le induce all'incuria verso i propri beni. Anzi, «avrebbero fecondato l'infinità del tempo coi frutti di un lungo travaglio» portando «l'umanità ad uno stato di angelica esultanza»⁷.

Una sera Agnese fugge dall'istituto che la ospita e, dopo una settimana trascorsa a riflettere in solitudine in una stanza d'albergo, torna dalle sue compagne e si suicida dopo aver consegnato ad una di loro il diario delle sue visioni. Una seconda memoria che viene messa a disposizione di altre donne. Non sapremo mai, nel dettaglio, quello che Agnese rivela. Ma possiamo intuire, nel far parlare i simboli e i segni che Anna Banti lascia disseminati tra le pieghe del racconto, il senso profondo di questa immersione distopica. Le donne hanno saputo mantenere il contatto con la realtà della condizione umana. Agnese, nel porre fine alla sua vita, lascia una memoria, questa sì tangibile, scritta, più reale di quell'allucinazione collettiva che colpisce i soli uomini e li rende asettici rispetto al senso stesso dell'esistenza.

Gli uomini non hanno mai dubitato che la "seconda memoria" potesse essere un fenomeno irrealistico. Si sono lasciati irretire dalla presunzione di un'immortalità che li avrebbe esposti ad un vivere *sine cura*, relegando le donne entro una condizione di subalternità perché escluse – così pareva, finché anche Agnese è stata colpita da analoga sorte – dalla capacità di ricordare tempi andati.

L'inquietudine, che l'abilità narrativa di Banti riesce a trasmettere in ogni partitura del racconto, si ferma ad un passo dal finale, in quelle ultime tre pagine nelle quali sembra prendere forma una consapevolezza: e cioè che non esista una versione della "seconda memoria" esclusivamente maschile, sigillo di immortalità e, per ciò stesso, di supremazia di un genere sull'altro. Ma una "seconda memoria" femminile che fuoriesce dallo schema dell'immortalità – Agnese decide di porre fine alla sua vita con un gesto simbolico e gravido di significato – e che potrà essere usata non per dividere ma per unire l'intero genere umano, per continuare a coltivare la passione per le cose terrene.

Nel 1951, quando Anna Banti scrisse il suo racconto, la condizione femminile in Italia era certamente diversa da quella di oggi.

⁵ *Idem*, p. 74.

⁶ *Idem*, p. 78.

⁷ *Idem*, p. 79.

La legislazione penale, per limitarsi a questo settore, rifletteva la cultura dominante dell'epoca: il codice Rocco del 1930 collocava la donna in una posizione di assoluta subalterità rispetto all'uomo. Una violenza non solo privata ma persino pubblica, potrebbe dirsi, accettata e convogliata entro le coordinate di un assetto sociale che poggiava saldamente sull'accettazione dell'inferiorità, come un dato di natura.

Basti pensare all'omicidio o alle lesioni per causa d'onore, abrogato solo nel 1981 (con la l. 5 agosto 1981, n. 442)⁸: il marito che avesse ucciso la moglie, la sorella o la figlia scoperte nell'atto di una «illegittima relazione carnale» e nello stato d'ira «determinato dall'offesa recata all'onore suo o della sua famiglia» avrebbe scontato una pena decisamente inferiore (da 3 a 7 anni, così art. 587 c.p.).

Ed è solo sul finire degli anni '70 che con le sentenze del 19 dicembre 1968, n. 126 (relativa all'adulterio) e 3 dicembre 1969, n. 147 (concernente la relazione adulterina) la Corte costituzionale ha espunto dall'ordinamento il reato di adulterio (art. 559 c.p.)⁹: la moglie adultera era punita con la reclusione fino ad un anno. Stessa sorte sarebbe toccata al «correo dell'adultera». E, in caso di relazione adulterina, la pena sarebbe stata fino a due anni. La scelta terminologica – adultera e suo correo (e non adultero e sua correa) – rifletteva l'opinione largamente diffusa all'epoca: solo la donna che violava il sacro vincolo del matrimonio avrebbe travolto nell'ignominia tanto la famiglia (bene giuridico protetto dalla norma in questione), tanto l'uomo con il quale avesse intrapreso la relazione extraconiugale, trascinandolo, come una Circe del XX secolo, nell'agone del processo penale.

Il contrario non era penalmente rilevante. Il marito ben avrebbe potuto sollazzarsi con relazioni extraconiugali senza, con questo, turbare alcun equilibrio né sociale, né familiare purché, tuttavia, non avesse commesso il reato di concubinato (punito dall'art. 560 c.p., fino all'avvento della sentenza della Corte costituzionale del 3 dicembre 1969, n. 147, con la pena fino a due anni): non avesse, in altre parole, deciso di portare la concubina nel suo talamo o in un «notoriamente altrove» non meglio specificato dalla norma. In tal caso anche la concubina (così chiamata, dal latino "*cubare*", "stare a letto", e non correa, come l'uomo "irretito" dall'adultera) avrebbe subito stessa sorte del marito infedele.

In sostanza il segreto della relazione, l'essere consumata in un altrove non noto, lontano dalle mura domestiche, occasionalmente o finanche quotidianamente, lo avrebbe posto al riparo da conseguenze penali. Non così per la donna. Sarebbe bastata una denuncia, una soffiata, un occhio indiscreto per esporla al pubblico ludibrio di un processo che avrebbe avuto notevoli ripercussioni. In questo contesto culturale, la sfida lanciata da Giulia Occhini e Fausto Coppi, che decisero di rendere addirittura pubblica la loro storia, fu un affronto così insopportabile per la morale dell'epoca, da far scattare la denuncia e la c.d. prova del "letto caldo" da parte dei Carabinieri che irrupero nella villa ove i due risiedevano. L'accertamento di quello che allora era considerato ancora un reato costerà a

⁸ Pubblicata in G.U., Serie Generale n. 218 del 10 agosto 1981.

⁹ Illuminanti le parole della Corte nella sentenza 9 dicembre 1968, n. 126: «Il principio che il marito possa violare impunemente l'obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita – più o meno severamente – rimonta ai tempi remoti nei quali la donna, considerata perfino giuridicamente incapace e privata di molti diritti, si trovava in stato di soggezione alla potestà maritale. Da allora molto è mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza di diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e della intera collettività è diventata molto più intensa, fino a raggiungere piena parità con l'uomo; mentre il trattamento differenziato in tema di adulterio è rimasto immutato».

Fausto Coppi due mesi di carcere e alla “Dama Bianca” – così chiamata dai quotidiani dell’epoca e così passata alla storia – tre mesi di carcere e il confino ad Ancona ma soprattutto la sofferta decisione di emigrare in Argentina per poter attribuire al figlio del campionissimo il cognome del padre. Faustino si chiamerà Coppi, in Italia, solo molti anni più tardi, quando ormai il padre era deceduto, avendo nel frattempo assunto il cognome del precedente marito della madre (Locatelli) che si era rifiutato di disconoscerlo. Insomma, la donna era oggetto di potestà maritale. Vent’anni dopo quel processo, nel 1975, si sarebbe messo mano alla riforma del diritto di famiglia.

Al coraggio di Franca Viola, rapita e stuprata per otto giorni consecutivi da Filippo Melodia, nel 1965, dobbiamo il primo colpo di grazia inferto al matrimonio riparatore (art. 544 c.p.) che prevedeva la non punibilità del reato di violenza sessuale – reato, considerato, fino al 1996¹⁰, commesso contro la moralità pubblica e il buon costume e non già contro la libertà sessuale – se, dopo l’atto di violenza, l’uomo avesse chiesto la mano della donna sopravvissuta. Ma sarebbe stato necessario attendere fino al 1981 (con la l. 5 agosto 1981, n. 442) per vederlo definitivamente abrogato. Franca Viola e la sua famiglia non accettarono mai quel ricatto e Melodia fu condannato. Per tante altre donne, che non poterono affidarsi ad un atto di tale coraggio, il matrimonio riparatore è rimasto, per molto tempo, l’unico strumento di riequilibrio sociale contro lo spettro dell’emarginazione, una sorta di anestetico utile a “riparare”, appunto, la società - e non la donna- dalla sopraffazione sessuale agita fuori del matrimonio.

Avremmo dovuto attendere il 1978, precisamente il 22 maggio 1978, con la legge sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, per vedere espunte le aberranti fattispecie di reato poste a tutela dell’integrità e della sanità della stirpe (Libro secondo, Titolo X), che punivano l’interruzione della gravidanza incondizionatamente, persino a prescindere da eventuali rischi per la salute della donna.

Le donne a cui si rivolge Anna Banti, nel 1951, a questa latitudine almeno, erano proprietà degli uomini (di mariti, di padri), incubatrici, strumenti di affermazione dell’integrità della stirpe, ancelle. E quindi, nel senso del racconto, morivano: marginalizzate dall’agire pubblico, relegate, salve prime rare eccezioni, alla dimensione privata e obbligata delle mura domestiche, non avevano una storia pubblica da raccontare e da tramandare, costrette dentro un misuratore di gradimento sociale spietato: o moglie e madre, o niente di buono.

A ben guardare l’immortalità – intesa come trasmigrazione ai posteri delle proprie gesta, del proprio agire, del proprio incidere sugli eventi che la Storia, quella con la “S” maiuscola, decide di selezionare – non esisteva per le donne. La cura del focolare ci consegna a mille storie private, quelle con la “s” minuscola, ai racconti di madre in figlia, al cotone dei corredi che passano di armadio in armadio. Andando indietro abbiamo poche storie collettive e molte storie intime, biografie e non annali. La Storia, quella con la “S” maiuscola, non era, insomma, affare di donne.

Ma, forse, a ben vedere, non lo è neppure oggi che le donne, nonostante più libere di ieri, continuano a morire per mano di uomini.

¹⁰ Con la l. 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale (in G.U., Serie generale, n. 42 del 2 febbraio 1996) entrata in vigore il 6 marzo 1996.

A fronte di significativi ed epocali cambiamenti sociali e di una legislazione penale che si è progressivamente smarcata da retaggi culturali di segno patriarcale, resistono, con ostinata vitalità, stereotipi sessisti e mortificanti.

Ce lo rivela persino il linguaggio – *primum movens* nella trasmissione orale e scritta della Storia – asservito alla funzione allegorica del maschile dominante considerato, con un artificio retorico degno della peggiore espressione della parità, per giunta inclusivo e neutro.

Ne è un chiaro esempio la recente polemica che ha inondato i *social* dopo le dichiarazioni di Beatrice Venezi al Festival di Sanremo: «Chiamatemi direttore e non direttrice d'orchestra». Un neutro consolatorio, ipocritamente usato per declinare professioni un tempo di esclusivo appannaggio degli uomini, quasi come se il solo maschile potesse conferire autorevolezza alla professione e il femminile fosse, invece, veicolo di una *demi-nutio*.

Insomma, chiamare le cose con il loro nome, se il nome è femminile, rischia di produrre un'attenuazione di credibilità.

Mi ha fatto riflettere la reazione di molte donne che hanno esposto sui *social* un inaspettato nuovo senso di orgoglio e rivendicazione all'uso maschile del linguaggio: Venezi paladina della parità di genere. Una rivendicazione, questa, che a mio parere fa strame di anni e anni di battaglie e che ci (ri)consegna, per citare Banti, in quei ghetti impermeabili alla seconda memoria in cui le donne morivano nelle comunità isolate senza lasciar traccia del loro passaggio.

Il maschile è: inclusivo, neutro, autorevole.

Il femminile è: cacofonico, inutile, crea – questo sì – la vera discriminazione (sic!).

Eppure, se *nomina sunt consequentia rerum*, allora, dare il nome alle cose significa, anzitutto, riconoscerne l'esistenza.

Per questo non credo molto alla battaglia contro la cacofonia a cui spesso ci si appella per osteggiare la declinazione di genere del linguaggio, specie quando ad essere descritte sono le professioni un tempo interdette alle donne. Tanto per fare qualche esempio: avvocatessa, architessa, ingegnera, ministra, deputata, sindaca.

A me pare che la teoria del neologismo cacofonico nasconda altre e più insidiose ragioni che svelano, in realtà, una resistenza – tutta politica – verso il riconoscimento di una soggettività altra destinata ad affermarsi, oggi, in settori professionali un tempo di esclusiva competenza maschile.

Mi stupisce che siano proprio le donne a sponsorizzare un lessico tradizionalmente patriarcale, liquidando la questione del linguaggio sessuato come inutile, o non necessaria o, ancora, di secondo piano, superata e anacronistica, un residuo archeologico dei gloriosi anni '70. Ci sono altre energie di cui occuparsi, viene spesso opposto. Quali? Alla base di questo principio si annida un concetto errato di energie che presuppone un

principio di scarsezza. Al contrario le energie producono energie. In questo caso la concatenazione tra presa di coscienza linguistica e coscienza politica e sociale è molto stretta¹¹.

Credo, al contrario, che l'uso di un lessico maschile per definirci ci consegni automaticamente all'invisibilità. D'altra parte, perché non usare, all'opposto, un femminile neutro e inclusivo? Perché gli uomini, giustamente, non si sentirebbero descritti, smarrirebbero la loro identità dietro quel presunto neutro, non esisterebbero¹².

La questione, dunque, non può essere, per così dire, liquidata come esclusivamente grammaticale. Se così fosse, potremmo fermarci agli insegnamenti dell'Accademia della Crusca, da tempo impegnata nel riconoscere un linguaggio non discriminatorio. Pensiamo a due parole, linguisticamente, sovrapponibili, stessa desinenza: ingegnera e infermiera. L'una additata come cacofonica, l'altra entrata nel linguaggio corrente. Non è la forma ad esser sotto accusa, ma il suo significato.

La forma è, anche in questo caso, sostanza: perché il linguaggio veicola concetti, opzioni politiche, convinzioni, trasformazioni sociali, relazionali.

L'uso del maschile - come presunto neutro inclusivo- sembra rivelare non tanto la passione per un'estetica del suono da opporre alla cacofonia del linguaggio sessuato. Piuttosto, una resistenza, tutta politica e culturale, al riconoscimento di una soggettività altra.

E, guardando al fondo della questione, allora, a me pare che le ragioni politiche siano quelle più robuste ad essere superate, scalfite, scansate, avvinte a filo doppio ad un equivoco che si è andato consolidando negli anni: quello della confusione tra parità e omologazione al modello maschile. Essere uguali agli uomini, usare il loro linguaggio, i loro codici etici e quelli grammaticali costituisce per qualcuna il raggiungimento dell'obiettivo della parità.

Al contrario, l'utilizzo di forme maschili per descrivere una professione esercitata da una donna esprime una visione androcentrica della società¹³. D'altra parte la parola,

¹¹ In questi esatti termini, A. Sabatini, in *Il sessismo nella lingua italiana, Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, progetto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna, 1987, p. 98.

¹² «Immaginate, voi uomini di essere nati e cresciuti in un mondo costruito e diretto dalle donne e dove voi siete considerati da tempo immemorabile esseri inferiori. I capi di Stato e di Governo, i ministri, gli alti funzionari, da sempre sono donne, i vertici di economia, finanza, esercito, chiesa, magistratura e università sono in mani femminili e così è per la cultura: i proprietari, i presidenti, i direttori di case editrici, giornali e televisioni sono donne da sempre e così le pensatrici, le scienziate e le artiste. Se andate in ospedale tutti i primari sono donne, salvo trascurabili eccezioni. Gli uomini non hanno mai potuto entrare nel mondo, stanno cominciando da un paio di generazioni ma non è facile entrarci da uomini, con la propria maschilità, e non come imitazione delle donne. Vivete ancora in fondo in funzione delle vostre compagne ed esse subordinati perché sono loro che tengono le redini del mondo. Non si dice per esempio l'uomo della preistoria, i diritti dell'uomo e del cittadino, la storia dell'uomo ma la donna della preistoria, i diritti della donna e della cittadina e la storia della donna. Insomma, provate a immaginare il rapporto tra i sessi al rovescio, nel tempo passato e nel tempo presente»; M. Valcarengi, *Ho paura di me. Il comportamento sessuale violento*, Mondadori, 2007, pp. 184-185.

¹³ C. Robustelli, *L'uso del genere femminile nell'italiano contemporaneo: teoria, prassi e proposte* - Atti della X Giornata della Rete per l'Eccellenza dell'italiano istituzionale (REI), Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea - Rappresentanza in Italia, *Politicamente o linguisticamente corretto? Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni*.

come scrive Alma Sabatini¹⁴, veicola una forma mentale e svolge una chiara funzione performativa:

«L'uso di un termine anziché di un altro comporta una modificazione nel pensiero e nell'atteggiamento di chi lo pronuncia e quindi di chi lo ascolta. La parola è una materializzazione, un'azione vera e propria. È altrettanto chiaro che il valore semantico è strettamente legato al contesto linguistico ed extralinguistico in rapporto dinamico [...]. La lingua è una struttura dinamica che cambia in continuazione. Ciononostante la maggior parte della gente è conservatrice e mostra diffidenza - se non paura- nei confronti dei cambiamenti linguistici, che la offendono perché disturbano le sue abitudini o sembrano una violenza "contro natura". Toccare la lingua è come toccare la persona stessa».

Tuttavia accettiamo neologismi (quelli raccontati da Sabatini sono "cassaintegrato", "imputare", "digitare", "pressurizzare", oggi potrebbero essere "twittare", "flaggare", etc.) con estrema disinvoltura. Perché mai allora non accettiamo altri cambiamenti? Perché questi, evidentemente, sono meno silenziosi di altri, esigono una rivoluzione prima di tutto culturale e sono il risultato di una precisa opzione politica che ancora oggi stenta a consolidarsi.

Riequilibrare un periodo di discriminazione significa rendere visibili le donne e questo deve inevitabilmente partire dalla scelta per un linguaggio che restituisca valore al riconoscimento della nostra identità. Se mi nomini, esisto. Se esisto, non muoio. Per quanto (solo) apparentemente azzardato, è nelle sacche dell'indifferenza di genere, prima culturale, poi politica e quindi linguistica che si annidano i prodromi di una resistenza a identificarci e, in ultima analisi, a rispettarci.

Diversamente, «annegheremo la nostra identità nella [loro], [...] cancelleremmo la visione che la nostra esperienza della società ci ha aiutate a intravedere»¹⁵.

2. Dal dire al fare: «Riprendiamoci la notte».

«I diritti dell'uomo: No
I diritti umani, i diritti della persona (umana) i diritti dell'essere umano: Si
Indira Ghandi, sovrana di 700 milioni di uomini: No
Indira Ghandi sovrana di 700 milioni di persone, di un popolo di 700 milioni: Si
L'uomo primitivo o gli uomini primitivi: No
Le popolazioni primitive: Si
Caccia all'uomo: No
Caccia all'individuo, alla persona: Si
L'uomo della strada: No
Le persone della strada, l'individuo della strada, la gente comune: Si
A misura d'uomo: No
A misura umana: Si
I Romani, gli Ateniesi, gli Inglesi: No

¹⁴ A. Sabatini, in "Il sessismo nella lingua italiana", cit.

¹⁵ V. Woolf, *Le tre ghinee*, Feltrinelli, 1998, pp. 143-144.

*Il popolo romano, ateniese, inglese: Sì
La fratellanza tra le nazioni: No
La solidarietà (umana) tra le nazioni: Sì»¹⁶*

Queste sono solo alcune delle proposte, oggi indubbiamente datate, ma pur sempre valide, contenute nelle Raccomandazioni di Alma Sabatini.

Non si tratta di meri espedienti per modernizzare il linguaggio ma di suggerimenti per favorire l'emersione di un'identità di genere che trova, nel segno linguistico, il primo depositario di un diverso modo di pensare.

Se dunque la parola è azione vera e propria, vien da chiedersi se l'abitudine ad un lessico nuovo possa costruire virtuose ed inedite attitudini culturali capaci di scansare definitivamente atteggiamenti di segno *lato sensu* e *stricto sensu* violento.

Penso al c.d. *catcalling*, all'avvilente abitudine a subire, da parte di molte donne, forme di prevaricazione non immediatamente rilevanti sul piano penale ma estremamente insidiose, come le dimissioni in bianco in caso di gravidanza; gli apprezzamenti sul corpo, ingombranti e distonici, usati anche in contesti professionali e, destinati, per questo, a scolorire competenze entro l'unica strada di un giudizio che erge il canone estetico a baricentro esclusivo di valutazione delle abilità.

Emblematica la critica alla giornalista Giovanna Botteri, corrispondere Rai dalla Cina, attaccata per la scelta di non tingersi i capelli.

Le donne sono appese, ancora, a stereotipi che hanno scavato, inanellato e irrobustito una visione a senso unico della società ancora tragicamente resistente e territorio privilegiato di fermentazione di forme, più o meno esplicite, più o meno subdole di aggressione e violenza.

Insomma, dalla criminalizzazione dell'aborto al cimitero dei feti il tempo sembra essersi arrestato entro uno spazio in cui la donna è, ancora una volta, pensabile persino come un'incubatrice¹⁷. Come scriveva Rossana Rossanda non è sufficiente una legge (in tal caso quella sull'interruzione volontaria di gravidanza) per conseguire l'obiettivo di un'

¹⁶ A. Sabatini, in *"Il sessismo nella lingua italiana"*, *Raccomandazioni*, cit., pp. 103 e ss.

¹⁷ Il 28 settembre 2020 una giovane donna romana ha raccontato su *Facebook* che sette mesi dopo aver subito un aborto terapeutico ha scoperto che il feto era stato inumato al cimitero Flaminio senza alcun consenso. Non solo, era stato sepolto con una croce, e sulla croce era stato scritto il nome della donna. Per la verità i cimiteri di feti sono presenti in moltissime città d'Italia. Esistono un "Giardino degli angeli" e persino un "Registro dei bambini mai nati" a Marsala. La legge prevede la possibilità di inumare feti e dopo la ventisettesima settimana di sopravvivenza intrauterina vi è persino l'obbligo. Quel che sgomenta, oltre alla pratica in sé, è l'uso del nome della donna sul feto sepolto come se la sua identità venisse scolpita in una lapide che conservasse memoria di un gesto ancora non pienamente accettato, annullando nell'epigrafe la complessità e persino il dolore di un'esperienza che può rivelarsi comunque traumatica.

inscalfibile consapevolezza dei propri diritti. Occorrono una presa di coscienza e una pratica politica inesauste¹⁸.

Il linguaggio è quindi specchio e controfigura di un pensiero che lascia tracce evidenti anche nell'assetto sociale. D'altra parte l'Italia è un paese ancora culturalmente arretrato se gettiamo lo sguardo altrove. L'equa distribuzione delle responsabilità familiari e genitoriali stenta ad affermarsi nonostante la previsione normativa dei congedi parentali. Il gap retributivo tra uomini e donne ne è un'immediata derivazione¹⁹ e, secondo il Rapporto Istat- Bes 2020²⁰, in epoca Covid il crollo delle occupazioni è stato prevalentemente femminile. Gli effetti del c.d. "doppio sì" – lavoro, cura dei parenti fragili e dei figli – cui le donne sono sottoposte in prevalenza ha favorito il sorgere di rinunce pagate a caro prezzo – sia in termini lavorativi, sia, più in generale, in termini di autodeterminazione e affermazione²¹.

¹⁸ R. Rossanda, *Care donne*, in *il Manifesto*, 22 gennaio 1977: «Lo dovete prendere questo straccio di legge sull'aborto come una chiave. Le porte non si aprono da sole: neppure una legge più limpida funzionerebbe da sé. Le giocheranno contro incrostatosi pregiudizi, antichissime paure, l'ignoranza del corpo, la pressione dell'ambiente, del prete, dell'uomo, del medico, dell'ospedale, dell'infermiera, della monaca che le vostre sorelle si troveranno di fronte, quando abortire dovranno. Nessuno dirà loro (o molto pochi) la verità sui diritti che hanno davvero acquisito, su come farli valere, su come non farsi spaventare. Mentiranno loro cinque medici su dieci, e nove monache su dieci le guarderanno come puttane [...]. Questa vittoria prendetela dunque, nelle vostre mani, come le donne sanno fare. Con lucidità, buon senso, malizia, sagacia, ostinazione. Siete state le più forti ieri, non fatevi giocare domani».

¹⁹ In un recente articolo di G. Testa, *Perché le donne guadagnano meno degli uomini*, in *Internazionale*, 6 marzo 2020, vengono riportati gli esiti di un'indagine dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) condotto su circa 70 nazioni, a copertura dell'80% della popolazione mondiale di lavoratori e lavoratrici dipendenti: le donne in media guadagnano il 20 per cento in meno degli uomini. Quanto all'Europa il c.d. *gender pay gap* calcolato in base a fattori che non riescono ad analizzare, tuttavia, le origini e le diverse opportunità tra i generi (come l'accesso all'istruzione, etc.), è stimato in una percentuale del 14,8%. Come se in un anno le donne lavorassero per due mesi senza ricevere lo stipendio. Le donne italiane secondo un rapporto del Censis rappresentano il 42,1% degli occupati complessivi del paese, il tasso di attività femminile è del 56,2% (gli uomini che lavorano sono il 75,1%). L'Italia è il fanalino di coda dell'Europa specie se paragonata alla Svezia che conta un tasso di occupazione femminile pari all'81,2%. Un dato sicuramente preoccupante attiene anche all'aumento di divario salariale in proporzione alla qualifica professionale: più alta è, più il divario cresce. Le *manager* in Italia guadagnano in media il 23% in meno dei loro colleghi. E questo nonostante, oggi, il 60% delle persone laureate in Europa siano donne. In generale di solito le donne fanno più ore di lavoro non retribuito rispetto agli uomini e prendono più periodi di assenza da lavoro per prendersi cura degli altri. Quanto al mondo forense, secondo i dati resi noti da Cassa Forense, nel 2019, a fronte di un reddito medio di categoria pari a 39.473 euro, agli avvocati di sesso maschile se ne attribuisce in media 53.681 euro, mentre alle donne circa 24.378 euro. Resta pertanto confermata, per le donne, un guadagno di circa il 40% rispetto a quanto dichiarato dai colleghi uomini. Tale percentuale è variabile al variare dell'età e si riduce ulteriormente nelle età più avanzate.

²⁰ Si legge, nel [rapporto Istat](#): «Il tasso di occupazione femminile, già particolarmente basso rispetto agli altri Paesi europei, cala di 2,3 punti percentuali (52,1%), invertendo il trend di crescita iniziato nel 2015. Sempre in calo, ma in misura minore, è anche il tasso di occupazione maschile (-1,6 punti), che si attesta al 72%. Di conseguenza, il divario di genere, che è sempre stato più ampio di quello medio europeo, aumenta ulteriormente: nei paesi Ue il tasso di occupazione maschile supera di 11,2 punti percentuali quello femminile, mentre in Italia la distanza è di 19,9 punti percentuali».

²¹ Secondo il questionario proposto dalla Commissione pari opportunità dell'Unione delle Camere penali e risalente al 2016 alla domanda: «la famiglia ostacola la carriera professionale?», il 58,2% delle intervistate ha risposto affermativamente. Come opportunamente sottolineato da I. Li Vigni, *Penaliste nel terzo millennio*, Franco Angeli, 2017, p. 54, commentando gli esiti di quel questionario la questione politica non è interrogarsi se la famiglia rappresenti un ostacolo *tout court* ma valutare la sconcertante esiguità di politiche a sostegno della donna professionista.

Pari opportunità e differenza di genere (non parità di genere) sono i due binari entro cui, a mio parere, andrebbero riletti e rivisti assetti sociali custoditi entro ruoli rigidi, predefiniti, in cui allo spazio di libertà conquistato normativamente non corrisponde un'acquisita consapevolezza degli strumenti a disposizione. Non corrisponde, in altre parole, un accesso paritario alle occasioni di sviluppo della propria personalità che costituisce l'orizzonte dell'art. 3 della nostra Costituzione.

La libertà sessuale, per esempio, giace ancora impaludata dentro gli stereotipi antichi del «se l'è cercata», della «donna facile», del «ma com'era vestita?» che persino oggi ricevono, nell'interpretazione dei fenomeni di aggressione sessuale, ampio margine di riscontro e che tendono a scolorire responsabilità individuali in una sorta di inversione dell'onere probatorio in cui ad esser sotto accusa, sono, per lo più, i comportamenti della donna, la disinvoltura dei costumi sessuali, oppure la presunta ingenuità di chi ha scoperto troppo le gambe in luoghi isolati, sfidando la notte (come se il *raptus* predatorio maschile fosse un connotato fisiologico e naturale evitabile – se possibile – con la morigeratezza dei costumi).

«Riprendiamoci la notte» – gridavano le donne nei cortei degli anni '70 –. Per farlo occorre non solo una trasformazione radicale del linguaggio (il dire), ma soprattutto devono essere implementate politiche di *welfare* (il fare) che siano in grado di superare le aporie di un assetto sociale ancora lontano dalla parificazione effettiva e di scompaginare pregiudizi e stereotipi ancora drammaticamente resilienti²².

Il 27 marzo 2019, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ha adottato una Raccomandazione²³ diretta agli Stati sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo che viene definito come:

«Ogni atto, gesto, rappresentazione visiva, proposta orale o scritta, pratica o comportamento, fondato sull'idea che una persona o un gruppo di persone siano inferiori per via del loro genere, che si verificano nella sfera pubblica o privata, in rete o fuori dalla rete, aventi per oggetto o effetto:

i. di violare la dignità o i diritti fondamentali di una persona o di un gruppo di persone; o ii. di provocare ad una persona o gruppo di persone danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o socio-economica; o iii. di creare un ambiente intimidatorio, ostile, mortificante, umiliante o offensivo; o iv. di ostacolare l'autonomia e la piena realizzazione dei diritti umani di una persona o gruppo di persone; o v. di mantenere e rafforzare gli stereotipi di genere».

²² A riguardo si rinvia alle osservazioni di P. Di Nicola Travaglini e F. Menditto, in *Il Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Giuffrè, 2020, pp. 63 e ss., che osserva come «gli stereotipi di genere [siano] quelli più potenti in quanto fondati sulla differenza sessuale, sulla riproduzione della specie e su istinti, desideri, emozioni che hanno attraversato l'immaginario, individuale e collettivo, dall'inizio della storia dell'umanità tanto da appartenere a miti, credenze popolari, sacre scritture, scienza, letteratura, linguaggio, religione o biologia. Insomma, l'intero sapere umano. [...]». Se la struttura culturale è fondata sulla supremazia del genere maschile rispetto a quello femminile, anche gli stereotipi e i pregiudizi si costruiranno in base a detta gerarchia per cui al comportamento di donne e uomini sono imposte aspettative differenti «non limitandosi a definire come le persone effettivamente sono ma come dovrebbero essere» (cit., in nota, B. Gelli, *Psicologia della differenza di genere. Soggettività femminile tra vecchi pregiudizi e nuova cultura*, Franco Angeli, 2009, p. 67).

²³ Raccomandazione CM/Rec (2019)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo (adottata dal Comitato dei Ministri il 27 marzo 2019).

Si tratta di una presa di posizione politica di straordinaria importanza perché si colloca nel solco di quegli strumenti di prevenzione la cui attuazione costituisce persino l'immediato precipitato dell'adesione al sistema immaginato dalla Convenzione di Istanbul del 2011²⁴ il cui obiettivo, come noto, è quello di un approccio integrato (prevenzione-protezione-punizione) che, a differenza del sempre più crescente e disarmante plauso per soluzioni che inneggiano alla sola repressione e all'inasprimento delle pene, costituisce la strada maestra per il riposizionamento della donna entro un ordine sociale in cui non vengano compromesse o mortificate ambizioni e aspirazioni, di qualunque natura esse siano.

3. *Nouvelle vague* del paradigma vittimario e bulimia repressiva.

Il disimpegno verso politiche di promozione sociale e verso pratiche di prevenzione – anche sul piano del superamento della discriminazione di genere – corrisponde, più in generale, ad una graduale, ma inarrestabile, trasformazione della società, ai più vari livelli, da un modello incentrato sul c.d. welfare state in favore del potenziale simbolico del penale, eretto sul c.d. *prisonfare* (da Stato sociale a Stato penale) mediante l'elevazione della percezione del rischio a potente strumento di controllo sociale. La società del rischio, della "paura liquida"²⁵ trova nella "*mass incarceration*", nella "tolleranza zero", l'unica risposta per lenire altre forme di disagio che, in fretta e furia, i decisori politici tendono a mascherare incoraggiando soluzioni che si appellano alla pena come forma di anestetico sociale a basso costo²⁶. Quella del punire, è insomma divenuta una «passione contemporanea»²⁷ che origina da un'opinione pubblica malamente interrogata sui reali bisogni e malamente orientata sulle necessarie risposte.

Sotto gli strali di questa rinnovata bulimia repressiva cade purtroppo ogni tentativo di ricondurre anche la questione della violenza maschile contro le donne entro le coordinate dei principi costituzionali del giusto processo e della presunzione di innocenza: il discorso pubblico pare essersi ormai pervicacemente assestato sul potenziamento delle pene come panacea unica ed esclusiva di tutti mali. Il *focus* della politica e dell'opinione pubblica è oggi concentrato sulla necessità di dare sfogo ad istanze repressive finendo, come vedremo, per determinare un vero e proprio vertiginoso avvvitamento che produce, in un'ultimissima analisi, il passaggio da un'identificazione mortificante – quella della donna oggetto di potestà altrui – ad un'identificazione avvilita – quella della donna come categoria di vittima, più vittima delle altre –, ma soprattutto tende ad annullare la com-

²⁴ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, redatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata in Italia con la L. 27 giugno 2013, n. 77.

²⁵ Per dirla con Z. Bauman, *Paura Liquida*, Laterza, 2006.

²⁶ «Molti studi hanno registrato che nonostante i dati statistici indicassero un decremento dei crimini, i politici utilizzavano accortamente argomentazioni che incitavano l'opinione pubblica come se i dati della criminalità fossero aumentati e ci fosse un rischio di criminalità dilagante. L'importante non era la realtà della situazione ma la percezione del crimine da parte dell'opinione pubblica» M. Anselmi, *Populismo e Populismi*, in Aa. Vv. S. Anastasia, M. Anselmi, D. Fancinelli, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Cedam, 2015, p. 16.

²⁷ Secondo la felice espressione di D. Fassin, *Punire. Una passione contemporanea*, Feltrinelli, 2017.

piessità dei fenomeni da cui traggono origine e linfa vitale i comportamenti violenti, impedendo di fatto ogni riflessione che sia capace di svelare prima di tutto natura ed estensione del *gender crime*²⁸.

Sono numeri da capogiro quelli stilati nei bollettini annuali dell'Istat sulle violenze domestiche. E, come noto, i numeri descrivono un fenomeno in progressiva emersione ma non riescono a dare il quadro reale delle molteplici situazioni che ancora giacciono nel silenzio delle quattro mura.

Secondo il comunicato stampa pubblicato da ISTAT lo scorso 5 febbraio 2021:

«Le donne sono uccise soprattutto dal partner o ex partner (61,3%): in particolare, 55 omicidi (49,5%) sono causati da un uomo con cui la donna era legata da relazione affettiva al momento della sua morte (marito, convivente, fidanzato), 13 (11,7%) da un ex partner. Fra i partner, nel 70,0% dei casi l'assassino è il marito, mentre tra gli ex prevalgono gli ex conviventi e gli ex fidanzati. Agli omicidi dei partner si sommano quelli da parte di altri familiari (il 22,5%, pari a 25 donne) e di altri conoscenti (4,5%; 5 vittime). Questi valori sono complessivamente stabili negli anni. Per le donne la situazione si è ulteriormente aggravata nel primo semestre 2020: gli assassini di donne sono stati pari al 45,0% del totale degli omicidi, contro il 35,0% dei primi sei mesi del 2019, e hanno raggiunto il 50,0% durante il lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020. Le donne sono state uccise principalmente in ambito affettivo/familiare (90,0% nel primo semestre 2020) e da parte di partner o ex partner (61,0%)»²⁹.

Di fronte a questi numeri, tuttavia, la soluzione non può e non deve essere quella di un arretramento delle garanzie nel processo penale.

Istanze tipiche del *furor di popolo*³⁰ elevano oramai la vittima a «eroe del nostro tempo. Essere vittime dà prestigio, impone ascolto, promette e promuove riconoscimento, attiva un potente generatore di identità, diritto e autostima».³¹

Sia beninteso, a scampo di equivoci: ad essere sotto i riflettori della critica non sono le vittime reali, ma il paradigma vittimario. Quella che Giglioli definisce opportunamente la colmatura vittimaria della propria identità, della propria soggettività. E d'altra parte:

«[...] Rivolgersi alla logica e al linguaggio del penale per vedere riconosciute le proprie ragioni, o addirittura la propria soggettività politica, eleva precisamente la giustizia

²⁸ Secondo T. Pitch, *Qualche riflessione sulla violenza maschile contro le donne*, sul portale della Regione Umbria, molta violenza maschile contro le donne, oggi, non è da imputare al patriarcato, ma alla sua crisi. Crisi che assume contorni ed effetti drammatici in relazione ad una situazione generale connotata da insicurezza e paura (paura del futuro, alimentata dalla precarietà del lavoro, dal venir meno della protezione dello stato di *welfare*) che eleva l'impotenza a crisi verticale della maschilità. Capire origine ed estensione del fenomeno consente, dunque, investire su risposte adeguate. E dunque, sempre secondo Pitch, in attesa di un mutamento radicale dell'identità maschile tradizionale (aiutato da campagne educative e informative) ciò che si può fare è aumentare le risorse economiche, sociali e culturali a disposizione delle donne. Insomma la paura si sconfigge con misure atte a creare fiducia non con più sicurezza (*id est*, più repressione).

²⁹ Dati pubblicati su <https://www.istat.it/it/archivio/253296>.

³⁰ Per citare la felice espressione di E. Amodio, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Donzelli editore, Roma 2019.

³¹ In questi esatti termini, D. Giglioli, *Critica della vittima*, Nottetempo, 2014, p. 9.

penale, nazionale e internazionale, a soluzione principe di tutti i problemi, a scapito della politica»³².

Insomma, scaricare sul solo diritto penale la soluzione della questione della violenza maschile contro le donne non è solo un errore. È un'insopportabile semplificazione che tende a ridurre la donna "vittima" ad oggetto della protezione paternalistica di uno Stato che dimentica la politica ed erge la repressione a placebo. E che fonda la legittimazione dell'intervento entro i termini della dicotomia semplicistica tra vittima e carnefice. Mentre la prima, depositaria di una verità assoluta e imm modificabile, è destinata a godere di uno statuto privilegiato, il secondo diviene il capro espiatorio da additare, annientare, combattere.

Vittima e verità, dunque, costituiscono i nuovi poli di un processo penale che ormai acquista credibilità solo se sia stato in grado di trascrivere, nel nome del popolo italiano, la sentenza di condanna già emessa dal *mainstream* mediatico.

Ed è a questi due concetti che si è ispirata, da ultimo, la prima sentenza della Corte costituzionale di quest'anno (Corte cost., sent. n. 1/2021) nel difendere l'istituto del patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito per consentire l'accesso gratuito alla tutela legale alle persone offese di reati legati per lo più al contesto criminale endofamiliare, necessario per «favorire la vittima» – scrivono i giudici della Consulta – «nel percorso di emersione della verità»³³.

Quindi esiste, per la Corte, una verità, prima del processo e a prescindere da esso, che deve solo essere svelata.

E, tuttavia, vittima e verità sono concetti che non possono preesistere al processo: è proprio la presunzione di innocenza a far da argine a questa tendenza all'uso di un paradigma vittimario che rischia di assegnare al processo penale un ruolo comprimario, volatile, quasi inutile.

Non solo. Dietro questa forma di tutela legale gratuita a prescindere dai limiti di reddito, si nasconde un'ulteriore insidia, forse ancor più subdola.

Se è vero che i reati per i quali scatta questo meccanismo di potenziamento della tutela – in una logica di privatizzazione estrema della giustizia penale – sono di difficilissima emersione, spesso perché legati alla dimensione tutta privata del domicilio e sommersi da un pudore, ancora tristemente radicato, che costringe le donne a subire, sopportare, proteggere il focolare dal circuito pubblico del processo, oppure reati di violenza sessuale, altrettanto difficili da denunciare, per gli indubbi riflessi di vittimizzazione secondaria che il processo, fatalmente, schiude, non è garantendo l'assistenza legale gratuita a prescindere dai limiti di reddito che si rimuovono gli ostacoli culturali che impediscono alle donne che sopravvivono ad atti di violenza di denunciare i delitti subiti. L'assimilazione della donna con la vittima elude l'obiettivo all'autodeterminazione, presuppone l'assoluta incapacità di assumere una decisione autonoma, di scegliere un difensore, come e quanto

³² T. Pitch, *Il protagonismo della vittima*, in *disCrimen*, 20 febbraio 2019, p. 2.

³³ Per una critica sia consentito il rinvio a A. Matteucci, *C'era una volta l'art. 27, comma 2, della Costituzione*, in *disCrimen*, 18 gennaio 2021.

retribuirlo, di instradare la propria tutela entro i cardini del rapporto fiduciario, regolato anche da condizioni economiche stabilite nel reciproco impegno che sigilla il sodalizio professionale.

In caso di condanna, la persona offesa di qualsiasi reato, che si costituisce parte civile, vede sempre riconosciuta la restituzione da parte del condannato anche delle spese legali sostenute già con la prima sentenza, anche se non ancora definitiva. Ma occorre una condanna e, prima ancora, occorre un processo per stabilire il risarcimento e la restituzione delle spese legali, oltre che, naturalmente, la punizione di chi è giudicato colpevole.

È pur vero che l'Italia ha dovuto fare molti passi in avanti nella strutturazione di strumenti adeguati a favorire l'emersione e l'accertamento di soprusi, sopraffazioni e violenze che si consumano prevalentemente in ambito familiare. La condanna della Corte Europa dei diritti dell'Uomo nel tristemente noto *affaire* Talpis c. Italia³⁴, ha messo in luce tutta l'inadeguatezza della risposta protettiva del nostro Stato, in un caso nel quale il ritardo nella presa in carico delle denunce, determinò l'esiziale effetto dell'uccisione del figlio da parte del marito del sig.ra Talpis. Fatti questi, la cui tragicità è indiscussa. Con ciò non possiamo però esimerci dal considerare la reazione normativa che in parte ne è seguita – penso, per esempio all'ultima in termini cronologici del c.d. Codice Rosso (l. 19 luglio 2019, n. 69) – come ampiamente insoddisfacente. Anzitutto per la clausola dell'invarianza finanziaria che esprime ancora una volta il disimpegno verso l'implementazione di interventi destinati a prevenire, prima che a punire. D'altra parte, l'aumento delle pene (contenuto anche nella novella del 2019) può essere attuato "a costo zero" – sul piano economico –, ma con elevatissimi costi sociali quando ad essere primario oggetto di intervento è solo ed esclusivamente "il dopo". Norme manifesto, dunque, che assecondano una parcellizzazione della risposta penale – introduzione di nuovi reati mediante l'ossessiva ricerca di sottocategorie di beni giuridici da proteggere (ad ogni vittima corrisponde il suo reato e il suo corteo di pene severe) – e che non hanno prodotto alcun risultato in termini di diminuzione di un fenomeno i cui numeri sono e restano allarmanti. Del resto, è ben difficile ipotizzare che chi commette violenza contro una donna sia realmente intimorito dall'aumento delle pene.

All'inasprimento del trattamento sanzionatorio fa da *pendant* un sostanziale irrigidimento delle soluzioni procedurali che rischia di trasformare il processo in una corsa a ostacoli, tanto più insormontabili, quanto più vulnerabile sia considerata la vittima. La definizione di vulnerabilità contenuta nell'art. 90 *quater* c.p.p.³⁵ è assegnata a parametri talmente evanescenti (sia sul piano definitorio, sia sul piano dell'individuazione dei criteri assegnati al giudice per operare tale accertamento) da determinare più di un dubbio di compatibilità con la Costituzione e segnatamente con gli artt. 24 e 111 Cost. (nonché con l'art. 6 Cedu).

³⁴ Corte E.D.U., Sezione Prima, sent. 2 marzo 2017, Talpis c. Italia.

³⁵ Norma, quest'ultima, introdotta dal D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 112, di attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Secondo la citata disposizione, «la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo anche internazionale o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».

La questione non è di poco conto: la condizione di particolare vulnerabilità giustifica, per espressa previsione normativa e per effetto della disposizione degli artt. 398 c.p.p. (in materia di incidente probatorio) e 498 c.p.p. (in materia di esame testimoniale dibattimentale), paradigmi di audizione in deroga a quelli ordinari. Giustifica, in altre parole, l'alterazione del metodo euristico per eccellenza, quello del contraddittorio per la formazione della prova nella versione dell'esame diretto e del controesame, autorizzando il ricorso ad un simulacro di contraddittorio che certamente inibisce la verifica dell'attendibilità del dichiarante. Il difensore potrà porgere domande alla persona offesa solo attraverso il filtro del giudice che ne saggerà preventivamente l'ammissibilità. Quel metodo di conoscenza, che nel dibattimento si attua attraverso il ritmo delle domande direttamente poste dalle parti, con rare, rarissime (almeno in teoria) incursioni del giudice, nel fuoco incrociato di tesi e antitesi, quella tecnica di accertamento dei fatti che si espande anche alla verifica di attendibilità del testimone, mediante contestazioni, pause, scelta, mai casuale, dei toni e degli argomenti, viene sottratta all'intervento triangolare degli attori del processo – pubblico ministero, difensore e, solo alla fine, giudice- quando a subirla è una vittima c.d. di particolare vulnerabilità. Il filtro dell'organo giudicante, che ben può comprendersi in una logica di protezione da fenomeni di vittimizzazione secondaria, annichilisce inevitabilmente la funzione privilegiata che viene assegnata nel nostro ordinamento a quell'incrociarsi dinamico dell'esame diretto e del controesame che si materializza «[...] in quel gioco di interventi alternati o contestuali, in quell'andirivieni di domande e di repliche, di asserzioni e negazioni che costellano l'iter del processo guidandolo verso la fine. È dalla contrapposizione dialettica tra accusa e difesa davanti al giudice, attento osservatore, che possono scaturire, come diceva un'antica metafora, scintille di verità»³⁶.

D'altra parte, qualora una delle parti dovesse porgere domande considerate nocive, l'intervento del giudice consentirà di ricondurre l'agone processuale entro i canoni del *fair-play*.

È dunque essenziale che il sacrificio imposto ai diritti e alle garanzie della difesa degli imputati non possa essere affidato al ricorrere di presunzioni semplici. Non è il solo titolo di reato e il riferimento a generici ed aspecifici requisiti (quali la giovane età) che può accreditare la valutazione di vulnerabilità di una persona offesa, dovendo tale condizione essere dedotta da indici specifici e concreti che non possono prescindere da un attento e tecnico vaglio della personalità del dichiarante.

Val la pena considerare come la Direttiva Europea 2012/29/UE alla cui attuazione ha provveduto lo Stato italiano con il d.lgs. n. 112/2015 (che ha introdotto l'art. 90 *quater* c.p.p.) all'art. 22 subordina l'adozione degli strumenti di protezione della persona offesa ad una valutazione individuale che non può fondarsi unicamente sul titolo di reato ma deve tenere conto anche delle caratteristiche personali che, *de iure condendo*, andrebbero verificate in base ad un accertamento serio, rigoroso e, possibilmente, *audita altera parte*.

Questi sono solo alcuni degli esempi della soluzione panpenalistica al problema della violenza maschile sulle donne.

Non è così, io credo, che ci riprenderemo la notte.

³⁶ P. Ferrua, *Sofisti e avvocati*, in *Spazio filosofico*, 2012, p. 95.

Bibliografia.

- E. Amodio, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Donzelli editore, Roma 2019.
- M. Anselmi, *Populismo e Populismi*, in Aa. Vv. S. Anastasia, M. Anselmi, D. Fancinelli, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Cedam, 2015.
- A. Banti, *Le donne muoiono*, Arnoldo Mondadori Editore, 1951.
- Z. Bauman, *Paura Liquida*, Laterza, 2006.
- P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *Il Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Giuffrè, 2020.
- D. Fassin, *Punire. Una passione contemporanea*, Feltrinelli, 2017
- P. Ferrua, *Sofisti e avvocati*, in *Spazio filosofico*, 2012, pp. 93 ss.
- D. Giglioli, *Critica della vittima*, Nottetempo, 2014.
- I. Li Vigni, *Penaliste nel terzo millennio*, Franco Angeli, 2017.
- A. Matteucci, *C'era una volta l'art. 27, comma 2, della Costituzione*, in *disCrimen*, 18 gennaio 2021.
- T. Pitch, [Qualche riflessione sulla violenza maschile contro le donne](#), portale della Regione Umbria.
- T. Pitch, *Il protagonismo della vittima*, in *disCrimen*, 20 febbraio 2019.
- C. Robustelli, *L'uso del genere femminile nell'italiano contemporaneo: teoria, prassi e proposte - Atti della X Giornata della Rete per l'Eccellenza dell'italiano istituzionale (REI)*, Roma, 29 novembre 2010, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, *Politicamente o linguisticamente corretto? Maschile e femminile: usi correnti della denominazione di cariche e professioni*.
- R. Rossanda, *Care donne*, in *il Manifesto*, 22 gennaio 1977.
- A. Sabatini, *Il sessismo nella lingua italiana, Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, progetto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna, 1987.
- G. Testa, *Perché le donne guadagnano meno degli uomini*, in *Internazionale*, 6 marzo 2020.
- M. Valcarengi, *Ho paura di me. Il comportamento sessuale violento*, Mondadori, 2007.
- V. Woolf, *Le tre ghinee*, Feltrinelli, 1998.

Conversazione

— «Che cos'è la memoria».

A colloquio con Daniele Gatti e Tomaso Vecchi

Le emozioni e l'attivazione emotiva (*l'arousal*) al momento del processo di memoria svolgono un ruolo centrale all'interno del ricordo

«What is memory». A conversation with Daniele Gatti and Tomaso Vecchi


Emotions and emotional activation (arousal) at the time of the remembrance process play a central role within the memory

di Francesco Provinciali

Contributo originariamente pubblicato sulla Rivista ["Il Domani d'Italia"](#), il 21 giugno 2021.

Già nell'introduzione e nel primo capitolo del Vostro libro si intuisce l'importanza di un inquadramento storico del concetto di memoria: i primi studiosi hanno parlato di *"anamnesis"* e *"mneme"*, cioè apprendimento e accesso alle informazioni conservate nel deposito della memoria stessa. C'è dunque in questo termine il significato della sua sedimentazione nella storia e il processo gnoseologico che continuamente lo alimenta. Mi è piaciuta molto la definizione sintetica che avete dato: memoria è "codifica", "immagazzinamento" e "rievocazione". Questa sequenza vale tanto nell'ontogenesi quanto nella filogenesi? In altri termini è applicabile al singolo individuo nella sua parabola esistenziale e all'umanità nella storia?

Quando parliamo di memoria, parliamo appunto di un processo che ne contiene altri, anche qualitativamente differenti, come appunto l'apprendimento di un'informazione e la sua rievocazione. La divisione in fasi di "codifica", "immagazzinamento" e "rievocazione" è una semplificazione pratica e, potremmo dire, quasi fenomenologica del processo di memoria.



In altre parole, per poter rievocare un'informazione, questa deve essere immagazzinata in memoria e per essere immagazzinata in memoria, questa deve essere stata appresa. Sappiamo però che la memoria è molto più dinamica di così, per cui ad esempio quando si rievoca un'informazione, in realtà può avvenire anche un processo di aggiornamento della stessa informazione per consentire di prevedere meglio il futuro. Ne parliamo per esteso nell'ultimo capitolo: è una prospettiva piuttosto nuova e ribalta completamente l'approccio "normale" alla memoria.

Per quanto riguarda la sequenza mnestica sopra citata e il suo ruolo a livello di singolo individuo e di storia umana, è molto difficile fare una ricerca "archeologica" della memoria, diciamo. Possiamo pensare che la memoria di Giulio Cesare o di Cristoforo Colombo funzionasse praticamente come la nostra; è però difficile andare più indietro rispetto a circa cinquemila anni fa – prima della scrittura per intenderci –, perché non possiamo avere

testimonianze in merito. Siamo portati però a ritenere che una parte consistente di quello che è la memoria ha a che fare con elaborazione di simboli e conoscenza concettuale, che interagiscono profondamente col linguaggio. In questo senso, possiamo pensare che senza il linguaggio, gran parte della nostra esperienza mnestica sarebbe completamente differente. Con ciò però non si vuol dire che gli animali non hanno memoria, che la loro funziona diversamente o che ha un'altra finalità, ma solo che in termini di elaborazione concettuale è ampiamente inferiore alla nostra.

Risalendo alle origini storiche del concetto di memoria Vi soffermate in particolare sulla rappresentazione simbolica che ne dà Platone e a quella di Aristotele. Mentre il primo disconosce l'importanza degli apprendimenti per costruire i processi della conoscenza e attinge dal mondo delle idee una realtà preesistente, il secondo inverte una concezione della memoria come funzione cognitiva legata al passato. Potete spiegare in che termini questa

intuizione, fondata sul concetto di magazzino del passato a cui attingere, ha costituito un punto fermo nello studio della memoria?

La prospettiva Aristotelica è stata per molto tempo quella dominante all'approccio alla memoria, sia sul piano pratico, sia su quello scientifico: la memoria serve a ricordare e come tale va studiata.

Questo approccio però ha ampi limiti sperimentali, perché non tiene in considerazione le caratteristiche cognitive di questa, e specula solamente su inferenze "ingenua" sulla natura della memoria. Siamo infatti abituati a vivere il processo di ricordo come qualcosa di ampiamente rilevante all'interno della nostra storia di vita in virtù degli aspetti autobiografici che ci legano all'evento che viene ricordato e, di conseguenza col passato. Più o meno provocatoriamente, noi proponiamo che la memoria non serve a ricordare, ma serve a prevedere.

Questa prospettiva, quella di una memoria come sistema di previsione può sembrare controintuitiva. Ci spiegate come si articola e da quali evidenze è supportata?

Il discorso è molto semplice: abbiamo un sistema – la nostra memoria – che, se supponiamo che sia un sistema di ritenzione e di puro ricordo, funziona molto male. In altre parole, e lo esperiamo ogni giorno, la nostra memoria è imprecisa, distorce i ricordi e dimentica la maggior parte delle informazioni che incontra. Se fosse un sistema devoto solamente all'immagazzinamento di informazioni, funzionerebbe molto male. Allo stesso tempo, dobbiamo tener presente un principio fondamentale: se la nostra memoria si è evoluta in questo modo è perché garantisce a qualche livello un vantaggio adattivo. È quindi utile che abbia dei limiti, che dimentichi e che distorca. Queste caratteristiche acquisiscono senso nel momento in cui ribaltiamo la prospettiva, perché non sono coerenti con un sistema di ritenzione, ma lo sono con un sistema di previsione, con un sistema che ha bisogno di poche conoscenze flessibili (ecco perché dimentica) e sempre aggiornate (ecco perché distorce). In questo senso quindi ricordiamo male per prevedere meglio.

Hermann Ebbinghaus – associazionismo – Gestalt – Comportamentismo (o Behaviorismo): sono alcuni passaggi nel processo di affrancamento in epoca moderna della psicologia come scienza dalla filosofia. In che misura ciò è determinante per approfondire gli studi sulla memoria, ad esempio utilizzando gli schemi di rinforzo per ovviare alla dimenticanza o per giungere ad una categorizzazione tra memoria corta e memoria lunga, o meglio "a breve termine" e "a lungo termine", comprese differenziazioni funzionali rilevanti come quella tra "memoria di ritenzione" e "memoria di lavoro" oppure tra "memoria episodica" e "memoria semantica", utili per comprendere il consolidamento del ricordo?

Già con Ebbinghaus – nella seconda metà dell'Ottocento – si parla di psicologia come scienza, anche se è con il Comportamentismo e, più nello specifico, con Skinner, che si arriva alla formalizzazione di principi epistemologici "duri" nell'approccio alla cognizione umana. Ciò che è adesso la scienza cognitiva lo deve in gran parte a studiosi come Ebbinghaus e Skinner, che sono tra i primi ad aver riconosciuto la necessità di abbandonare le spiegazioni mentalistiche sui processi cognitivi e, conseguentemente, ad

aver evidenziato la necessità di fondare le teorie psicologiche su basi sperimentali solide. Le prospettive cognitiviste e poi le scienze cognitive derivano direttamente da questi approcci radicali che hanno spogliato la psicologia delle sue vestigia filosofiche e le hanno consentito di farsi scienza.

Le teorie sviluppate al giorno d'oggi in materia di memoria e delle sue classificazioni si basano su evidenze sperimentali e rispettano i principi "positivi" secondo i quali ogni affermazione di carattere teorico deve essere supportata e corroborata da ricerche scientifiche.

Le neuroscienze hanno dato un contributo decisivo per approfondire il concetto di memoria all'interno dei processi cognitivi e di immagazzinamento dei dati, inoltre per localizzare le sedi deputate alla memoria nel cervello. Volete offrire ai lettori alcune puntualizzazioni utili per una "topografia" della memoria nella mente dell'uomo?

Anche in questo caso ci tocca "provocare". Una topografia è senza dubbio possibile: sappiamo che l'ippocampo è una delle strutture fondamentali, che certe aree sono maggiormente coinvolte in elaborazioni di tipo verbale, altre di tipo visivo. Però in linea di massima al momento non siamo in grado di identificare un luogo fisico in cui i ricordi sono immagazzinati. Questo per due motivi: da un lato la memoria è un sistema che coinvolge praticamente tutte le funzioni cognitive, è quasi sempre attivo ed è più probabile (oltre che economico) che esistano vari sottosistemi legati alle singole funzioni cognitive, piuttosto che un unico luogo che mantiene per tutti le informazioni.

Dall'altro lato, le tecniche maggiormente utilizzate per indagare le funzioni cognitive – ci riferiamo alle tecniche di neuroimmagine – necessitano di una formalizzazione chiara del processo che si propongono di osservare e misurare. In questo senso, che si attivi una certa area del cervello quando si ricorda un evento, non implica necessariamente che lì si trovi quel ricordo, ma solo che lì avviene una parte della sua elaborazione.

Sarebbe altrimenti come postulare che la parte del PC che si scalda durante l'uso di un certo programma è quella in cui i dati di quello stesso programma sono immagazzinati.

Intervistando il Prof. Arnaldo Benini Emerito di Neurologia e Neurochirurgia all'Università di Zurigo e il Prof. Giulio Maira chirurgo del cervello e Presidente di Fondazione Atena, sul tema della mente, delle sue straordinarie potenzialità ma anche delle sue ricorrenti fragilità (legate anche all'età, come la "dimenticanza senescente benigna"), era emerso come la sindrome di Alzheimer (la quale consiste in un processo degenerativo delle capacità cognitive che si conclude con una condizione di dissociazione dalla realtà che passa attraverso fasi di progressivo declino delle facoltà mentali) provocasse una perdita della conoscenza e della memoria – per usare una metafora – come se una spugna cancellasse il passato, offuscasse il presente e rimuovesse ogni futuro. Con particolare riferimento al fenomeno della perdita della memoria, come si coniuga la prospettiva che proponete di una "memoria rivolta al futuro"?

La dimenticanza è parte integrante del processo di memoria. Prendiamo l'esempio opposto: ci sono persone che non sono in grado di dimenticare (si parla di ipertimesia o di *highly superior autobiographical memory*) e, quindi, ricordano con precisione ogni momento di ogni giorno vissuto. Uno dei primi a parlarne è stato Luria (Luria, A.R. 1968. *The mind of a mnemonist: A little book about a vast memory*. Cambridge: Harvard University Press), che ha evidenziato come questa straordinaria capacità mnemonica non costituisca in realtà un vantaggio adattivo, ma che invece limiti l'esercizio della persona in qualunque attività quotidiana.

Una persona che non è in grado di dimenticare non può porre un ordine nelle proprie memorie e quindi è, paradossalmente, come se non avesse una memoria. È, al contrario, importante dimenticare per poter produrre conoscenza concettuale flessibile e sempre pronta all'uso.

La dimenticanza, così come gli errori che la nostra memoria compie, però, non è sempre positiva, e va infatti considerata alla luce delle motivazioni che ne causano l'insorgenza e delle (eventuali) finalità che questa assolve.

La neuroplasticità del cervello è forse una delle caratteristiche più importanti della mente umana perché consente un continuo adattamento agli stimoli esterni ma anche la possibilità di controllare e gestire i cambiamenti spazio-temporali della nostra vita. Ad esempio, il *reset* notturno durante il sonno taglia molti input accumulati durante la giornata, una sorta di assottigliamento di circa il 20 % delle migliaia di miliardi di sinapsi presenti nella nostra corteccia cerebrale e ciò per evitare un ingolfamento informativo che depotenzierebbe ulteriori potenzialità cognitive. Come funziona – se esiste – l'analogo processo di dimenticanza? In altre parole, perché ricordiamo determinate informazioni e non altre?

In linea di massima, le informazioni che vengono mantenute hanno una certa utilità sul piano pratico e con l'esercizio cognitivo in generale. Mi spiego: ricordo la strada tra casa e lavoro perché mi serve per andare al lavoro e perché ha una certa rilevanza nel mio adattamento all'ambiente. Se dovesse cambiare il mio posto di lavoro, parte di quelle vecchie informazioni decadrebbe (si perderebbero soprattutto i dettagli contestuali della traccia mnemonica) perché non se ne fa più uso e quindi non è più utile sul piano pratico.

Si parla in genere di *use it or lose it* (usalo o perdilo) per indicare questo processo automatico. Ovviamente esiste tutta una serie di modalità di "controllo" del processo mnemonico, di apprendimento consapevole diciamo, come quello che mettiamo in atto quando dobbiamo memorizzare una lista di parole, un nome o la forma di un oggetto. Il punto è che, come sperimentiamo tutti, buona parte di quanto abbiamo appreso in questo modo diventa oggetto di oblio in rapidissimo tempo.

Basti pensare a tutto quello che abbiamo studiato a scuola e che è stato scordato dopo un breve lasso di tempo. Non assolveva più una chiara funzione pratica una volta terminato il processo di valutazione da parte dell'insegnante e, quindi, era "dannoso" mantenerlo ed è stato rimosso.

Qual è il ruolo delle emozioni nei ricordi e qual è il significato del termine “*arousal*” in rapporto alle mutazioni fisiologiche che possono affiancarsi nell'utilizzo della memoria, ad esempio durante un esame, un corso di studi, un evento significativo e coinvolgente?

Le emozioni e l'attivazione emotiva (l'*arousal*) al momento del processo di memoria svolgono un ruolo centrale all'interno del ricordo. Si dice in genere che la memoria è stato-dipendente, ovvero che parte del processo di memoria è mediato dalle condizioni ambientali e personali dell'individuo. In altre parole, se ho studiato per l'esame ascoltando della musica, all'esame tenderò ad andare meglio se ascolterò della musica. Questo va inevitabilmente a legarsi con altri aspetti, come quelli emotivi, appunto.

Se sono uno che va in ansia durante l'esame e ho studiato in uno stato di totale calma parecchi giorni prima, questa dissonanza andrà a interferire, talvolta anche in maniera radicale, con la mia prestazione. È paradossale, ma coloro che più vanno in ansia agli esami gioverebbero dallo studiare a ridosso della data di esame (in condizioni di ansia/stress simile a quello dell'esame stesso), così da legare l'informazione appresa allo stato emotivo.

Considerando il lato speculare opposto del ricordo che si identifica nell'oblio, richiamate alcune evidenze che vanno nella direzione di un rafforzamento della memoria anche nei suoi dettagli (la citata ipertimesia come condizione patologica), oppure di una “retrospettiva rosea” (ricordare eventi piacevoli e rimuovere quelli opposti, concludendo per un giusto equilibrio tra ricordo ed oblio. Fino a che punto possiamo sforzare la memoria e fino a che punto invece dobbiamo allenarla?

Il concetto di “allenamento della memoria” muta (e un po' perde) di significato se inquadrriamo il ricordo da una prospettiva “predittiva”, perché non stiamo più chiedendo alla nostra mente di fare meglio qualcosa che già fa, ma di fare qualcosa che la nostra mente non vuole fare.

Se pensiamo proprio alla retrospettiva rosea – la tendenza ad avere un ricordo positivo o neutro delle nostre esperienze passate –, questa ha un'utilità pratica molto chiara: l'equilibrio psicologico (ovviamente qui si tratta di ricordare a tinte positive eventi come vacanze o viaggi che si sono rivelati sgradevoli, nulla può la retrospettiva rosea nei confronti di eventi che invece hanno altro impatto sulla vita).

Probabilmente nessuno vuole ricordare esattamente del brutto viaggio fatto in un certo posto ed è così che un torrido viaggio in treno viene scordato in favore di altri elementi (un bel paesaggio) o rimodulato enfatizzando altre componenti del viaggio stesso. È un processo automatico ed è un processo salvavita.

In quest'ottica, se uno vuole, può sempre provare a tenere un diario durante un viaggio e poi provare a trascrivere a distanza di anni cosa si ricorda di quello stesso viaggio. Generalmente, nel secondo caso, il ricordo avrà tinte molto più positive.

Nei processi di conoscenza della realtà e di padroneggiamento dei meccanismi comunicativi siamo rapidamente passati dalla manualità di carta e matita all'utilizzo sempre

più intenso delle nuove tecnologie. Questo processo, che imbocca la via della irreversibile digitalizzazione, quali influenze può esercitare sulla dimensione ontologica della memoria? Rischiamo, per colpa delle macchine, che si perda la nostra memoria?

Il rischio non si pone per quanto riguarda l'utilizzo della nostra memoria. Tramite i computer abbiamo molte più informazioni disponibili e questo facilita di molto la nostra vita. I computer vanno a coprire una parte – quella del ricordo preciso – che la nostra memoria non può e non deve svolgere. Purtroppo, siamo abituati ad antropomorfizzare alla cieca un po' troppe cose, come il computer.

Pensare che ciò che avviene al di sotto di tastiere, mouse e dietro agli schermi corrisponda a quello che avviene dentro la nostra testa è molto rischioso, perché è un assunto che non è minimamente supportato.

Anzi, sembra proprio l'opposto: l'uomo ha costruito il computer perché facesse qualcosa che lui non è in grado di fare: memorizzare accuratamente le informazioni. Quindi da questo punto di vista no, la nostra memoria non "peggiorerà" perché usiamo i computer, perché le funzioni pratiche delle due memorie – quella tecnologica e quella umana – sono orientate diversamente, al passato la prima e al futuro la seconda.

Fonte storica

— **Sull'interpretazione della legge**

On the interpretation of the law

di Enrico Ferri

(rielaborazione a cura di Raffaele Bianchetti)

Preambolo.

Il problema dell'interpretazione della legge, vale a dire dell'applicazione del precetto legislativo astratto al caso concreto (sillogismo), non può essere considerato nello stesso modo nei diversi ordinamenti giuridici (ad esempio, in quelli di civil law e in quelli di common law), né lo può essere nel tempo, in quanto esso varia a seconda delle diverse fasi storiche del medesimo ordinamento. Esso, infatti, è un problema serio che ha pesanti ricadute sul piano concreto, andando a formare, di fatto, il c.d. diritto vivente.

Del resto, come è noto, il processo interpretativo della legge coinvolge vari attori "attori" del sistema giuridico, tra i quali i magistrati, che sono chiamati quotidianamente a svolgere questo tipo di attività intellettuale che è diretta, più che altro, a ricercare o a integrare il significato che deve essere attribuito all'atto normativo.

Ad ogni modo, come dimostrano da tempo illustri filosofi e studiosi del diritto, il problema dell'interpretazione della legge è fortemente condizionato da una pluralità di fattori: ad esempio, dalla natura stessa del sistema giuridico a cui l'interpretazione si rivolge, dalle trasformazioni economico-sociali e politico-costituzionali che avvengono all'interno di un determinato sistema giuridico, dai mutamenti sociali e culturali che segnano la "vita" del Paese nonché, in particolare, dal modo di operare delle varie fonti del diritto (nazionali e sovranazionali) nei diversi momenti del processo storico generale.

Il problema, comunque, è attuale e deve essere necessariamente e costantemente trattato e (ri)messo in discussione. Per questi motivi, DPU intende promuovere le riflessioni sul punto, anche attraverso alcuni "sguardi" fugaci, ma a nostro avviso utili – soprattutto per le nuove generazioni dei cultori e degli operatori del diritto penale –, su quanto scritto in proposito da illustri "esperti" della materia.

Per questo motivo, proponiamo di seguito un estratto, con qualche elaborazione, del testo di Enrico Ferri, tratto dal volume *Principi di diritto criminale. Delinquente e delitto nella scienza, legislazione, giurisprudenza, UTET, 1928, pp. 184 ss.*

45. Interpretazione della legge penale¹.

1. La legge penale, perché alla sua norma generale ed impersonale sia sottoposto l'individuo che l'ha trasgredita, **deve essere, caso per caso, applicata dal giudice.**

Ed il giudice, per adattare la legge al caso particolare, **deve interpretarla.**

Il più delle volte la legge è così chiara e precisa che non occorre interpretazione: ma **spesso avviene** che talune **norme** di un codice penale o di una legge speciale **non siano così evidenti o siano del tutto generiche** ed allora è necessaria l'opera interpretativa del giudice, che Cicerone diceva appunto essere *lex loquens*².

D'altra parte, avendo le **leggi penali** contenuto, oggetto, scopo proprio e diverso da quello delle leggi di diritto privato e pubblico, è evidente che per la loro interpretazione valgono **criteri speciali.**

2. Il [...] problema, a questo proposito, riguarda i **limiti di questa facoltà interpretativa del giudice.**

Nell'antichità e nel medio evo le stesse leggi penali accordavano al giudice poteri sconfinati, con facoltà di ritenere come delitti anche azioni non previste dalla legge e di applicare anche pene da questa non stabilite. E gli abusi ed inconvenienti furono così tanti e così gravi, che contro di essi si sollevò [...] il movimento riformatore iniziato da Beccaria, nel senso di togliere dal giudice qualsiasi latitudine non solo nell'incriminare gli atti umani [...] ma anche nell'applicazione al caso particolare della pena stabilita per legge. Ma poiché la realtà è insommergiabile, si venne in seguito a riconoscere nel giudice una certa libertà, sia pure coll'obbligo della motivazione per le proprie decisioni, nell'applicazione della legge ai casi individuali [...].

L'osservanza delle leggi così come sono, è condizione fondamentale del consorzio civile: «*legum servi esse debemus, ut liberi esse possimus*». Ed è il mezzo più suggestivo per la loro correzione da parte del potere competente.

¹ Il presente saggio di Enrico Ferri, rielaborato e con l'omissione di alcuni passaggi, viene qui riproposto nell'ambito del Programma DPU in quanto ritenuto utile e significativo, anche nel momento attuale, per porsi domande, sollecitare riflessioni e stimolare nuove indagini sull'argomento che auspichiamo possano essere condotte nell'ambito del Cantiere di DPU "Diritto penale e linguaggi". Come risaputo, Enrico Ferri è stato un giurista-criminologo, un politologo ed un illustre accademico italiano che ha contribuito allo sviluppo della Scuola Positiva del diritto penale.

² Significative, a tale proposito, sono le seguenti forme espressive: *iudex est lex loquens* (il giudice è la voce della legge) e *magistratus est lex loquens, lex autem est mutus magistratus* (il magistrato rappresenta la legge che parla, viceversa la legge è un magistrato muto).

Se una legge penale – o sostantiva o processuale – è errata o non corrisponde più alle mutate condizioni sociali, il giudice che, applicandola così com'è, ne mette in evidenza l'**iniquità** e i **danni**, compie ufficio ben più utile e retto di chi, colla propria sentenza, pretenda di correggere o cambiare la legge, più spesso in senso benigno ma, potrebbe anche in senso di maggior rigore – portando così fra i cittadini la **incertezza su ciò che sia permesso o vietato**; cioè frustrando uno dei più caratteristici compiti e risultati della giustizia penale pratica, che è di dare precisione concreta e notorietà quotidiana alle generiche norme del diritto obbiettivo.

3. Il giudice però, per applicare la legge penale [...] deve sempre risolvere i **cinque problemi pratici**, [...] e cioè:

- 1°. se il **fatto** sia stato **commesso**;
- 2°. se tale fatto **costituisca reato** e vi siano le condizioni di procedibilità;
- 3°. se l'**imputato** ne sia stato **autore o partecipe**;
- 4°. in tal caso, se egli ne sia moralmente **responsabile** e quindi vi siano le **condizioni di punibilità**;
- 5°. quale **pena** debba essergli applicata secondo legge.

Il primo ed il terzo problema riguardano la valutazione delle prove; ma il secondo ed il quarto ed il quinto implicano l'interpretazione della legge.

Per **interpretazione della legge** non si può intendere che quella **giurisdizionale**; giacché quella legale od autentica, è una nuova legge e per ciò «spetta esclusivamente al potere legislativo» [...].

4. L'**interpretazione dottrinale**, non è che una elaborazione di privata attività, che può e deve essere soltanto un utile sussidio all'interpretazione giurisdizionale.

Questa si distingue in **letterale** e **razionale**, secondo che chiarisca soltanto nel loro significato le parole della legge oppure di questa ricerchi la ragioni e gli scopi. E poiché l'interpretazione letterale ed interpretazione razionale debbono logicamente andare insieme, il giudice può valersi per esse:

- dei **precedenti storici**, che siano comparabili alla moderna fase della giustizia penale come funzione di Stato;
- dei **lavori preparatori**, in quanto contribuiscano a precisare l'origine, l'occasione, gli scopi di una data legge;
- della **elaborazione scientifica**, in rapporto alla genesi biologico-sociale del delitto, alla bio-psicologia del delinquente, alle condizioni sociali regolate dalla legge penale etc.;
- della **dottrina giuridica** in rapporto al delitto, alla pena, al giudizio considerati dal lato giuridico;
- della **giurisprudenza**, come autorevole, ma non obbligatoria, precedente interpretazione della stessa legge penale avvenuta in altri processi.

5. Nell'interpretare la legge penale, **senza nulla aggiungere ad essa**, ma per applicarla nel modo più efficace e rispondente alle necessità della giustizia penale – che sono: a) non condannare gli innocenti e b) non lasciare la società indifesa verso i colpevoli

– il **giudice** non può affidarsi soltanto alla cosiddetta «logica giuridica», ma **deve guidare la sua logica coi dati di fatto** essenziali ed inseparabili nella giustizia penale. E questi sono:

- a) l'indole etico-sociale del fatto (delitto naturale o delitto legale [...]);
- b) la pericolosità del delinquente; le condizioni di vita sociale [...];
- c) le circostanze reali e personali del fatto.

Il **giudice**, che è *lex loquens* e non un fonografo meccanico, di fonte ad una norma di legge che ammette graduatoria di interpretazione sugli elementi costitutivi del reato, sulle condizioni di procedibilità e di punibilità, sulla qualità e misura della pena **non può non valutare quei dati di fatto**, che si concentrano nella **persona** giudicabile. E quindi deve dare a tale norma un'interpretazione restrittiva, cioè più favorevole, all'imputato, quando si tratti dei delinquenti meno pericolosi ed una interpretazione estensiva, cioè più favorevole alla difesa sociale, quando si tratti dei delinquenti più pericolosi.

Questa mia affermazione, che ha incontrato l'opposizione anche di qualche positivista, ma che è in pieno accordo coll'indirizzo sperimentale nella giustizia penale, corrisponde anche alla pratica quotidiana, perché il giudice penale non può non sentire le voci dell'umana realtà e di quella «equità» che dal **diritto umano** in poi si è sempre detto dover essere una **guida per la coscienza del giudice** [...].

6. Dire, col Manzini³, che con ciò io confondo l'interpretazione coll'**applicazione della legge penale**, è fare dei giuochi verbali, dacché una determinata applicazione non è che il **risultato di una determinata interpretazione**: tanto, che lo stesso A. [...] deve poi ammettere «la notevole importanza che, per l'interpretazione, ha l'elemento sociologico... perché la legge penale si presenta come un'astrazione priva d'animo e di fondamento positivo per chi ignora i fattori e le reali manifestazioni della delinquenza». E chi ha pratica di tribunali e di assise sa, per esperienza, che non solo i giudici popolari ma anche quelli giurisperiti per tutti cinque i problemi giudiziari dinanzi ricordati sono portati ad un'interpretazione rigorosa o benigna non solo delle prove reali e personali ma anche degli elementi giuridici del delitto e delle relative sanzioni secondo la maggiore o minore atrocità od immoralità del fatto in rapporto alla maggiore o minore perversità e pericolosità del giudicabile [...].

7. E **dire** col Florian⁴ **che l'interpretazione della legge «è cosa tutta oggettiva**, a cui la persona dell'imputato è estranea» è contentarsi di una **negazione gratuita**, senza dimostrarla... ed è andare a ritroso dell'indirizzo positivo nel diritto penale, che tuttavia egli segue così autorevolmente [...].

8. Dal quotidiano e multiforme lavoro di interpretazione giudiziaria e di interpretazione e critica dottrinale sui difetti tecnici e sui risultati sociali delle leggi penali si determinano nella pubblica coscienza, sotto la suggestione delle condizioni di esistenza sociale in continua trasformazione, quelle aspirazioni che furono perspicuamente chiamate il «**diritto latente**» e il «**diritto in formazione**».

³ V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, Vol. 1, UTET, II ed., 1920, n. 137, p. 234.

⁴ E. Florian, *Trattato di diritto penale*, Vol. I, Vallardi, 1926, III ed., § 22, n. 124.

L'interpretazione della legge penale, che pur concorre a formare tali aspirazioni, non può non sentirle nella propria coscienza e, pur non oltrepassando i limiti segnati dalla legge vigente, può e deve utilizzarle nella interpretazione delle leggi vigenti.



DIRITTO PENALE
E UOMO

Criminal Law and Human Condition

www.dirittopenaleuomo.org

redazione@dirittopenaleuomo.org